



GUIDA DELL' OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE





GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE



Il presente documento ed ogni mappa ivi contenuta non pregiudicano lo status o la sovranità di qualsiasi territorio, la delimitazione di frontiere e confini internazionali e il nome di qualsiasi territorio, città o area.

La traduzione in italiano è stata curata dalla Sezione linguistica italiana presso l'OCSE.

La rilettura è stata curata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI

Si prega di citare questa pubblicazione con il seguente titolo:

OECD (2018), *Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile*

Design: Peggy King Cointepas

© OECD 2018. È possibile copiare, scaricare o stampare i contenuti OCSE per utilizzo personale ed è possibile inserire stralci di pubblicazioni, banche dati e prodotti multimediali dell'OCSE nei propri documenti, presentazioni, blog, siti web e materiali per l'insegnamento, a condizione che l'OCSE sia adeguatamente riconosciuta quale fonte e titolare del diritto d'autore. Tutte le richieste di utilizzo pubblico o commerciale e di diritti di traduzione dovranno essere inviate all'indirizzo: rights@oecd.org Le richieste di permesso di fotocopiare parti del presente materiale per utilizzo pubblico o commerciale saranno inviate al Copyright Clearance Center (CCC), all'indirizzo: info@copyright.com o al Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), all'indirizzo: contact@cfcopies.com



PREMESSA

L'obiettivo della Guida OCSE sul dovere di diligenza (*due diligence*) per la condotta d'impresa responsabile (la Guida) è quello di offrire alle imprese un supporto pratico volto all'implementazione delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, usando un linguaggio semplice per spiegare le raccomandazioni sul dovere di diligenza e le relative disposizioni. Attuare queste raccomandazioni aiuta le imprese ad evitare e ad affrontare gli impatti negativi sui lavoratori, sui diritti umani, sull'ambiente, sulla corruzione, sui consumatori e sul governo societario, che possono essere ricondotti alle loro attività, alla loro catena di fornitura e ad altre relazioni commerciali dell'impresa. L'Appendice alla Guida contiene ulteriori spiegazioni, consigli ed esempi di applicazione del dovere di diligenza.

La presente Guida intende altresì promuovere una visione comune presso i Governi e le parti interessate (*stakeholders*) circa il dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile. I Principi guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti umani, nonché la Dichiarazione tripartita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, contengono altresì raccomandazioni sul dovere di diligenza e questa Guida può aiutare le imprese ad attuarle.

La Guida è una risposta alla Dichiarazione dei leader del G7, adottata il 7 e 8 giugno 2015 a Schloss Elmau, che ha riconosciuto l'importanza di stabilire una comprensione comune del dovere di diligenza, in particolare per le imprese di piccole e medie dimensioni, ed ha incoraggiato le imprese attive o con sede nei Paesi G7 ad attuare il dovere di diligenza nelle loro catene di fornitura. Nella Dichiarazione adottata l'8 luglio 2017 ad Amburgo, i leader del G20 si sono impegnati a favorire l'implementazione di standard di lavoro, sociali, ambientali e di diritti umani, in linea con i quadri di riferimento riconosciuti a livello internazionale, per conseguire catene di fornitura sostenibili e inclusive, sottolineando che le imprese hanno la responsabilità di esercitare il dovere di diligenza in questa direzione.

La preparazione di questo testo è stata curata dal Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (WPRBC) ed ha comportato un processo condiviso con più portatori di interesse con i Paesi membri e non membri dell'OCSE, nonché con rappresentanti del mondo delle imprese, dei sindacati e della società civile. Nel mese di maggio 2016, è stata presentata una prima bozza al WPRBC ed agli altri attori istituzionali dell'OCSE, per raccogliere le loro osservazioni. A febbraio 2017, si è tenuta una consultazione pubblica su di una bozza rivista della presente Guida. A giugno 2017, è stato formato un gruppo consultivo multi-stakeholder per supportare il WPRBC nel lavoro di integrazione delle osservazioni ricevute dalle parti interessate e per la finalizzazione della Guida. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha collaborato ampiamente a questo processo.

La Guida è stata approvata dal Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile il 6 marzo 2018 e dal Comitato Investimenti dell'OCSE il 3 aprile 2018. Il 30 maggio 2018, il Consiglio dell'OCSE, a livello ministeriale, ha adottato una Raccomandazione relativa alla Guida.

L'OCSE ha altresì elaborato una serie di guide per aiutare le imprese ad attuare il dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile in specifici settori e catene di fornitura, in particolare nei settori: minerario ed estrattivo, agricolo, abbigliamento e calzaturiero, e per il settore finanza.



ACRONIMI E ABBREVIAZIONI¹

EIA	Valutazione d'impatto ambientale (Environmental impact assessment)
EPZ	Zona industriale di esportazione (Export processing zone)
ESIA	Studi d'impatto ambientale e sociale (Environmental and social impact assessment)
HRIA	Valutazione d'impatto sui diritti umani (Human rights impact assessment)
KYC	Conosci la tua controparte (Know your counterparty)
MNE	Impresa multinazionale (Multinational enterprise)
NHRI	Istituzione nazionale per i diritti umani (National human rights institution)
NCP/PCN	Punto di contatto nazionale per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises)
OLGM	Meccanismo di vertenza all'interno dell'impresa (Operational-level grievance mechanism)
RBC	Condotta d'impresa responsabile (Responsible Business conduct)
RBC issues	Diritti umani, occupazione e relazioni industriali, Ambiente, corruzione e concussione, divulgazione di informazioni e interessi dei consumatori
SME/PMI	Piccole e media imprese
WPRBC	Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (OECD Working Party on Responsible Business Conduct)

1. Nel testo in italiano gli acronimi e le abbreviazioni sono stati lasciati identici a quelli della versione in lingua inglese con l'eccezione dell'acronimo "NCP" tradotto in "PCN" e SME che in italiano è PMI.



INDICE

INTRODUZIONE	9
I. SINTESI SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE	14
Impatti negativi e rischio	15
Perché attuare il dovere di diligenza?	16
Caratteristiche del dovere di diligenza – gli aspetti essenziali	16
II. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA	20
1. Integrare la condotta d'impresa responsabile nell'ambito delle politiche e dei sistemi di gestione dell'impresa	22
2. Individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, associati alle attività, ai prodotti o servizi dell'impresa	25
3. Porre fine a, prevenire e mitigare gli impatti negativi	29
4. Monitorare l'implementazione e i risultati	32
5. Comunicare su come l'impresa affronta gli impatti	32
6. Fornire misure rimediale o collaborare alle stesse, laddove opportuno	34
ALLEGATO: Domande per sintetizzare i principi generali del dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.	36
D1. Quali sono alcuni degli esempi di impatti negativi inerenti i temi trattati nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali?	37
D2. Come può un'impresa integrare le problematiche di genere nella propria <i>due diligence</i> ?	40
D3. Come può un'impresa prendere decisioni in relazione all'ordine di priorità ?	41
D4. In quali fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza l'ordine di priorità assume importanza?	44
D5. Come si differenzia l'ordine di priorità nel caso dei rischi legati ai diritti umani rispetto ad altri impatti negativi?	44
D6. Come fare fronte alle ristrettezze di risorse?	45
D7. Come adeguare l'attuazione del dovere di diligenza al contesto in cui opera un'impresa?	45
D8. Chi sono gli <i>stakeholders</i> di un'impresa?	47
D9. Che cosa si intende per "coinvolgimento significativo degli <i>stakeholders</i> "?	48
D10. In quale occasione il coinvolgimento di una parte interessata assume rilevanza per il processo di attuazione del dovere di diligenza?	49
D11. Come un'impresa può impegnarsi con gli <i>stakeholders</i> potenzialmente vulnerabili?	50



INDICE

D12. Come le imprese possono collaborare nel quadro del processo di attuazione del dovere di diligenza?	50
D13. In base al diritto della concorrenza, la collaborazione tra imprese può presentare rischi?	52
Domande relative al processo di attuazione del dovere di diligenza	54
A.1. Integrare la condotta d'impresa responsabile nelle politiche e nei sistemi di gestione imprenditoriali	
D14. Che cosa prevedono le politiche imprenditoriali in materia di condotta d'impresa responsabile?	55
D15. A quali competenze è possibile attingere nel definire le politiche in tema di condotta d'impresa responsabile?	55
D16. Di quali gruppi o unità operative sarà importante tenere conto nel formulare gli obiettivi e allinearli alle politiche imprenditoriali in tema di condotta d'impresa responsabile?	56
D17. Sotto quali aspetti si differenziano il ruolo del consiglio di amministrazione e quello della dirigenza nel garantire l'integrazione della condotta d'impresa responsabile?	58
D18. Come le aspettative, in ambito di condotta d'impresa responsabile, possono essere integrate nelle relazioni commerciali?	59
A.2. Individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, associati alle attività, i prodotti o i servizi dell'impresa	
D19. Che cosa si intende per delimitazione dell'ambito della valutazione (<i>scoping</i>) e quale ampiezza dovrebbe assumere tale compito per un'impresa?	60
D20. Che cosa si intende per rischi di settore, di prodotto, geografici e rischi a livello di impresa?	61
D21. Quali sono esempi di fonti di informazioni per la ricerca documentale?	62
D22. Come è possibile fare fronte ai deficit informativi?	64
D23. Come può un'impresa valutare i rischi di impatti negativi nelle proprie attività?	64
D24. Come può un'impresa stabilire un ordine di priorità per valutare le proprie attività o i propri rapporti commerciali?	65
D25. Come possono le imprese condurre le valutazioni dei rapporti commerciali il cui ordine di priorità è stato stabilito durante lo <i>scoping</i> ?	65



INDICE

D26. Che cosa può comportare una valutazione dei rapporti commerciali e a chi spetta questo compito?	66
D27. Quando valutare le relazioni commerciali?	66
D28. Come possono le imprese valutare le relazioni commerciali non vincolati contrattualmente?	67
D29. Che cosa si intende per impatti negativi "causati" dall'impresa, impatti ai quali l'impresa "ha contribuito" o che sono "direttamente collegati" alle attività dell'impresa, ai prodotti o servizi dell'impresa in virtù di un rapporto commerciale?	69
D30. Perché il modo con cui un'impresa è coinvolta negli impatti negativi assume rilevanza?	71
D31. Come può un'impresa stabilire un ordine di priorità per le proprie azioni quando tenta di prevenire e mitigare gli impatti negativi in seno alle proprie attività e ai propri rapporti commerciali?	72
A.3. Porre fine a, prevenire e mitigare gli impatti negativi	
D32. Qual è la differenza tra prevenire gli impatti negativi e mitigarli?	73
D33. Un'impresa come dovrebbe prevenire e mitigare gli impatti effettivi o potenziali che potrebbe causare o ai quali potrebbe contribuire?	74
D34. Come può un'impresa tentare di prevenire e mitigare gli impatti, effettivi o potenziali, direttamente collegati alle proprie attività, prodotti o servizi, in virtù di una relazione commerciale?	76
D35. Come può un'impresa modificare le proprie operazioni o attività per prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati ai propri rapporti commerciali?	76
D36. Come un'impresa può esercitare un "effetto leva" (<i>leverage</i>) per far pesare la propria influenza?	77
D37. Come si può affrontare la carenza di capacità di influenza?	78
D38. Come può un'impresa supportare una relazione commerciale nel prevenire o mitigare gli impatti negativi?	79
D39. Come può un'impresa affrontare l'interruzione di un rapporto commerciale?	79
D40. Come può un'impresa tentare di prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati a relazioni commerciali non vincolate contrattualmente?	80
A.4. Monitorare l'implementazione e i risultati	
D41. Quali sono le informazioni di cui si tiene traccia durante l'esercizio del dovere di diligenza?	81



INDICE

D42. Come può un'impresa seguire l'implementazione e i risultati?	81
D43. Quali sono, all'interno di un'impresa, i soggetti coinvolti nel monitoraggio dell'implementazione e dei risultati? risultati?	82
D44. Come può un'impresa rispondere agli esiti del proprio monitoraggio?	83
D45. Come assegnare un ordine di priorità alle attività di monitoraggio?	83

A.5. Comunicare il modo in cui si affrontano gli impatti

D46. Quali sono le modalità adeguate per comunicare con il pubblico e con i portatori di interesse colpiti da impatti negativi?	84
D47. In caso di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, in che modo è comunemente possibile comunicare le informazioni pertinenti?	85

A.6. Offrire misure rimediali o collaborare alle stesse, laddove opportuno

D48. Qual è il legame tra misura di rimediale e dovere di diligenza?	87
D49. Che cosa si intende per "misura rimediale" e per "rimedio"?	87
D50. In che modo un'impresa può individuare forme di rimedio adeguate?	87
D51. Che cosa si intende per « meccanismi legittimi per le misure rimediali »?	88
D52. Che cosa significa "collaborare alle misure rimediali attraverso meccanismi legittimi"?	89
D53. In quali circostanze sono appropriate le varie procedure per attivare le misure rimediali?	89
D54. Qual è la differenza tra un sistema di segnalazione preventiva e una procedura per attivare le misure rimediali?	90

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE	91
---	----

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	94
----------------------------------	----



INTRODUZIONE

PRINCIPI DI BASE

La presente Guida sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (la Guida) si basa sulle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (*OECD Guidelines for MNEs*). Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali sono raccomandazioni non vincolanti sulla condotta d'impresa responsabile (RBC) che i Governi rivolgono alle imprese multinazionali. Le Linee guida riconoscono e incoraggiano i contributi positivi che le imprese possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e riconoscono altresì che le attività imprenditoriali possono avere impatti negativi sui lavoratori, sui diritti umani, sull'ambiente, sulla lotta alla corruzione, sui consumatori e sul governo societario. Pertanto, le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali raccomandano che le imprese attuino il dovere di diligenza con un approccio basato sul rischio, al fine di evitare e affrontare gli impatti negativi legati alle proprie attività, alle catene di fornitura e alle altre relazioni commerciali.

SCOPO

La presente Guida aiuta le imprese a comprendere e applicare il dovere di diligenza (*due diligence*) per la RBC come previsto nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. La Guida intende altresì promuovere una comprensione comune, presso i Governi e i portatori di interesse, sul dovere di diligenza per la RBC.

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali lasciano alle imprese una certa flessibilità per adattare caratteristiche, misure specifiche e procedure sul dovere di diligenza alle proprie circostanze specifiche. Le imprese dovranno utilizzare questa Guida come l'ossatura su cui sviluppare e rafforzare sistemi e procedure personalizzati sul dovere di diligenza, dopodiché dovranno, nella misura necessaria, trovare risorse aggiuntive per un approfondimento delle conoscenze.

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali prevedono un meccanismo esclusivo di promozione e reclamo – i Punti di contatto nazionale (PCN). Per i PCN, questa Guida rappresenta una risorsa utile per comprendere e promuovere le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. ► *Per ulteriori informazioni sui PCN, si veda il riquadro 8*

CAMPO DI APPLICAZIONE

TABELLA 1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

Imprese

- Tutte le imprese multinazionali, a prescindere dalla struttura proprietaria, in tutti i settori e di tutte le dimensioni, che operano o sono insediate in Paesi aderenti alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, ivi incluse le imprese multinazionali piccole e medie imprese (PMI).
- Tutte le entità che formano parte di un gruppo di imprese multinazionali, la casa madre e le entità locali, ivi incluse le società controllate.
- Le imprese multinazionali e nazionali sono soggette alle medesime aspettative in termini di condotta, ogniquale volta per entrambe siano pertinenti le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.



TABELLA 1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

Ambiti inclusi nel dovere di diligenza (tematiche RBC)*	<ul style="list-style-type: none">● Diritti umani (OECD, 2011, Capitolo IV)● Occupazione e relazioni industriali (OECD, 2011, Capitolo V)● Ambiente (OECD, 2011, Capitolo VI)● Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione (OECD, 2011, Capitolo VII)● Interessi del consumatore (OECD, 2011, Capitolo VIII)● Divulgazione di informazioni (OECD, 2011, Capitolo III)
Relazioni commerciali incluse nel dovere di diligenza	Ogni tipo di rapporto commerciale dell'impresa – fornitori, concessionari in contratto di franchising, licenziatari, joint venture, investitori, clienti, appaltatori, acquirenti, consulenti, consulenti finanziari, legali e di altro tipo e ogni altra entità non statale o statale collegata alle sue attività commerciali, ai suoi prodotti o servizi.

* Questa Guida non tratta tre capitoli delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali: scienza e tecnologia; concorrenza e fiscalità.

Destinatari

I principali destinatari della Guida sono i professionisti incaricati dell'implementazione del dovere di diligenza all'interno di un'impresa. Considerata l'ampia varietà degli argomenti trattati dalle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e la trasversalità dell'attuazione del dovere di diligenza nelle diverse attività e relazioni commerciali di un'impresa, è probabile che l'attuazione del dovere di diligenza competa a un certo numero di unità operative, aree funzionali e singoli soggetti. La presente Guida potrà altresì essere utile per altre parti interessate, come nell'ambito di iniziative a livello di settore e condivise da più parti che facilitano la collaborazione nelle attività relative al dovere di diligenza, nonché per i lavoratori, i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori¹ e le organizzazioni della società civile.

Struttura

La Guida si apre con una breve sintesi di ciascun capitolo delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, per poi offrire uno sguardo d'insieme sul dovere di diligenza, ivi inclusi alcuni concetti e caratteristiche di rilevanza fondamentale, al fine di aiutare il lettore a comprendere facilmente l'approccio al dovere di diligenza raccomandato nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Il corpo centrale di questo documento descrive il processo di attuazione del dovere di diligenza e le misure di sostegno in modo graduale, sebbene, nella pratica, il processo di attuazione del

1. La presente Guida utilizza i termini "rappresentanti dei lavoratori", "sindacati" e "organizzazioni di rappresentanza di loro scelta", così come intesi negli standard internazionali in materia di lavoro: le Convenzioni OIL n° 87 (Libertà sindacale), n° 98 (Diritto di organizzazione e negoziazione collettiva) e n° 135 (Rappresentanti dei lavoratori).



INTRODUZIONE

dovere di diligenza sia continuativo, iterativo e non necessariamente sequenziale, poiché numerose fasi possono essere condotte simultaneamente, con risultati che si alimentano gli uni con gli altri. Ciascuna fase comprende “azioni pratiche” per illustrare ulteriormente le modalità di attuazione o adattamento, laddove necessario, delle misure di sostegno e del processo di attuazione del dovere di diligenza. Le azioni pratiche non intendono rappresentare una lista esauriente di misure per il dovere di diligenza. Non ogni azione pratica sarà adeguata ad ogni situazione; allo stesso modo le imprese potrebbero trovare utili, in alcune situazioni, azioni aggiuntive o attuative.

In tutto il testo della presente Guida è possibile trovare spiegazioni, consigli ed esempi esplicativi di applicazione del dovere di diligenza, nonché riferimenti incrociati, che vengono presentati in un formato “domanda e risposta” e associati a sezioni specifiche della Guida.

COLLEGAMENTI AD ALTRE PROCEDURE E STRUMENTI

Guide settoriali dell’OCSE sulla condotta d’impresa responsabile

L’OCSE ha realizzato guide specifiche sul dovere di diligenza per le catene di fornitura dei minerali, dell’agricoltura, dell’abbigliamento e delle calzature, nonché documenti sulle buone pratiche per i settori estrattivo e finanziario (si veda OECD, 2016a; OECD, 2016b; OECD, 2016c; OECD, 2017a e OECD, 2017b). Questi testi sono stati messi a punto in stretta collaborazione con Governi, imprese, sindacati e con la società civile. Gli approcci formulati nelle guide di settore sono in linea con l’approccio contenuto nella presente Guida, ma offrono raccomandazioni più dettagliate, adattate a contesti o settori specifici. Questa Guida non intende sostituire né modificare, bensì integrare le guide esistenti dell’OCSE, di settore o tematiche, in materia di RBC. In caso di domande, le imprese dovranno servirsi della guida più specifica e pertinente per le proprie attività, catena di fornitura o settore.

Altri strumenti dell’OCSE

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali sono citate in diversi strumenti dell’OCSE che rafforzano i legami tra la RBC e altri argomenti, tra cui: i Principi di governo societario del G20 e dell’OCSE; le Linee guida sul governo societario delle aziende pubbliche; gli Approcci comuni in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e il Dovere di diligenza ambientale e sociale; il Quadro d’intervento per gli investimenti; la Raccomandazione del Consiglio sugli appalti pubblici e la Raccomandazione del Consiglio volta a rafforzare l’azione di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (si veda OECD, 2015a; OECD, 2015b; OECD, 2016d; OECD, 2015c; OECD, 2015e e OECD, 2009).

Altre procedure e strumenti multilaterali

Per quanto riguarda le problematiche legate ai diritti umani, inclusi quelli dei lavoratori, questa Guida intende allinearsi ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione dell’OIL sui principi fondamentali e i diritti sul posto di lavoro, le Convenzioni e raccomandazioni dell’OIL citate nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e la Dichiarazione tripartita dell’OIL sui principi concernenti le imprese multinazionali e la politica sociale (si veda ONU, 2011; OIL, 1998 e OIL, 2017).



CAPITOLI DELLE LINEE GUIDA OCSE

I. Concetti e principi



Il primo capitolo delle Linee guida definisce i concetti e i principi che contestualizzano tutte le raccomandazioni dei capitoli successivi. Questi concetti e principi (ad es. l'osservanza delle leggi nazionali è il primo obbligo delle imprese) costituiscono la spina dorsale delle Linee guida e sottolineano le idee fondamentali alla base delle stesse.

II. Politiche imprenditoriali generali



Il secondo capitolo è il primo a contenere raccomandazioni specifiche per le imprese, sotto forma di politiche imprenditoriali generali, che impostano e stabiliscono un quadro di principi comuni per i capitoli successivi, e comprende alcune indicazioni importanti su come attuare il dovere di diligenza, affrontare gli impatti negativi, coinvolgere gli *stakeholders* e altre disposizioni.

III. Divulgazione di informazioni



Le informazioni chiare e complete sull'impresa sono importanti per diversi utenti. Il presente capitolo invita le imprese alla trasparenza nelle rispettive attività e a rispondere alle esigenze informative sempre più complesse provenienti dal pubblico.

IV. Diritti umani



Le imprese possono praticamente avere un impatto sull'intero spettro dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale ed è pertanto importante che adempiano alle proprie responsabilità. Questo nuovo capitolo delle Linee guida trae ispirazione ed è allineato al Quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare" e ai Principi guida sulle imprese e i diritti umani che rendono operativo tale quadro.

V. Occupazione e relazioni industriali



L'OIL è l'organo competente che fissa e si occupa degli standard internazionali in materia di lavoro e promuove i diritti fondamentali del lavoro, secondo i termini riconosciuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui Principi fondamentali e i diritti del lavoro. Questo capitolo è incentrato sul ruolo delle Linee guida nel promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, degli standard internazionali in materia di lavoro messi a punto dall'OIL.

VI. Ambiente



Il capitolo sull'ambiente fornisce alle imprese multinazionali un insieme di raccomandazioni per aumentare la loro performance ambientale e contribuire a massimizzare il loro contributo alla tutela dell'ambiente, con una gestione interna e una pianificazione migliori. Il testo qui contenuto riflette in larga misura i principi e gli obiettivi della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo e dell'Agenda 21.

VII. Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione



La concussione e la corruzione stanno danneggiando le



PER LE IMPRESE MULTINAZIONALI

istituzioni democratiche e il governo societario delle aziende. Le imprese svolgono un ruolo importante nella lotta a queste pratiche. L'OCSE si pone alla guida degli impegni a livello mondiale volti alla lotta alla corruzione per garantire una parità di condizioni operative alle imprese internazionali. Le raccomandazioni contenute nelle Linee guida sono fondate su di un ampio lavoro che l'OCSE ha già compiuto in questo campo.

VIII. Interessi del consumatore



Le Linee guida sollecitano le imprese a porre in atto pratiche di equità nelle operazioni commer-

ciali, di marketing e pubblicità e a garantire la qualità e l'affidabilità dei prodotti che offrono. Il capitolo trae ispirazione dal lavoro del Comitato OCSE per la politica dei consumatori del Comitato dei mercati finanziari, nonché di altre organizzazioni internazionali, ivi inclusa la Camera di commercio internazionale, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e le Nazioni Unite.

IX. Scienza e tecnologia



Il presente capitolo riconosce che le imprese multinazionali sono il principale canale per il

trasferimento della tecnologia oltre i confini, promuovendo tale trasferimento ai Paesi ospitanti ed offrire un contributo alle loro capacità di innovazione.

X. Concorrenza



Il presente capitolo è incentrato sull'importanza che le imprese multinazionali conducano le rispettive attività nel rispetto di tutte le leggi e le norme applicabili in materia di concorrenza, tenendo conto delle leggi in tal senso in vigore in tutte le giurisdizioni in cui le loro attività possono avere effetti anticoncorrenziali. Le imprese debbono astenersi da accordi che contrastano la concorrenza, che indeboliscono il funzionamento efficiente sia dei mercati nazionali sia di quelli internazionali.

XI. Fiscalità



Le Linee guida sono il primo strumento internazionale sulla responsabilità d'impresa a trattare la fiscalità e contribuiscono e traggono ispirazione da un corpus significativo di lavoro in materia, in particolare il Modello di convenzione fiscale dell'OCSE e il Modello di convenzione delle Nazioni Unite sulla doppia imposizione tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Questo importante capitolo contiene raccomandazioni fondamentali in materia di fiscalità.



I.

SINTESI SUL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA
RESPONSABILE



Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali riconoscono e incoraggiano il contributo positivo che le imprese possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e riconoscono altresì che le attività imprenditoriali possono dare luogo a impatti negativi per il governo societario, l'occupazione, i diritti umani, l'ambiente, la corruzione e i consumatori. Il dovere di diligenza è la procedura che le imprese dovrebbero attuare per individuare, prevenire, mitigare e rendere conto di come affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, nelle rispettive attività, nella catena di fornitura e nelle altre relazioni commerciali, come consigliato nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Un dovere di diligenza efficace dovrà essere sostenuto da un impegno a integrare la RBC nelle politiche imprenditoriali e nei sistemi di gestione, per permettere alle imprese di porre rimedio agli impatti negativi che causano o a cui contribuiscono. ►(Si veda la Figura 1)

IMPATTI NEGATIVI E RISCHIO

Il dovere di diligenza affronta gli impatti negativi effettivi o potenziali (rischi) legati ai seguenti temi trattati nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali: diritti umani, ivi inclusa l'occupazione e le relazioni industriali, ambiente, concussione e corruzione, divulgazione di informazioni e interessi dei lavoratori (tematiche RBC). Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali forniscono indicazioni dettagliate sul tipo di condotta raccomandato per ciascuna tematica RBC. La probabilità di impatti negativi cresce in situazioni in cui la condotta di un'impresa, le circostanze associate alla sua catena di fornitura o le relazioni commerciali non siano conformi alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Un rischio di impatti negativi può sussistere in presenza di una condotta potenziale non compatibile con le raccomandazioni contenute nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, perché comporta impatti che possono manifestarsi in futuro. ►(Si veda l'Allegato D1)

RIQUADRO 1. COMPRENDERE IL RISCHIO SECONDO LE LINEE GUIDA OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Per molte imprese, il termine "rischio" indica principalmente i rischi per l'impresa: il rischio finanziario, di mercato, di gestione, di reputazione, ecc. Le imprese si preoccupano della propria posizione sul mercato nei confronti degli altri concorrenti, della propria immagine e della sopravvivenza nel lungo termine, pertanto, quando trattano il tema del rischio, questo viene generalmente inteso come rischio per l'impresa stessa. Le Linee guida, tuttavia, si riferiscono alla probabilità di impatti negativi sulle persone, sull'ambiente e sulla società, che le imprese causano, a cui contribuiscono o a cui sono direttamente collegate. In altri termini, si tratta di un approccio al rischio rivolto verso l'esterno.

Le imprese possono individuare rischi riguardanti le tematiche RBC, cercando le divergenze tra le raccomandazioni contenute nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, da una parte, e le circostanze associate alle rispettive attività, catene di fornitura o rapporti commerciali, dall'altra. ►(Si veda l'Allegato D1)



PERCHÈ ATTUARE IL DOVERE DI DILIGENZA?

Alcune attività commerciali, prodotti o servizi comportano un rischio intrinseco, perché presentano la probabilità di causare o di contribuire o di essere direttamente collegati agli impatti negativi nelle tematiche RBC. In altri contesti, le attività commerciali potrebbero non presentare un rischio intrinseco, ma le circostanze (ad es. le questioni legate allo stato di diritto, la mancanza di applicazione di uno standard, la condotta delle relazioni commerciali) potrebbero condurre a rischi di impatto negativo. Il dovere di diligenza dovrebbe aiutare le imprese a prevedere e prevenire o mitigare tali impatti. In alcuni casi limitati, il dovere di diligenza potrebbe aiutare le imprese a decidere se proseguire o no attività o relazioni commerciali, oppure, in casi estremi, interromperli, perché il rischio di impatto negativo è troppo elevato o perché gli impegni di mitigazione non hanno avuto buon esito.

Impedire e mitigare con efficacia gli impatti negativi può, a sua volta, anche aiutare un'impresa a massimizzare i contributi positivi alla società, a migliorare le relazioni con i portatori di interesse e a proteggere la propria reputazione. Il dovere di diligenza può aiutare le imprese a creare maggior valore, per esempio individuando opportunità di riduzione dei costi; migliorando la comprensione dei mercati e delle fonti strategiche di approvvigionamento; rafforzando la gestione di attività specifiche dell'impresa e dei rischi operativi; diminuendo la probabilità di incidenti relativi alle questioni trattate nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e diminuendo l'esposizione ai rischi sistemici. Un'impresa può altresì attuare il dovere di diligenza per riuscire a rispettare i propri obblighi di legge relativi a specifiche tematiche RBC, come il lavoro locale, l'ambiente, il governo societario e le leggi penali o contro la corruzione.

CARATTERISTICHE DEL DOVERE DI DILIGENZA – GLI ASPETTI ESSENZIALI

● Il dovere di diligenza è preventivo.

La finalità del dovere di diligenza è innanzitutto quella di evitare di causare o di contribuire a impatti negativi sulle persone, sull'ambiente e sulla società e di prevenire gli impatti negativi direttamente collegati alle attività, ai prodotti o servizi, attraverso i rapporti commerciali. Quando non è possibile evitare il coinvolgimento in impatti negativi, il dovere di diligenza dovrebbe permettere alle imprese di mitigare tali impatti, impedirne nuovamente il ripetersi e, laddove pertinente, porvi rimedio.

● Il dovere di diligenza implica procedure e obiettivi molteplici.

Il concetto di dovere di diligenza in base alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali implica un insieme di procedure correlate tra loro, per individuare gli impatti negativi, prevenirli e mitigarli, seguire l'implementazione e i risultati e comunicare come vengono affrontati gli impatti negativi in relazione alle attività, alle catene di fornitura e alle altre relazioni commerciali delle imprese. Il dovere di diligenza dovrà costituire parte integrante del processo decisionale e della gestione dei rischi di un'impresa. In questa prospettiva, il dovere di diligenza (sebbene abbia una portata maggiore) può ispirarsi alle procedure transazionali tradizionali del dovere di diligenza sulle attività o a procedure del dovere di diligenza riconducibili al principio di "conosci la tua controparte/cliente" (KYC).



Integrare la RBC nelle politiche imprenditoriali e nei sistemi di gestione aiuta le imprese a prevenire gli impatti negativi nelle tematiche RBC e sostiene altresì un dovere di diligenza efficace, chiarendo la strategia dell'impresa, accrescendo la capacità del personale, garantendo la disponibilità delle risorse e comunicando un indirizzo chiaro proveniente dai vertici dell'impresa.

IL DOVERE DI DILIGENZA È COMMISURATO AL RISCHIO (BASATO SUL RISCHIO).

Il dovere di diligenza è basato sul rischio. Le misure che un'impresa intraprende per condurre l'attuazione del dovere di diligenza dovranno essere commisurate alla *gravità* e alla *probabilità* dell'impatto negativo. Quando la probabilità e la gravità di un impatto negativo sono elevate, il dovere di diligenza dovrà assumere una scala più ampia. Il dovere di diligenza dovrà altresì adattarsi alla *natura* dell'impatto negativo nelle tematiche RBC, quali i diritti umani, l'ambiente e la corruzione. Questo aspetto comporta un adattamento degli approcci ai rischi specifici e tenere conto di come questi rischi si ripercuotono su gruppi diversi, per esempio applicando una prospettiva di genere al dovere di diligenza. ►(Si veda l'Allegato D2)

● Il dovere di diligenza può comportare un ordine di priorità (basato sul rischio).

Laddove non sia possibile affrontare tutti gli impatti individuati in una sola volta, un'impresa dovrà stabilire un ordine di priorità per le azioni che intraprende, in base alla gravità e probabilità dell'impatto negativo. Una volta che gli impatti più significativi saranno stati individuati e affrontati, l'impresa dovrà proseguire ad affrontare gli impatti meno significativi. Quando un'impresa causa o contribuisce ad un impatto negativo nelle tematiche RBC dovrà sempre cessare le attività che causano o contribuiscono all'impatto e fornire misure rimediali o collaborare alle stesse. Il processo di assegnazione di un ordine di priorità è anche continuativo e, in alcuni casi, possono manifestarsi impatti negativi nuovi o emergenti, per i quali può essere stabilito un ordine di priorità, prima di passare a gestire impatti meno significativi. Nel caso di assegnazione di un ordine di priorità per i rischi concernenti i diritti umani, la gravità di un impatto negativo potenziale (per esempio quando un riscontro ritardato avrebbe un impatto irrimediabile) costituisce il fattore predominante nello stabilire l'ordine di priorità delle risposte dell'impresa. ►(Si veda l'Allegato D3-5)

● Il dovere di diligenza è dinamico.

Il processo di attuazione del dovere di diligenza non è statico ma continuativo, reattivo e mutevole e comprende cicli di feedback che permettono all'impresa di trarre insegnamenti da ciò che ha funzionato e da ciò che non ha funzionato. Le imprese dovranno prefiggersi il progressivo miglioramento dei propri sistemi e procedure per evitare e affrontare gli impatti negativi. Grazie al processo di attuazione del dovere di diligenza, un'impresa dovrebbe essere in grado di rispondere adeguatamente ai cambiamenti potenziali nel proprio profilo di rischio, di pari passo all'evolversi delle circostanze (ad es. le modifiche nel quadro normativo di un Paese, i rischi che emergono nel settore, lo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove relazioni commerciali).

● Il dovere di diligenza non trasferisce le responsabilità.

Nell'ambito di una relazione commerciale, a ciascuna impresa spetta la responsabilità di individuare e affrontare gli impatti negativi.

Le raccomandazioni sul dovere di diligenza delle Linee guida OCSE destinate alle imprese



SINTESI SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

multinazionali non intendono trasferire le responsabilità dai governi alle imprese o dalle imprese che causano o contribuiscono agli impatti negativi alle imprese direttamente collegate agli impatti negativi in virtù dei rapporti commerciali. Le Linee guida raccomandano, invece, che ciascuna impresa si assuma le proprie responsabilità in merito agli impatti negativi. Nei casi in cui gli impatti sono direttamente collegati alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'impresa, quest'ultima dovrà tentare, per quanto possibile, di utilizzare la capacità di esercitare la propria influenza per attuare il cambiamento, singolarmente o in collaborazione con altri.

- **Il dovere di diligenza riguarda gli standard di RBC riconosciuti a livello internazionale.**

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali contengono principi e standard di RBC conformi alle leggi applicabili e agli standard riconosciuti a livello internazionale. Le Linee guida specificano che il primo obbligo delle imprese consiste nel rispetto delle leggi nazionali in vigore nelle giurisdizioni in cui operano e/o sono domiciliate. Il dovere di diligenza può aiutare le imprese a osservare gli obblighi di legge sulle questioni concernenti le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. In Paesi dove le leggi e le norme nazionali entrano in conflitto con i principi e gli standard delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, il dovere di diligenza può altresì aiutare le imprese a onorare le suddette Linee guida, entro un limite tale da non infrangere il diritto nazionale. Le leggi nazionali possono altresì, in alcune istanze, richiedere che un'impresa agisca in relazione ad una tematica RBC (ad es. le leggi riguardanti specifiche tematiche RBC, quali la corruzione all'estero, la schiavitù moderna o i minerali provenienti da aree di conflitto o aree ad alto rischio).

- **Il dovere di diligenza è adeguato alla realtà dell'impresa.**

La natura e la misura del dovere di diligenza possono essere influenzate da fattori quali la dimensione dell'impresa, il contesto delle sue attività, il suo modello commerciale, la posizione che occupa in seno alle catene di fornitura e la natura dei suoi prodotti o servizi. Le imprese di grandi dimensioni, con attività su vasta scala e molti prodotti o servizi, potrebbero avere necessità di sistemi più formalizzati e ampi per individuare con efficacia i rischi e gestirli rispetto alle imprese più piccole, con una gamma limitata di prodotti o servizi. ►(Si vedano l'Allegato D6-7 e la Tabella 4)

- **Il dovere di diligenza può essere adattato per affrontare le limitazioni derivanti dalla collaborazione con i propri partner commerciali.**

Le imprese potrebbero incontrare limitazioni pratiche e giuridiche al modo in cui possono influenzare o condizionare i rapporti commerciali al fine di cessare, prevenire o mitigare gli impatti negativi o porvi rimedio. Le imprese, in particolare le PMI, potrebbero non avere il potere di mercato per influenzare le proprie relazioni commerciali, pertanto possono tentare di superare queste difficoltà attraverso contratti di gestione, requisiti di preselezione, patti parasociali, contratti di licenza o di franchising ed anche attraverso impegni di collaborazione volti a riunire la capacità di esercitare la propria influenza in seno alle associazioni di categoria o alle iniziative comprendenti più settori.

- **Il dovere di diligenza risulta informato grazie al coinvolgimento degli stakeholders.**

I portatori di interesse (*stakeholders*) sono soggetti o gruppi i cui interessi potrebbero risentire delle attività di un'impresa. Il loro coinvolgimento è caratterizzato da una comunicazione

2. Gli esempi di stakeholders comprendono lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, sindacati (ivi inclusi quelli internazionali), membri della comunità, organizzazioni della società civile, investitori e associazioni di categoria professionali e commerciali.



bidirezionale e prevede la condivisione puntuale delle informazioni pertinenti, necessarie affinché le parti interessate prendano decisioni informate, in un formato da loro comprensibile e accessibile. Per assumere rilevanza, il coinvolgimento comporta la buona fede di tutte le parti. Il coinvolgimento significativo dei portatori di interesse è importante durante l'intero processo di attuazione del dovere di diligenza. In particolare, quando un'impresa potrebbe causare o contribuire o potrebbe aver causato o contribuito a un impatto negativo, sarà importante il coinvolgimento degli *stakeholders* o dei titolari dei diritti che hanno subito un impatto o possono avere potenzialmente subito un impatto. Per esempio, in base alla natura dell'impatto negativo che si affronta, tale coinvolgimento potrebbe comprendere la partecipazione e la condivisione di risultati di valutazioni in loco, la realizzazione di misure di mitigazione del rischio, il monitoraggio continuativo e la messa a punto di meccanismi di vertenza.³

● **Il dovere di diligenza comporta una comunicazione continuativa.**

Comunicare le informazioni sulle procedure, i risultati e i piani riguardanti il dovere di diligenza fa parte del processo stesso di attuazione del dovere di diligenza e permette all'impresa di rafforzare la fiducia nelle sue azioni e decisioni e dimostrare la sua buona fede. Un'impresa dovrà rendere conto di come individua e affronta gli impatti negativi, effettivi o potenziali, e comunicare in questo senso. Le informazioni dovranno essere accessibili ai destinatari interessati (ad es. *stakeholders*, investitori, consumatori, ecc.) ed essere sufficienti per dimostrare l'adeguatezza della risposta di un'impresa agli impatti. La comunicazione dovrà avvenire tenendo in giusta considerazione la riservatezza commerciale e altre problematiche di concorrenza⁴ o di sicurezza. Sono diverse le strategie che potrebbero rivelarsi utili per comunicare nella misura possibile, rispettando al tempo stesso le questioni di riservatezza. ►(Si veda l'Allegato D47)

RIQUADRO 2. COLLABORARE ALL'ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA

Le imprese possono collaborare a livello di settore o di più settori e con i portatori di interesse per l'intera durata del processo di attuazione del dovere di diligenza, sebbene alle imprese stesse spetti sempre la responsabilità di garantire che il rispettivo dovere di diligenza venga attuato con efficacia. La collaborazione può essere intrapresa, per esempio, per mettere in comune le conoscenze, accrescere la capacità di esercitare la propria influenza e aumentare le misure efficaci. La condivisione dei costi e i risparmi sono spesso un vantaggio per la collaborazione tra settori e possono rivelarsi particolarmente utili per le PMI. ►(Si veda l'Allegato D12)

Sebbene in molti casi le imprese possano collaborare al dovere di diligenza senza infrangere le leggi in materia di concorrenza, le stesse imprese, e le iniziative di collaborazione in cui sono coinvolte, vengono incoraggiate ad adottare misure proattive per comprendere le problematiche legate al diritto della concorrenza nella loro giurisdizione ed evitare le attività che possono costituire una violazione di tali leggi. ►(Si veda l'Allegato D13)

3. L'Allegato D8 fornisce una spiegazione dei termini "portatori di interesse pertinenti", "parti interessate che subiscono un impatto o subiscono potenzialmente un impatto" e "titolari dei diritti". L'Allegato D8-11 fornisce maggiori informazioni sul coinvolgimento degli *stakeholders*.

4. Le problematiche concernenti la concorrenza dovranno essere interpretate alla luce del diritto applicabile in materia di concorrenza.

IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA






IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA

Tenendo conto del fatto che il dovere di diligenza dovrà essere commisurato al rischio e adeguato alle circostanze specifiche e al contesto di un'impresa, la sezione che segue illustra le misure: (1) per integrare la RBC nelle politiche imprenditoriali e nei sistemi di gestione dell'impresa; per attuare il dovere di diligenza (2) individuando gli impatti negativi, effettivi o potenziali nelle tematiche RBC, (3) cessando, prevenendo o mitigando tali impatti, (4) seguendo l'implementazione e i risultati, (5) comunicando il modo in cui si affrontano gli impatti; e (6) permettendo di adottare misure rimediali, laddove opportuno. ►(Si veda la Figura 1)

Le azioni pratiche previste non intendono rappresentare una lista esauriente di misure per il dovere di diligenza. Non ogni azione pratica sarà adeguata per ogni situazione. Analogamente, azioni pratiche o misure di implementazione aggiuntive, non descritte nella presente Guida, potrebbero essere utili in alcune situazioni.

FIGURA 1. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA E MISURE DI SOSTEGNO



INTEGRARE LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE E DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'IMPRESA

- 1.1 Elaborare, adottare e diffondere una combinazione di politiche imprenditoriali nelle tematiche RBC, che esprima l'impegno dell'impresa ad aderire ai principi e agli standard contenuti nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali nonché i suoi piani per attuare il dovere di diligenza pertinenti rispetto alle attività dell'impresa, alla sua catena di fornitura e ai rapporti commerciali.

► (Si veda l'Allegato D14-15)

* AZIONI PRATICHE

- a. Esaminare e aggiornare le politiche imprenditoriali esistenti nelle tematiche RBC (ad es. occupazione, diritti umani, ambiente, divulgazione di informazioni, tutela dei consumatori, governo societario, lotta alla corruzione e alla concussione) per allinearle ai principi e agli standard delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.
- b. Mettere a punto politiche imprenditoriali specifiche sui rischi più significativi per l'impresa, partendo dai risultati della valutazione del rischio, per fornire una guida sull'approccio specifico dell'impresa per affrontare tali rischi. Valutare di far rientrare i piani dell'impresa sul dovere di diligenza in tali politiche imprenditoriali.
- c. Mettere a disposizione del pubblico le politiche dell'impresa per le tematiche RBC, ad es. sul sito web dell'impresa, presso i suoi locali e, quando opportuno, nelle lingue locali.
- d. Comunicare le misure d'intervento ai dipendenti pertinenti dell'impresa e agli altri lavoratori, ad es. in occasione dell'orientamento e della formazione del personale e con cadenza periodica, nella misura necessaria per tenerli aggiornati.
- e. Rinnovare le misure d'intervento dell'impresa, di pari passo con l'emergere e l'evolversi dei rischi nelle sue attività, nella catena di fornitura e nelle altre relazioni commerciali che la riguardano.



- 1.2 Cercare di includere le politiche dell'impresa in tema di RBC negli organi di vigilanza della stessa. Integrare le politiche dell'impresa in tema di RBC nei sistemi di gestione, in modo tale che siano implementate come parte dell'ordinaria attività, tenendo conto dei requisiti di indipendenza, autonomia e struttura giuridica di questi organi previsti dalla legge e dalle regolamentazioni nazionali.

*** AZIONI PRATICHE**

- a. Assegnare la vigilanza e la responsabilità del dovere di diligenza nelle tematiche RBC ai vertici aziendali e affidare responsabilità più ampie al consiglio di amministrazione. ►(Si veda l'Allegato D16)
- b. Attribuire la responsabilità di applicare specifici aspetti delle politiche imprenditoriali presso tutti gli uffici rilevanti, con particolare attenzione ai lavoratori le cui azioni e decisioni comportano maggiori probabilità di accrescere o ridurre i rischi. ►(Si veda l'Allegato D16)
- c. Ampliare o adattare le informazioni e i sistemi esistenti di tenuta della documentazione per raccogliere informazioni sulle procedure di *due diligence*, le decisioni assunte e le risposte date.
- d. Creare canali di comunicazione o servirsi dei canali comunicazione esistenti tra i vertici aziendali e gli uffici preposti all'attuazione, per condividere e documentare le informazioni su rischi e i processi decisionali.
- e. Incoraggiare l'allineamento tra team e unità operative sulle politiche imprenditoriali per la RBC. Questo potrebbe avvenire, per esempio, creando gruppi o comitati dediti a più funzioni, per condividere le informazioni e le decisioni sui rischi e includendo, nel processo decisionale, le unità operative che possono avere un impatto sull'osservanza delle politiche imprenditoriali nelle tematiche RBC. ►(Si veda l'Allegato D16)
- f. Formare i lavoratori per aiutarli a comprendere e implementare aspetti pertinenti delle politiche imprenditoriali volte all'RBC e mettere a disposizione risorse adeguate, commisurate all'ampiezza del dovere di diligenza.
- g. Mettere a punto incentivi per i lavoratori e le unità operative che siano compatibili con le politiche imprenditoriali per la RBC.
- h. Ampliare o adattare le procedure esistenti di vertenza per i lavoratori, o prendere spunto dalle stesse, per portare alla luce questioni o reclami nelle tematiche RBC (ad es. pratiche lavorative, corruzione, governo societario).
- i. Elaborare procedure per rispondere o, laddove opportuno, fornire rimedi in situazioni in cui le politiche imprenditoriali in materia di RBC non sono osservate (ad es. attraverso il reperimento di informazioni aggiuntive, il potenziamento della capacità o azioni/sanzioni disciplinari).



1.3 Integrare le aspettative e le politiche imprenditoriali sulla RBC nelle collaborazioni con fornitori e altre relazioni commerciali. ▶ *(Si veda l'Allegato D18)*

AZIONI PRATICHE

- a. Comunicare aspetti fondamentali delle politiche imprenditoriali volte all'RBC ai fornitori e ad altre relazioni commerciali di rilievo.
- b. Inserire condizioni e aspettative sulle tematiche RBC nei contratti di fornitura o di rapporto commerciale o in altre forme di accordo scritto.
- c. Formulare e attuare procedure di preselezione sul dovere di diligenza nei rapporti con i fornitori e nelle altre relazioni commerciali, laddove possibile, adattando tali procedure ai rischi e al contesto specifici, per concentrare l'attenzione sulle tematiche RBC che sono state individuate come rilevanti per le relazioni commerciali e le rispettive attività o aree di operatività.
- d. Mettere a disposizione risorse adeguate e fare formazione ai fornitori e ad altri soggetti coinvolti nelle relazioni commerciali, per permettere loro di comprendere e applicare le pertinenti politiche imprenditoriali nelle tematiche RBC e attuare il dovere di diligenza.
- e. Cercare di comprendere e affrontare le barriere che derivano dal modo di operare dell'impresa e che potrebbero ostacolare la capacità di fornitori e di altri soggetti coinvolti nelle relazioni commerciali di attuare le politiche imprenditoriali di RBC, come le pratiche di acquisto e gli incentivi commerciali dell'impresa.

INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, AI PRODOTTI O SERVIZI DELL'IMPRESA

- 2.1 Condurre un ampio esercizio esplorativo di analisi (*scoping*) per individuare tutte le aree dell'attività dell'impresa, le sue varie attività e relazioni, ivi incluse le catene di fornitura, dove i rischi nelle tematiche RBC hanno maggiore probabilità di essere presenti e significativi. Gli elementi pertinenti comprendono, tra l'altro, informazioni settoriali, geografiche, di prodotto e sui fattori di rischio per l'impresa, ivi inclusi i rischi conosciuti che l'impresa ha affrontato o a cui probabilmente dovrà fare fronte. L'esercizio di analisi dovrebbe permettere di stabilire un ordine di priorità iniziale delle più significative aree di rischio da sottoporre ad un'ulteriore valutazione. Per le imprese con minore eterogeneità di attività, in particolare le imprese più piccole, potrebbe non essere necessario condurre un'analisi esplorativa, prima di individuare e stabilire l'ordine di priorità di impatti specifici. ►(Si veda l'Allegato D19-22)

✳ AZIONI PRATICHE

- a. Formulare un quadro iniziale di alto livello delle aree operative dell'impresa e dei tipi di relazioni commerciali, per comprendere quali informazioni sarà pertinente raccogliere.
- b. Raccogliere informazioni per comprendere i rischi di impatti negativi di livello elevato, riguardanti il settore (per es. prodotti e catene di fornitura, servizi e altre attività), l'area geografica (ad es. governo societario e stato di diritto, conflitti, impatti negativi pervasivi su diritti umani e ambiente) oppure i fattori di rischio specifici per l'impresa (per es. casi conosciuti di corruzione, cattiva condotta, implementazione di standard di RBC). ►(Si veda l'Allegato D20) Le fonti potrebbero comprendere rapporti di governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, rappresentanti dei lavoratori e sindacati, istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), media e altri esperti. ►(Si veda l'Allegato D21-22)
- c. In caso di carenze informative, consultare le parti interessate e gli esperti pertinenti.
- d. Tenere conto delle informazioni ottenute attraverso sistemi di segnalazione preventiva (ad es. linee di assistenza) e meccanismi di reclamo.
- e. Individuare le aree di rischio più significative per l'RBC e stabilire un ordine di priorità per tali aree, da considerare come punto di partenza per una valutazione più approfondita degli impatti potenziali ed effettivi.
- f. Esaminare i risultati dell'esercizio esplorativo di analisi su base regolare.
- g. Aggiornare l'esercizio esplorativo di analisi con nuove informazioni, ogniqualvolta l'impresa apporti cambiamenti significativi, come: operare da un nuovo Paese; sviluppare una nuova linea di prodotto o servizio che differisca significativamente dalle linee esistenti; cambiare i metodi di immissione sul mercato di un prodotto o un servizio; ristrutturare o impegnarsi in nuove forme di relazioni commerciali (ad es. fusioni, acquisizioni, nuovi clienti e mercati).



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI
ALLE ATTIVITÀ, AI PRODOTTI O SERVIZI DELL'IMPRESA

2.2 Partendo dalle aree di rischio significative identificate, condurre valutazioni iterative e sempre più approfondite delle operazioni per le quali è stato stabilito un ordine di priorità, dei fornitori e delle altre relazioni commerciali, per individuare e valutare gli impatti negativi specifici, effettivi e potenziali sulla RBC. ►(Si veda l'Allegato D23-28)

* AZIONI PRATICHE

- a. Mappare le attività operative, i fornitori e le altre relazioni commerciali dell'impresa, ivi incluse le relative catene di fornitura, pertinenti al rischio per il quale è stato stabilito un ordine di priorità.
- b. Catalogare gli specifici standard e le tematiche RBC applicabili al rischio in fase di valutazione, ivi incluse le disposizioni pertinenti tratte dalle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, nonché le leggi nazionali e gli orientamenti internazionali e settoriali per le tematiche RBC.
- c. Ottenere, laddove opportuno e possibile, informazioni adeguate sulle relazioni commerciali non comprese nei rapporti vincolati contrattualmente (ad es. subfornitori non rientranti nel "livello 1"). Stabilire procedure, individualmente o congiuntamente, per valutare il profilo di rischio di livelli di rapporto secondari, ivi incluso esaminando le valutazioni esistenti e collaborando con attori intermedi e "punti di controllo" nella catena di fornitura, per valutare le rispettive pratiche sul dovere di diligenza, comparandole alle indicazioni di questa Guida.
- d. Valutare la natura e la scala degli impatti effettivi e potenziali collegati alle attività per le quali è stato stabilito un ordine di priorità, ai fornitori o alle altre relazioni commerciali (ad es. quale tematica RBC rischia un impatto, in che modo, l'ambito dell'impatto, ecc.). Laddove disponibili, utilizzare le informazioni tratte dagli studi di impatto ambientale dell'impresa o di terzi (EIA), da studi di impatto ambientale e sociale (ESIA), da studi di impatto sui diritti umani (HRIA), dalla revisione legale, dai sistemi di gestione della *compliance* in materia di corruzione, dagli audit finanziari (per la divulgazione di informazioni), dalle ispezioni sulla salute e sicurezza e sulle condizioni di lavoro e ogni altra valutazione pertinente delle relazioni commerciali condotta dall'impresa o tramite iniziative di settore o iniziative condivise da più *stakeholders*, ivi incluse le verifiche ambientali, sociali e delle condizioni di lavoro, le valutazioni sulla corruzione e le procedure "conosci il tuo cliente"(KYC).
- e. Individuare le attività che potrebbero non essere condotte entro un quadro istituzionale e giuridico appropriato e sufficiente a tutelare i diritti di tutti i soggetti e le imprese coinvolte.
- f. Valutare i rischi per l'RBC prima di una proposta di attività imprenditoriale (ad es. un'acquisizione, una ristrutturazione, l'ingresso su di un nuovo mercato, lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio), cercando di prevedere in che modo l'attività proposta e le relative relazioni commerciali potrebbero avere impatti negativi su specifiche tematiche RBC.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, AI PRODOTTI O SERVIZI DELL'IMPRESA

- g. Rivalutare gli impatti a intervalli regolari, nella misura necessaria: prima di decisioni di primaria importanza o di cambiamenti nell'attività (ad es. ingresso sul mercato, lancio di un prodotto, modifiche a una politica imprenditoriale o modifiche più ampie all'attività); in risposta o in previsione di modifiche del contesto in cui si opera (ad es. tensioni sociali crescenti) e, su base periodica, per tutta la durata di un'attività o di un rapporto commerciale.
- h. Per gli impatti sui diritti umani, consultare e coinvolgere i titolari dei diritti che hanno subito e che potenzialmente subiranno un impatto, ivi inclusi i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, nella raccolta di informazioni sugli impatti negativi e sui rischi, tenendo conto delle barriere potenziali ad un efficace coinvolgimento delle parti interessate. Laddove non sia possibile consultarsi direttamente con i titolari dei diritti, valutare alternative ragionevoli, come consultare fonti credibili, indipendenti e competenti, ivi inclusi soggetti difensori dei diritti umani, sindacati e gruppi della società civile. Consultare i titolari dei diritti che hanno potenzialmente subito un impatto, sia prima che durante progetti o attività che possano riguardarli (ad es. attraverso valutazioni in loco). ►(Si veda l'Allegato D8-11 e D25)
- i. Nel valutare gli impatti legati ai diritti umani, prestare particolare attenzione ai potenziali impatti negativi su individui appartenenti a gruppi o popolazioni, che potrebbero presentare un rischio elevato di vulnerabilità o marginalizzazione, e ai diversi rischi che donne e uomini potrebbero dover affrontare.
- j. Per le imprese con molteplici entità che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionali, offrire sostegno alle entità locali nella conduzione delle rispettive valutazioni.

2.3 Valutare il coinvolgimento dell'impresa negli impatti negativi, effettivi o potenziali, individuati al fine di stabilire risposte adeguate (si vedano i punti 3.1 e 3.3). Valutare, nello specifico, l'eventualità che l'impresa: abbia causato (o potrebbe causare) l'impatto negativo; abbia contribuito (o potrebbe contribuire) all'impatto negativo; o l'eventualità che l'impatto negativo sia (o potrebbe essere) collegato direttamente alle sue attività, prodotti o servizi in virtù di un rapporto commerciale. ►(Si veda l'Allegato D29-30)

✳ AZIONI PRATICHE

- a. Consultarsi con i soggetti coinvolti nelle relazioni commerciali, con altre imprese rilevanti e altre parti interessate.
- b. Consultarsi con le parti interessate e i titolari dei diritti che abbiano subito un impatto o con i loro legittimi rappresentanti.
- c. Ricorrere a esperti della materia, interni o esterni, laddove necessario.
- d. Qualora le parti interessate o i titolari dei diritti che subiscono un impatto non siano d'accordo con la valutazione dell'impresa circa il proprio



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, AI PRODOTTI O SERVIZI DELL'IMPRESA

coinvolgimento con qualsiasi impatto negativo, effettivo o potenziale, collaborare in buona fede con i meccanismi legittimi, studiati per contribuire a risolvere le controversie e fornire misure rimediali. ►(Si veda l'Allegato D51-52)

- 2.4 Attingendo dalle informazioni ottenute sugli impatti negativi, effettivi e potenziali, laddove necessario, stabilire un ordine di priorità dei rischi e degli impatti, al fine di agire, in base alla gravità e alla probabilità. Laddove non sia possibile affrontare immediatamente tutti gli impatti negativi potenziali ed effettivi assumerà rilevanza stabilire un ordine di priorità. Una volta che gli impatti più significativi saranno stati individuati e gestiti, l'impresa dovrà proseguire affrontando gli impatti meno significativi.**

►(Si veda l'Allegato D3-5 e D31)

*** AZIONI PRATICHE**

- a. Individuare quali impatti potenziali o effettivi possono essere affrontati subito, almeno in certa misura (ad es. aggiornare termini contrattuali con fornitori, modificare protocolli di verifica per concentrarsi sui rischi che potrebbero essere stati trascurati durante le verifiche passate).
- b. Stabilire un ordine di priorità per agire con riguardo ad attività che causano o contribuiscono agli impatti negativi nelle tematiche RBC, sulla base del coinvolgimento con gli impatti negativi, valutato dall'impresa, secondo quanto previsto al punto 2.3.
- c. Per gli impatti che coinvolgono le relazioni commerciali, valutare la misura in cui tali rapporti prevedono adeguate politiche e processi per individuare, prevenire e mitigare i rischi rilevanti in materia di RBC.
- d. Laddove non sia possibile affrontare tutti gli impatti negativi, reali e potenziali, direttamente collegati alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'impresa in virtù di rapporti commerciali (o affrontarli nella massima misura auspicabile), valutare la probabilità e la gravità degli impatti o dei rischi individuati per comprendere per quali questioni stabilire un ordine di priorità di azione.
- e. Consultarsi con le imprese con cui si intrattengono relazioni commerciali, con altre imprese rilevanti e con le parti interessate e i titolari dei diritti che hanno subito o rischiano potenzialmente di subire un impatto, per definire un ordine di priorità in merito alle decisioni.
- f. Laddove necessario, avvalersi di competenze adeguate, interne o esterne.

PORRE FINE, PREVENIRE E MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI

- 3.1 Cessare le attività che causano o contribuiscono agli impatti negativi nelle tematiche RBC, sulla base di una valutazione dell'impresa circa il suo coinvolgimento negli impatti negativi, secondo quanto previsto al punto 2.3. Sviluppare e attuare appositi piani diretti a prevenire e mitigare potenziali (futuri) impatti negativi. ►(Si veda l'Allegato D32-33)

* AZIONI PRATICHE

- a. Affidare ai vertici aziendali la responsabilità di garantire che le attività che causano o contribuiscono agli impatti negativi cessino e di prevenire le attività che potrebbero in futuro causare impatti negativi o contribuirvi.
- b. Nel caso di azioni complesse o di azioni che potrebbe essere difficile interrompere per questioni operative, contrattuali o giuridiche, realizzare una tabella di marcia che indichi come cessare le attività che causano impatti negativi o vi contribuiscono, coinvolgendo i consulenti legali interni, le parti interessate e i titolari dei diritti che hanno subito un impatto o potenzialmente suscettibili di subirne uno.
- c. Aggiornare le politiche aziendali per fornire una guida su come evitare ed affrontare gli impatti negativi in futuro e per garantirne l'implementazione.
- d. Offrire una formazione pratica per il personale addetto e gli organi direttivi dell'impresa.
- e. Consultare i risultati della valutazione del rischio per aggiornare e rafforzare i sistemi di gestione al fine di monitorare meglio le informazioni e segnalare i rischi prima che si verifichino gli impatti negativi. ►(Si veda la Sezione 1.2)
- f. Consultarsi e collaborare con le parti interessate e i titolari dei diritti che subiscono un impatto o che potenzialmente lo subirebbero, nonché con i rispettivi rappresentanti, per elaborare azioni adeguate e implementare il piano. ►(Si veda l'Allegato D 8-1)
- g. Nel caso di impatti collettivi o cumulativi (ad es. nel caso in cui l'impresa è solo una delle numerose entità che contribuiscono al verificarsi di un impatto negativo) e se opportuno, cercare di collaborare con le altre entità coinvolte per cessare gli impatti e prevenire che si verifichino nuovamente oppure prevenire il concretizzarsi di rischi, ad es. attraverso iniziative di settore e collaborazione con i governi. ►(Si veda l'Allegato Riquadro 6)
- h. Nei casi in cui l'impresa contribuisca agli impatti negativi o ai rischi causati da un'altra entità, essa dovrà adottare le misure necessarie per cessare o prevenire il fatto di contribuirvi, come sopra descritto, anche partendo dalla capacità di esercitare la propria influenza, o utilizzandola per mitigare nella misura massima qualsiasi impatto residuo. ►(Si veda la Sezione 3.2 (c) – (e) e l'Allegato D34)



3.2 In base all'ordine di priorità stabilito dall'impresa (si veda la Sezione 2.4), mettere a punto e attuare piani per tentare di prevenire o mitigare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, nelle tematiche RBC, che siano direttamente collegati alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'impresa, in virtù di rapporti commerciali. Le risposte appropriate ai rischi associati alle relazioni commerciali possono talvolta comprendere: la prosecuzione del rapporto per tutta la durata dell'impegno di mitigazione del rischio; la sospensione temporanea della relazione, proseguendo al tempo stesso con la mitigazione del rischio in modo continuativo; oppure l'interruzione del rapporto commerciale sia dopo tentativi falliti di mitigazione, sia nel caso in cui l'impresa ritenga che la mitigazione non sia possibile, sia per la gravità dell'impatto negativo. Una decisione di interruzione dovrà tenere conto dei potenziali impatti negativi, sociali ed economici. Questi piani dovranno indicare nel dettaglio le azioni che l'impresa adotterà, nonché le sue aspettative con riguardo a fornitori, acquirenti e altre relazioni commerciali. ►(Si veda l'Allegato D34-40)

✱ AZIONI PRATICHE

- a. Assegnare le responsabilità per l'elaborazione, l'implementazione il monitoraggio dei suddetti piani.
- b. Sostenere o collaborare con le imprese rilevanti coinvolte nelle relazioni commerciali nel mettere a punto piani adatti allo scopo, per prevenire e mitigare gli impatti negativi individuati entro tempi ragionevoli e chiaramente definiti, utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi per definire e misurare il miglioramento (talvolta definiti "piani di azione correttivi"). ►(Si veda l'Allegato D38)
- c. Utilizzare la capacità di esercitare la propria influenza, per quanto possibile, per sollecitare il partner della relazione commerciale a prevenire o mitigare gli impatti negativi o i rischi. ►(Si veda l'Allegato D36 e 40)
- d. Se l'impresa non dispone di sufficiente capacità di esercitare la propria influenza, valutare come accrescere tale capacità di influenza sulla relazione commerciale, ivi incluso, per esempio, facendo intervenire i vertici aziendali e attraverso incentivi commerciali. Collaborare, per quanto possibile, con altri attori per accrescere ed esercitare una capacità collettiva di esercitare la propria influenza, per esempio attraverso approcci collaborativi in seno alle associazioni di categoria o attraverso la collaborazione con i governi. ►(Si veda l'Allegato D37)
- e. Per prevenire gli impatti negativi potenziali (futuri) e affrontare quelli effettivi, tentare di accrescere la capacità di esercitare la propria influenza nelle relazioni commerciali nuove ed esistenti, ad es. attraverso politiche imprenditoriali o codici di condotta, contratti, accordi scritti o l'utilizzo del potere di mercato. ►(Si veda la Sezione II, 1.3 e l'Allegato D36)
- f. Per gli impatti sui diritti umani, incoraggiare le entità che causano impatti negativi o vi contribuiscono a consultare e collaborare con i titolari dei diritti, che subiscono un



PORRE FINE, PREVENIRE E MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI

- impatto o potenzialmente lo subirebbero, o i rispettivi rappresentanti, nel mettere a punto e nell'attuare piani di azione correttivi. ►(Si veda l'Allegato D8-11)
- g. Sostenere i fornitori rilevanti ed altri attori delle relazioni commerciali nella prevenzione o mitigazione degli impatti negativi o dei rischi, ad es. attraverso la formazione, il potenziamento delle strutture o il rafforzamento dei rispettivi sistemi di gestione, perseguendo un continuo miglioramento. ►(Si veda l'Allegato D38)
- h. Valutare di interrompere la relazione con il fornitore o altre relazioni commerciali, come ultima soluzione, dopo tentativi falliti di prevenire o mitigare gli impatti negativi gravi; quando gli impatti negativi sono irrimediabili; quando non vi sia una ragionevole prospettiva di cambiamento; oppure quando siano individuati impatti negativi o rischi gravi e l'entità che causa l'impatto non agisce immediatamente per prevenirlo o mitigarlo. Eventuali piani per interrompere la relazione dovranno altresì tenere conto dell'importanza che il fornitore o la relazione commerciale rivestono per l'impresa, delle implicazioni legali derivanti dal proseguire oppure terminare la relazione, di come l'interruzione possa concretamente cambiare gli impatti, nonché delle informazioni credibili sui potenziali impatti negativi, sociali ed economici, relativi alla decisione di interrompere la relazione. ►(Si veda l'Allegato D39)
- i. Se un'impresa decide di proseguire il rapporto commerciale, dovrà essere preparata a rendere conto dei propri impegni continuativi nel mitigare il rischio ed essere consapevole dei rischi di reputazione, finanziari o legali legati alla prosecuzione della relazione.
- J. Incoraggiare ad agire le autorità competenti nel Paese in cui l'impatto è avvenuto, ad es. attraverso ispezioni, imposizione e applicazione delle leggi e delle normative esistenti. ►(Si veda Riquadro 6)

MONITORARE L'IMPLEMENTAZIONE E I RISULTATI

- 4.1 Monitorare l'attuazione e l'efficacia delle attività di dovere di diligenza dell'impresa, per esempio le sue misure per individuare, prevenire, mitigare gli impatti e, laddove opportuno, sostenere le misure rimediali, ivi incluso nei rapporti commerciali. Avvalersi delle lezioni apprese durante il monitoraggio per migliorare queste pratiche in futuro. ►(Si veda l'Allegato D41-45)

✳ AZIONI PRATICHE

- a. Monitorare e seguire l'implementazione e l'efficacia degli impegni, delle attività e degli obiettivi riguardanti il dovere di diligenza, interni all'impresa, ad es. conducendo revisioni o verifiche periodiche, interne o tramite terzi, dei risultati conseguiti, comunicandoli ai livelli pertinenti all'interno dell'impresa.
- b. Eseguire valutazioni periodiche delle relazioni commerciali, per verificare che siano portate avanti le misure di mitigazione del rischio o per convalidare l'effettiva prevenzione o mitigazione degli impatti negativi.
- c. Per gli impatti sui diritti umani che l'impresa ha o potrebbe avere causato o ai quali ha o potrebbe avere contribuito, cercare di consultarsi e collaborare con i titolari dei diritti che hanno subito un impatto o che potenzialmente lo subirebbero, ivi inclusi i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati. ►(Si veda l'Allegato D8-11)
- d. Tentare di incoraggiare revisioni periodiche delle iniziative rilevanti condivise da più *stakeholders* e iniziative di settore di cui l'impresa fa parte, ivi incluso l'allineamento con la presente Guida, e la rispettiva utilità per l'impresa nell'individuare, prevenire o mitigare gli impatti negativi collegati alla sua attività, tenendo conto dell'indipendenza di queste iniziative. ►(Si veda l'Allegato D12)
- e. Individuare gli impatti negativi o i rischi che potrebbero essere stati trascurati in precedenti *due diligence* dell'impresa e tenerne conto in futuro.
- f. Includere quanto appreso in passato nel processo di attuazione del dovere di diligenza dell'impresa, al fine di migliorare il processo e i risultati in futuro. ►(Si veda l'Allegato D44)

COMUNICARE SU COME L'IMPRESA AFFRONTA GLI IMPATTI

- 5.1 Comunicare all'esterno le informazioni pertinenti sulle politiche imprenditoriali, le procedure e le attività legate alla *due diligence*, condotte per individuare e affrontare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, ivi inclusi i risultati e gli esiti di tali attività.

►(Si veda l'Allegato D46-47)

✱ AZIONI PRATICHE

- a. Riferire pubblicamente le informazioni pertinenti in tema di procedure di dovuta diligenza, tenendo in giusta considerazione la riservatezza commerciale e altre questioni di concorrenza o sicurezza, ad es. attraverso le relazioni annuali sulla sostenibilità e responsabilità sociale dell'impresa o altre forme adeguate di pubblicità e trasparenza. Includere le politiche imprenditoriali volte alle tematiche RBC; le informazioni sulle misure adottate per inserire l'RBC nelle politiche imprenditoriali e nei sistemi di gestione; le aree individuate di rischio significativo dell'impresa; gli impatti negativi significativi o i rischi individuati, classificati secondo la priorità e valutati; includere altresì i criteri di priorità; le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o mitigare tali rischi, ivi incluse, laddove possibile, le tempistiche stimate e i parametri per il miglioramento e relativi risultati; le misure per seguire l'implementazione e la fornitura di qualsiasi misura di rimedio o collaborazione alla stessa.
- b. Pubblicare le suddette informazioni in un modo facilmente accessibile e appropriato, per esempio sul sito web dell'impresa, presso i locali dell'impresa e nelle lingue locali.
- c. Per gli impatti sui diritti umani che l'impresa causa o a cui contribuisce, essere preparati a comunicare le informazioni suddette ai titolari dei diritti che hanno subito un impatto o che potenzialmente lo subirebbero, in modo tempestivo, sensibile dal punto di vista culturale e accessibile, in particolare quando tali soggetti (o qualcuno per loro conto) sollevano le problematiche in questione.

►(Si veda la Sezione II, 2.4 e la Sezione II, 2.12)

FORNIRE MISURE RIMEDIALI O COLLABORARE ALLE STESSE, LADDOVE OPPORTUNO

6.1 Quando l'impresa rileva di aver causato impatti negativi o di avervi contribuito, affrontare tali impatti fornendo misure rimediali o collaborare alle stesse.

► (Si veda la Sezione 2.3 e l'Allegato D48-50)

✳ AZIONI PRATICHE

- a. Tentare di riportare il soggetto o i soggetti colpiti nella situazione in cui si troverebbero se l'impatto negativo non si fosse verificato (laddove possibile) e attivare misure rimediali che siano proporzionate alla rilevanza e alla scala dell'impatto negativo.
- b. Osservare la legge e, se disponibili, ricorrere a linee guida internazionali sulle misure rimediali e, nel caso in cui tali standard o linee guida non siano disponibili, valutare una misura di rimedio che sia in linea con quanto previsto per casi analoghi. Il tipo di rimedio o l'insieme di rimedi adeguato dipenderà dalla natura e dalla portata dell'impatto negativo e potrebbe comprendere scuse; restituzione o riammissione (ad es. reintegro di lavoratori licenziati, riconoscimento del sindacato ai fini della contrattazione collettiva); compenso finanziario o di altra natura (per esempio, costituire fondi di risarcimento per le vittime o per futuri programmi di assistenza o di istruzione); sanzioni punitive (per esempio, il licenziamento del personale responsabile degli illeciti) e adozione di misure per prevenire i futuri impatti negativi.
► (Si veda l'Allegato D50)
- c. Per quanto riguarda gli impatti sui diritti umani, al momento di stabilire una misura di rimedio, consultarsi e collaborare con i titolari dei diritti che hanno subito un impatto e con i rispettivi rappresentanti. ► (Si veda l'Allegato D8-11 e D50)
- d. Cercare di valutare il livello di soddisfazione dei soggetti che hanno presentato reclami sulla procedura prevista e sui suoi risultati.



- 6.2 Laddove opportuno, mettere a disposizione o collaborare a legittimi meccanismi di rimedio, attraverso cui le parti interessate e i titolari dei diritti che hanno subito un impatto possono presentare un reclamo e richiedere che le questioni siano gestite insieme all'impresa. Sottoporre un presunto impatto a un legittimo meccanismo di rimedio può essere particolarmente utile in situazioni in cui vi sia disaccordo sull'eventualità che l'impresa abbia causato gli impatti negativi o vi abbia contribuito (*Sezione II, 2.3*), oppure sulla natura e la portata delle misure rimediali da attivare. ►(Si veda l'Allegato D 51-54)

* AZIONI PRATICHE

- a. Collaborare in buona fede con i meccanismi giudiziari o extragiudiziari, per esempio, se viene presentata un'istanza specifica al PCN o attraverso iniziative che prevedono altri tipi di meccanismi di reclamo riguardanti la condotta dell'impresa. Se l'effettivo impatto negativo causato costituisce un reato penale o amministrativo, l'impresa potrebbe essere soggetta a un procedimento penale o a sanzioni amministrative.
- b. Costituire meccanismi di gestione dei reclami all'interno dell'impresa (OLGM), per esempio istituire meccanismi interni di gestione delle vertenze dei lavoratori o meccanismi di reclamo terzi. Questo può comportare la messa a punto di una procedura che includa: una tabella di marcia per le misure rimediali e la risoluzione dei reclami; tempistiche per la risoluzione dei reclami; procedure di risposta agli stessi se non viene raggiunto un accordo o se gli impatti sono particolarmente gravi; l'ambito del mandato dell'OLGM; la consultazione con gli *stakeholders* rilevanti sulle forme appropriate di OLGM e sui modi per risolvere i reclami che siano culturalmente adeguati ed accessibili; dotare gli OLGM di personale e di risorse; seguire e monitorare le prestazioni degli OLGM. Per gli impatti sui diritti umani, allineare gli OLGM ai criteri fondamentali di legittimità, accessibilità, prevedibilità, equità, compatibilità con le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, di trasparenza e di impegno basato sul dialogo.
- c. Collaborare con i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati per stabilire una procedura attraverso cui presentare un reclamo all'impresa, per esempio, attraverso meccanismi di vertenza esposti in seno a contratti collettivi o attraverso accordi quadro internazionali.



ALLEGATO

DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

ESEMPI E SPIEGAZIONI SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

Gli esempi e spiegazioni che seguono intendono fornire un quadro selettivo delle raccomandazioni della Guida OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e non introducono alcuna raccomandazione nuova sugli approcci verso il dovere di diligenza.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

La due diligence affronta gli impatti negativi, effettivi o potenziali (rischi), legati ai seguenti temi trattati nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali: diritti umani, ivi incluse occupazione e relazioni industriali, ambiente, concussione e corruzione, divulgazione di informazioni e interessi dei consumatori.

► (Si veda la Sezione I, Impatti negativi e rischio)

D1. Quali sono alcuni degli esempi di impatti negativi inerenti i temi trattati dalle Linee guida OECD destinate alle imprese multinazionali?

TABELLA 2. ESEMPI DI IMPATTI NEGATIVI SUI TEMI TRATTATI NELLE LINEE GUIDA OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

TEMI	ESEMPI DI IMPATTI NEGATIVI ¹
Divulgazione di informazioni²	<ul style="list-style-type: none">● Mancata divulgazione di informazioni rilevanti sui risultati finanziari ed operativi dell'impresa; obiettivi dell'impresa, titolarità della quota di maggioranza e diritti di voto, politica sulla remunerazione per i membri del consiglio e i dirigenti principali e informazioni sui membri del consiglio, operazioni con parti collegate, fattori di rischio prevedibili, problematiche concernenti i lavoratori e altre pertinenti parti interessate, strutture di governo societario e politiche imprenditoriali.● Mancata fornitura al pubblico e ai lavoratori di informazioni adeguate, misurabili, verificabili (laddove applicabile) e tempestive sui potenziali impatti sull'ambiente, la salute e la sicurezza delle attività dell'impresa.
Diritti umani	<ul style="list-style-type: none">● Lavoro forzato³● Discriminazione salariale per un lavoro uguale o equivalente.● Violenza o molestie di genere, ivi incluse le molestie sessuali.● Mancata individuazione e inadeguata collaborazione con le popolazioni indigene, quando presenti e potenzialmente colpite dalle attività dell'impresa.● Coinvolgimento in rappresaglie contro la società civile e difensori dei diritti umani che documentano, testimoniano o altrimenti fanno emergere gli impatti negativi sui diritti umani, effettivi e potenziali, legati a progetti.● Limitazione dell'accesso delle persone all'acqua potabile.



**TABELLA 2. ESEMPI DI IMPATTI NEGATIVI SUI TEMI TRATTATI NELLE LINEE GUIDA
OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI**

**Occupazione
e relazioni industriali**

- Mancata osservanza del diritto dei lavoratori a costituire o aderire a sindacati o a organizzazioni di rappresentanza di loro scelta e mancato riconoscimento dei sindacati e delle organizzazioni di rappresentanza di loro scelta ai fini della contrattazione collettiva. *(OECD, 2011, Capitolo V, paragrafo 1.b)*
- Mancata partecipazione a negoziazioni costruttive, sia singolarmente sia attraverso le associazioni dei datori di lavoro, con tali rappresentanti, nell'ottica di raggiungere accordi sui termini e le condizioni di assunzione. *(OECD, 2011, Capitolo V, paragrafo 1.b)*
- Lavoro minorile, ivi incluse le forme peggiori di lavoro minorile. *(OECD, 2011, Capitolo V, paragrafo 1.c)*
- Discriminazione nei confronti dei lavoratori, con riguardo all'impiego o alla professione, per motivi di razza, etnia, genere, religione, opinioni politiche, nazionalità, estrazione sociale o altra appartenenza. *(OECD, 2011, Capitolo V, paragrafo 1.e)*
- Mancato adattamento di macchinari, attrezzature, orari di lavoro, organizzazione del lavoro e procedure lavorative alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori. *(OECD, 2011, Capitolo V, 1.e; OIL, 1981, n° 155)*
- Mancata sostituzione di sostanze dannose con sostanze innocue o meno dannose, laddove possibile. *(OIL, 1988, n° 167)*
- Pagamento di salari non sufficienti a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie. *(OECD, 2011, Capitolo V, paragrafo 4.b)*
- Minaccia di trasferimento di tutta o parte di un'unità operativa per impedire ai lavoratori di costituire un sindacato o di aderirvi. *(OECD, 2011, Capitolo V, paragrafo 7)*

Ambiente

- Degrado dell'ecosistema attraverso degradazione del suolo, esaurimento delle risorse idriche e/o distruzione di foreste incontaminate e biodiversità.
- Livelli pericolosi di rischi biologici, chimici o fisici in prodotti o servizi.
- Contaminazione dell'acqua (ad es. attraverso lo scarico di acque reflue senza disporre di un'infrastruttura adeguata per il trattamento delle acque reflue).



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

**TABELLA 2. ESEMPI DI IMPATTI NEGATIVI SUI TEMI TRATTATI NELLE LINEE GUIDA
OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI**

**Corruzione,
offerta di tangenti
ed estorsione**

- Corruzione di pubblico funzionario per aggiudicarsi contratti di pubblico appalto.
- Corruzione di pubblico funzionario per ottenere un trattamento fiscale favorevole o altro trattamento preferenziale o accesso a informazioni riservate.
- Corruzione di pubblico funzionario per ottenere lo sdoganamento.
- Corruzione di pubblico funzionario per ottenere autorizzazioni o permessi.
- Vendita ad agenzie governative di prodotti a prezzo maggiorato per destinare una quota del ricavo a funzionari pubblici.
- Corruzione di pubblico funzionario per ignorare o eludere normative o controlli.
- Offerta di doni, pasti e svaghi a soggetti con cui l'impresa intrattiene relazioni commerciali senza adeguati controlli o documentazione.
- Ricevimento di doni da partner commerciali o funzionari pubblici senza adeguati controlli o documentazione.

**Interessi dei
consumatori**

- I beni e i servizi forniti non rispettino tutti gli standard convenzionali o imposti per legge in materia di salute e sicurezza del consumatore, anche per quanto riguarda le avvertenze relative alla salute e le informazioni per la sicurezza (OCSE, 2011, Capitolo VIII, Paragrafo 1).
- Mancata fornitura di informazioni, esatte, verificabili e chiare, tali da permettere ai consumatori di adottare decisioni consapevoli, incluse le informazioni sui prezzi e, se del caso, sul contenuto, sulla sicurezza nell'utilizzo, sulle caratteristiche ambientali, sulla manutenzione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento di beni e servizi. (OECD, 2011, Capitolo VIII, Paragrafo 2)
- Dichiarazioni o omissioni di informazioni o altre pratiche ingannevoli, fuorvianti, dolose o scorrette. Dichiarazione o omissione di informazioni o qualsiasi altra pratica che risulti ingannevole, fuorviante, fraudolenta o sleale; (OECD, 2011, Capitolo VIII, Paragrafo 4)

1. Il presente elenco è illustrativo e non esaustivo. Gli impatti negativi possono essere causati da un'impresa o l'impresa può avervi contribuito oppure possono essere direttamente collegati attraverso una relazione commerciale.
2. Il concetto di rischio di impatti negativi può essere particolarmente complesso da comprendere se applicato al capitolo "Divulgazione di informazioni", contenuto nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, che tratta principalmente gli impatti potenziali sul governo societario, i mercati finanziari, gli investitori e i lavoratori. Per tale ragione, le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali contengono principi e standard a fronte dei quali è possibile parametrare e monitorare le attività.
3. Dichiarazione universale dei diritti umani, articoli 4 e 13; Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.



Il dovere di diligenza dovrà altresì adattarsi alla natura dell'impatto negativo nelle tematiche RBC come i diritti umani, l'ambiente e la corruzione. Questo aspetto comporta la necessità di adattare gli approcci ai rischi specifici e tenere conto di come questi rischi si ripercuotono su gruppi diversi, per esempio, laddove opportuno, applicare una prospettiva di genere alla due diligence. ►(Si veda la Sezione I, Caratteristiche del dovere di diligenza – Dovere di diligenza commisurato al rischio (basato sul rischio)

D2. Come può un'impresa integrare le problematiche di genere nella propria due diligence?

Applicare una prospettiva di genere al dovere di diligenza significa riflettere sul modo in cui gli impatti negativi, reali o potenziali, possono essere diversi o specifici per le donne.

➔ **PER ESEMPIO**, è importante essere consapevoli delle problematiche di genere e dei diritti delle donne in situazioni in cui le donne potrebbero subire un impatto sproporzionato:

- In contesti in cui le donne sono esposte a gravi discriminazioni.
- In contesti in cui le attività dell'impresa colpiscono in modo significativo l'economia locale, l'ambiente e l'accesso alla terra e ai mezzi di sostentamento.
- In aree di conflitto e post conflitto.
- In settori e catene di fornitura globali in cui è assunto un elevato numero di donne, come i settori dell'abbigliamento, dell'elettronica, del turismo, della salute e dell'assistenza sociale, i lavori domestici, l'agricoltura e l'industria dei fiori recisi.

Questo comporta altresì la necessità di modificare, laddove opportuno, le azioni che le imprese adottano per individuare, prevenire, mitigare e affrontare tali impatti, per garantire che queste siano efficaci e adeguate.

➔ **PER ESEMPIO**

- Raccogliere e valutare i dati, disaggregati per genere, e cercare di capire se le attività dell'impresa abbiano un impatto diverso sugli uomini e sulle donne.
- Sviluppare, progettare e valutare politiche imprenditoriali sensibili e ricettive nei confronti delle problematiche di genere, nonché piani per mitigare e affrontare gli impatti negativi individuati, reali e potenziali.
- Identificare vulnerabilità che si sovrappongono/si accumulano (ad es. lavoratrice donna, appartenente a popolazione indigena e analfabeta).
- Sviluppare sistemi di vigilanza nelle tematiche di genere e mettere a punto un sistema di protezione per i soggetti che segnalano le irregolarità.
- Sostenere la partecipazione paritetica e significativa delle donne a consultazioni e negoziazioni.
- Verificare che le donne beneficino di uguale trattamento con riguardo al risarcimento o altre forme di rimborso.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

- Consultare le donne senza la presenza di uomini e mettere a disposizione spazi separati per permettere loro di esprimere la propria opinione e fornire input sulle decisioni commerciali.
- Individuare tendenze e modelli specifici di genere negli impatti negativi, effettivi o potenziali, che siano stati trascurati nelle precedenti *due diligence*.
- Valutare che i meccanismi di reclamo siano sensibili alle problematiche di genere, tenendo conto degli ostacoli che potrebbero impedire alle donne di accedervi.

Il dovere di diligenza può necessitare di stabilire un ordine di priorità (basato sul rischio). Laddove non sia possibile affrontare tutti gli impatti individuati in una sola volta, l'impresa dovrebbe stabilire un ordine di priorità per le azioni da intraprendere, in base alla gravità ed alla probabilità dell'impatto negativo. ► (Si veda la Sezione I, *Caratteristiche del dovere di diligenza*) – il dovere di diligenza può necessitare di stabilire un ordine di priorità (basato sul rischio)

D3. Come può un'impresa prendere decisioni in relazione all'ordine di priorità?

Come illustrato nella Guida, potrebbe non essere sempre possibile per le imprese individuare e rispondere subito a tutti gli impatti negativi legati alle proprie attività e ai rapporti commerciali. A questo proposito, le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali chiariscono altresì che nel caso in cui "abbiano un numero elevato di fornitori, le imprese sono invitate a individuare aree generali in cui il rischio di impatti negativi è più significativo e, in base a questa valutazione del rischio, stabilire un ordine di priorità per i fornitori da sottoporre al dovere di diligenza"⁵. Le imprese hanno la responsabilità di affrontare gli impatti negativi che hanno causato o a cui hanno contribuito.

La rilevanza di un impatto negativo è compresa in funzione della sua probabilità e gravità. La gravità degli impatti sarà giudicata dalla scala, dall'ambito e dal carattere di irrimediabilità degli stessi.

La scala si riferisce alla gravità dell'impatto negativo.

L'ambito riguarda la portata dell'impatto, per esempio, il numero di soggetti che sono o saranno colpiti o la misura del danno ambientale.

Il carattere di irrimediabilità indica i limiti della capacità di riportare i soggetti o l'ambiente colpiti in una situazione equivalente alla condizione in cui si trovavano prima dell'impatto negativo.

La gravità non è un concetto assoluto ed è specifica al contesto. Alcuni esempi di indicatori di scala, ambito e carattere di irrimediabilità degli impatti negativi si trovano nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (v. Tabella 3). Questi indicatori sono illustrativi e soggetti a variazioni secondo il contesto in cui l'impresa opera.

5. OECD (2011), *Commentario sulle misure d'intervento generali*, paragrafo 16.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

TABELLA 3. ESEMPI DI INDICATORI DI SCALA, AMBITO E CARATTERE DI IRRIMEDIABILITÀ

IMPATTO NEGATIVO	ESEMPI DI SCALA	ESEMPI DI AMBITO	ESEMPI DI CARATTERE DI IRRIMEDIABILITÀ
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ● Portata dell'impatto sulla salute umana ● Portata dei cambiamenti nella composizione delle specie ● Intensità dell'utilizzo idrico (% di utilizzo del totale delle risorse disponibili) ● Grado di produzione di rifiuti e sostanze chimiche (tonnellate; % di produzione) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Estensione geografica dell'impatto ● Numero di specie colpite 	<ul style="list-style-type: none"> ● Grado in cui il ripristino del sito naturale è possibile o fattibile ● Tempo necessario per adottare misure rimediali
Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> ● Importo monetario della tangente ● Perdita della vita o grave danno fisico causato dalla corruzione ● Natura penale della tangente ● Portata dell'impatto su mercati, persone, ambiente e società a causa delle decisioni prese a seguito di corruzione ● Dimensione dell'utile ottenuto dalla corruzione 	<ul style="list-style-type: none"> ● Frequenza con cui vengono pagate le tangenti ● Diffusione geografica della corruzione ● Numero e/o livello di funzionari, dipendenti o agenti coinvolti nella corruzione ● Portata delle attività collegate alla corruzione ● Numero di gruppi individuabili, colpiti da una decisione derivante da corruzione 	<ul style="list-style-type: none"> ● Portata del danno arrecato alla società per la perdita di fondi pubblici ● Misura in cui le attività intraprese o favorite dalla corruzione porteranno a impatti negativi irrimediabili
Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ● Portata dell'impatto sulla salute e la sicurezza dei lavoratori ● Eventualità che la violazione riguardi un diritto fondamentale sul posto di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> ● Numero di lavoratori/dipendenti colpiti ● Misura in cui gli impatti sono sistemici (ad es. per una specifica area geografica, un settore o un sotto settore) ● Misura in cui alcuni gruppi sono sproporzionatamente colpiti dagli impatti (ad es. minoranze, donne, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Misura in cui l'impatto può essere rettificato (ad es. attraverso risarcimento, reintegro, ecc.) ● Eventualità che ai lavoratori colpiti possa essere nuovamente concesso il godimento del diritto in questione, che avevano in precedenza. ● Misura in cui l'intimidazione dei lavoratori per impedire loro di formare un sindacato, o di aderirvi, negherà effettivamente il diritto di rappresentanza ai lavoratori



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

TABELLA 3. ESEMPI DI INDICATORI DI SCALA, AMBITO E CARATTERE DI IRRIMEDIABILITÀ

IMPATTO NEGATIVO	ESEMPI DI SCALA	ESEMPI DI AMBITO	ESEMPI DI CARATTERE DI IRRIMEDIABILITÀ
Diritti umani	Misura in cui viene violato il diritto di accesso alle risorse vitali di base o alle libertà fondamentali (ad es. istruzione, mezzi di sostentamento, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Numero di persone colpite ● % di gruppi identificabili di persone colpite 	<ul style="list-style-type: none"> ● Misura in cui l'impatto può essere rettificato (ad es. tramite risarcimento o rimborso). ● Eventualità che alle persone colpite possa essere nuovamente concesso il diritto in questione
Divulgazione di informazioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Misura in cui la divulgazione di informazioni inadeguate o false è sostanziale ● Portata degli impatti su mercati, persone, ambiente e società dovuti a decisioni prese sulla base di divulgazioni di informazioni inadeguate o false 	<ul style="list-style-type: none"> ● Misura in cui le decisioni prese sono state basate sulla divulgazione di informazioni inadeguate o false ● Numero di persone (ad es. azionisti) colpite ● Numero di gruppi individuabili colpiti da decisioni prese in base alla divulgazione di informazioni false o inadeguate 	Misura in cui la mancata divulgazione o la divulgazione di informazioni false provochi perdite finanziarie irreparabili o impatti negativi irrimediabili
Interessi del consumatore	<ul style="list-style-type: none"> ● Portata dell'impatto sulla salute o sulla sicurezza delle persone ● Portata della perdita finanziaria per i consumatori 	<ul style="list-style-type: none"> ● Numero di consumatori colpiti ● Numero di gruppi individuabili di consumatori colpiti ● % di gruppi individuabili di consumatori colpiti 	Misura in cui l'impatto può essere rettificato (ad es. attraverso risarcimento o rimborso)

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali non intendono classificare la gravità degli impatti negativi. Non è necessario che un impatto presenti più di una di queste caratteristiche (scala, ambito e carattere di irrimediabilità) per essere ritenuto "grave", sebbene accada spesso che maggiore è la scala o l'ambito di un impatto, minore sarà la possibilità di porvi rimedio.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

Il rischio di impatto negativo “più rilevante” sarà specifico ad ogni impresa, al suo settore ed alle sue relazioni commerciali. In alcuni casi, ciò potrà discendere da un giudizio soggettivo. Sarebbe auspicabile che le imprese si consultassero con le pertinenti parti interessate su come stabilire un ordine di priorità e su come comunicare la logica che sceglieranno di seguire attraverso le loro politiche di RBC. Il fatto di pubblicare informazioni concernenti la logica seguita dall'impresa nello stabilire un ordine di priorità le permetterà di infondere fiducia nel suo approccio alla *due diligence*. In alcuni casi, l'ordine di priorità potrà altresì essere influenzato dagli obblighi di legge nazionali.

→ **PER ESEMPIO**, alcune leggi nazionali prevedono che le imprese in una determinata giurisdizione attuino il dovere di diligenza per evitare e fronteggiare il rischio di tratta di esseri umani nelle loro catene di fornitura o di finanziare conflitti armati nell'approvvigionamento di minerali.

Sebbene le imprese siano tenute a *stabilire un ordine di priorità* nell'attuazione del dovere di diligenza *basato sulla rilevanza del rischio*, le opzioni a loro disposizione per far fronte ai rischi individuati dipenderà dalle limitazioni giuridiche e pratiche esistenti, come la capacità di realizzare un cambiamento nella condotta delle loro relazioni commerciali, e da quanto un determinato fornitore è essenziale per l'impresa. ►(Si veda l'Allegato D7 e D34-40)

D4. In quali fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza l'ordine di priorità assume importanza?

Stabilire un ordine di priorità è necessario quando per le imprese non è possibile individuare e rispondere immediatamente a tutti gli impatti negativi associati alle rispettive attività e relazioni commerciali. È importante per l'impresa stabilire un ordine di priorità dei rischi o degli impatti significativi sia per permetterle di indentificare l'impatto sia per prevenirlo ed attenuarlo. Gli impatti per i quali viene stabilito un ordine di priorità ai fini della prevenzione e mitigazione dovranno anche essere seguiti per assicurare che vengano affrontati. ►(Si veda l'Allegato D24, D31, D45) per capire come stabilire nella pratica un ordine di priorità per queste fasi

D5. Come si differenzia l'ordine di priorità nel caso dei rischi legati ai diritti umani rispetto ad altri impatti negativi?

La procedura per stabilire un ordine di priorità per gli impatti sui diritti umani rispecchierà, nel complesso, le raccomandazioni della Sezione II, 2.4 della Guida. Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali precisano che, nel valutare l'ordine di priorità nel caso dei diritti umani, la gravità è un fattore che supera la probabilità. Laddove sia, pertanto, necessario stabilire un ordine di priorità, le imprese dovranno partire dagli impatti sui diritti umani che potrebbero essere più gravi, riconoscendo che una risposta ritardata potrebbe incidere sulla rimediabilità.

→ **PER ESEMPIO**, se un impatto negativo potenziale può portare alla perdita di vite umane, questo potrebbe avere la priorità anche se risulta meno probabile (ad es. stabilire misure di prevenzione dei danni e la perdita di vite umane in caso di disastro naturale presso una centrale elettrica).



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

Il dovere di diligenza deve adeguarsi alle circostanze dell'impresa. La natura e la misura del dovere di diligenza possono essere influenzate da fattori quali la dimensione dell'impresa, il contesto in cui opera, il suo modello di business, la sua posizione nella catena di fornitura e la natura dei suoi prodotti o servizi. ► Si veda la Sezione I, Caratteristiche del dovere di diligenza – il dovere di diligenza deve essere appropriato per le circostanze di un'impresa

D6. Come fare fronte alle ristrettezze di risorse?

Il dovere di diligenza comporta implicazioni in termini di risorse umane e finanziarie. Sebbene gli ostacoli per le risorse possano rappresentare una difficoltà per tutte le imprese, le piccole imprese in particolare potrebbero disporre di minori risorse umane e finanziarie per condurre il dovere di diligenza. Allo stesso tempo, tali imprese presentano spesso una maggiore flessibilità nel formulare le politiche imprenditoriali e nella loro implementazione e sono generalmente tenute a gestire meno impatti e fornitori rispetto alle imprese più grandi. La dimensione o la disponibilità di risorse di un'impresa non cambia la sua responsabilità di condurre un dovere di diligenza commisurato al rischio, ma può influenzare il modo in cui lo conduce. Le imprese con risorse limitate potrebbero affidarsi maggiormente ad approcci collaborativi nel condurre il dovere di diligenza e potrebbero dover prendere decisioni più prudenti nello stabilire un ordine di priorità. Queste imprese potrebbero altresì trarre vantaggio dalle risorse esistenti, come le politiche imprenditoriali modello o le informazioni pubbliche sui rischi in talune catene di fornitura, nonché richiedere assistenza tecnica alle associazioni di categoria cui appartengono. (Per maggiori informazioni, ► si veda la Tabella 4)

D7. Come adeguare l'attuazione del dovere di diligenza al contesto in cui opera un'impresa?

Il modo con cui un'impresa attua il dovere di diligenza può risentire di fattori quali la dimensione dell'impresa, il contesto delle sue attività, il suo modello commerciale, la sua posizione all'interno delle catene di fornitura e la natura dei suoi prodotti o servizi. (Per gli esempi, ► si veda la Tabella 4)

**TABELLA 4. ESEMPI CHE ILLUSTRANO COME IL DOVERE DI DILIGENZA
DI UN'IMPRESA PUÒ ESSERE ADATTATO AL FINE DI ADEGUARLO
ALLE CIRCOSTANZE DELLA MEDESIMA**

Fattori	Esempi
Dimensione dell'impresa	<ul style="list-style-type: none">● Una PMI con una capacità limitata di esercitare la propria influenza sui fornitori, e con risorse limitate da destinare all'ampliamento della capacità dei fornitori di soddisfare i requisiti di RBC, potrebbe valutare di fissare solide procedure di preselezione, nell'ambito delle quali solo i fornitori con soglie elevate di RBC vengono accettati. In tal modo la PMI riduce le risorse necessarie per individuare, monitorare o prevenire gli impatti, una volta che un fornitore è stato accettato.● Una grande multinazionale con numerosi fornitori e relazioni commerciali in una varietà di contesti a rischio più elevato potrebbe affidarsi ai propri uffici locali, dotandoli di personale formato, responsabile di vigilare sul dovere di diligenza sul campo.



**TABELLA 4. ESEMPI CHE ILLUSTRANO COME IL DOVERE DI DILIGENZA
DI UN'IMPRESA PUÒ ESSERE ADATTATO AL FINE DI ADEGUARLO
ALLE CIRCOSTANZE DELLA MEDESIMA**

Contesto delle attività dell'impresa	Nell'ambito del coinvolgimento delle proprie parti interessate, un'impresa che si rifornisca da zone di conflitto o zone ad alto rischio potrebbe collaborare con agenzie di aiuto bilaterale (ad es. agenzie umanitarie) che dispongono dei mezzi, dell'accesso e delle competenze necessarie ad operare in queste zone oppure potrebbe collaborare con la società civile di queste regioni, mentre un'impresa che opera in contesti più sicuri potrebbe collaborare direttamente con parti interessate e con i titolari dei diritti colpiti o che potrebbero essere potenzialmente colpiti da un impatto.
Modello commerciale dell'impresa	Per un'impresa di infrastrutture con investimenti a lungo termine nelle economie in via di sviluppo potrebbe risultare efficace collaborare con il governo e aiutare ad affrontare questioni sistemiche nella regione dove opera, unitamente ad altre misure di prevenzione e mitigazione del rischio, per prevenire gli impatti negativi collegati alle sue operazioni a lungo termine. Per contro, potrebbe non essere adeguato per una banca che finanzia un progetto a più breve termine (ad es. il potenziamento di una struttura) in un'economia in via di sviluppo affrontare le questioni sistemiche all'interno della regione, quanto piuttosto concentrarsi a effettuare solide valutazioni di impatto sui diritti umani del proprio finanziamento e adattare le condizioni di concessione del finanziamento in maniera conseguente.
Posizione dell'impresa nella catena di fornitura	Un'impresa che opera a valle del sistema di approvvigionamento (ad es. dettagliante) potrebbe condurre valutazioni sui fornitori intermedi, per esaminare come stiano conducendo il dovere di diligenza sui rispettivi fornitori a monte e individuare i rischi di lavoro minorile. Un'impresa che, nell'ambito di una catena di fornitura, operi a metà percorso potrebbe stabilire la tracciabilità delle relazioni commerciali a monte, che operano in aree a maggior rischio, per individuare i rischi di lavoro minorile. In entrambi i casi, il lavoro minorile si vedrebbe assegnare un ordine di priorità maggiore, ma il modo con cui ciascuna impresa ha rilevato il rischio è diverso, a seconda della posizione che occupa nella catena di fornitura.
Natura dei prodotti o dei servizi dell'impresa	Un'impresa che fornisce una piattaforma online per servizi senza intermediari (come i servizi di soluzioni di alloggio) potrebbe non condurre ispezioni in loco dei propri singoli operatori (ad es. coloro che forniscono tali sistemazioni) come invece potrebbe fare un'impresa con servizi più tradizionali. Tuttavia, l'impresa in questione potrebbe mettere a punto solidi meccanismi di reclamo e requisiti rigorosi per gli operatori monitorati, per tutelarsi da eventuali violazioni del proprio codice di condotta e politiche imprenditoriali operative, in modo da scoraggiare i trasgressori e agire rapidamente nei loro confronti.



Il dovere di diligenza acquisisce accuratezza grazie al coinvolgimento delle parti interessate. Le parti interessate sono soggetti appartenenti ad un gruppo i cui interessi potrebbero essere colpiti dalle attività di un'impresa. ► (Si veda la Sezione I, Caratteristiche del dovere di diligenza supportato dalle parti interessate/*stakeholders*)

D8. Chi sono gli *stakeholders* di un'impresa?

Le parti interessate sono soggetti o gruppi i cui interessi subiscono o potrebbero subire l'impatto delle attività di un'impresa. Non tutti i singoli soggetti e i gruppi considerati parti interessate avranno interessi che possono essere colpiti da una specifica attività condotta da un'impresa. Sarà pertanto importante per l'impresa individuare i singoli soggetti e i gruppi con interessi di cui si deve tenere conto in relazione a un'attività specifica (*stakeholders* pertinenti). Il dovere di diligenza riguarda, inoltre, gli interessi delle parti interessate che sono state colpite (*stakeholders* colpiti) nonché dei soggetti i cui interessi non sono stati colpiti ma che potrebbero esserlo (*stakeholders* potenzialmente colpiti). Non tutti gli interessi rivestono, inoltre, pari importanza e non è necessario trattare tutte le parti interessate allo stesso modo. Laddove l'interesse riguarda singoli diritti umani oppure diritti comuni a più persone (di gruppi come le popolazioni indigene), le parti interessate i cui diritti umani sono o potrebbero essere colpiti possono essere definite "titolari dei diritti".

Le parti interessate si differenziano in base all'impresa e le sue attività.

➔ **PER ESEMPIO**, le parti interessate e i titolari dei diritti colpiti e potenzialmente colpiti potrebbero comprendere:

- comunità a livello locale, regionale o nazionale
- lavoratori e dipendenti assunti con accordi informali, all'interno di catene di fornitura, e sindacati
- consumatori e utenti finali di prodotti

Le parti interessate pertinenti che potrebbero essere inoltre importanti per una collaborazione significativa potrebbero comprendere:

- organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI)
- organizzazioni a livello di comunità e soggetti locali difensori dei diritti umani
- imprese di pari grado del settore
- governi ospitanti (locali, regionali e nazionali)
- partner commerciali
- investitori/azionisti

Sono molte le risorse a disposizione delle imprese per aiutarle a individuare le rispettive parti interessate (ad es. OCSE, 2015).

Nelle situazioni in cui vi è un vasto numero di parti interessate o titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti, un'impresa potrebbe collaborare con rappresentanti credibili delle parti interes-



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

sate, in particolare laddove coinvolgere singole persone potrebbe indebolire determinati diritti o interessi collettivi.

➔ **PER ESEMPIO**, Nel caso in cui un'impresa decidesse di ristrutturare o chiudere una fabbrica, potrebbe essere importante collaborare con i sindacati, piuttosto che con i singoli lavoratori, al fine di mitigare gli impatti che la decisione potrebbe avere sull'occupazione, poiché il diritto dei lavoratori di formare o di aderire a un sindacato e il loro diritto alla contrattazione collettiva sono diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Ai fini della collaborazione, le imprese possono decidere di interloquire prioritariamente con le parti interessate o i titolari dei diritti colpiti, o suscettibili di essere più gravemente colpiti. Il grado di impatto sulle parti interessate o sui titolari dei diritti può influenzare il grado di coinvolgimento degli stessi.

D9. Che cosa si intende per "coinvolgimento significativo degli stakeholders"?

- Il coinvolgimento delle parti interessate comporta processi interattivi di collaborazione con le parti interessate pertinenti. Tale collaborazione può avvenire, per esempio attraverso riunioni, udienze o procedure di consultazione. La collaborazione significativa con le parti interessate è caratterizzata da una comunicazione bidirezionale e dipende dalla buona fede dei partecipanti da ambo le parti.⁶ Si tratta di un processo ricettivo e continuativo e, in molti casi, prevede che la collaborazione avvenga prima di prendere decisioni.
- Una collaborazione bidirezionale implica che l'impresa e le parti interessate esprimano liberamente opinioni, condividano prospettive e ascoltino punti di vista alternativi per poi giungere a un'intesa reciproca; implica altresì che le stesse parti interessate pertinenti abbiano l'opportunità di aiutare a formulare e condurre le attività di collaborazione.
- Sia l'impresa che la parte interessata dovranno agire in buona fede nelle attività di collaborazione. Questo significa che l'impresa collabora con l'intenzione autentica di capire come la parte interessata pertinente sia colpita dalle sue attività; significa che l'impresa è preparata ad affrontare gli impatti negativi che causa o cui contribuisce e che le parti interessate dichiarano onestamente i rispettivi interessi, intenzioni e timori.
- Una collaborazione ricettiva indica che l'impresa cerca di conferire consapevolezza alla propria decisione ricorrendo alle opinioni di coloro che potrebbero essere probabilmente colpiti dalla decisione. È importante collaborare con le parti interessate e i titolari dei diritti potenzialmente colpiti prima di prendere decisioni che potrebbero riguardarli.⁷ Ciò comporta la puntuale fornitura di tutte le informazioni necessarie a tali soggetti, per essere in grado di prendere una decisione consapevole del modo in cui la decisione potrebbe influenzare i loro interessi e comporta altresì l'impegno a dare attuazione agli impegni concordati, garantendo che gli impatti negativi verso le parti interessate e i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti siano affrontati, ivi inclusa la previsione di rimedi nel caso in cui l'impresa causi o contribuisca a causare degli impatti.

6. OCSE (2011), *Commentario sulle misure d'intervento generali*, paragrafo 25.

7. In alcuni casi, questo potrebbe rendersi necessario, per esempio, quando il diritto di informazione è parte della realizzazione dei diritti umani.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

- Collaborazione continuativa significa che le attività di collaborazione con le parti interessate continuano per tutta la durata di un'operazione o di un'attività e non costituiscono un impegno isolato.

La collaborazione significativa con le parti interessate costituisce una componente fondamentale del processo di attuazione del dovere di diligenza.

La presente Guida non intende, tuttavia, rappresentare una sintesi esaustiva sull'argomento. Esistono molte risorse per aiutare le imprese a gestire e ad affrontare le sfide comuni legate alle attività di collaborazione con le parti interessate (ad es. OCSE, 2015c).

D10. In quale occasione il coinvolgimento di una parte interessata assume rilevanza per il processo di attuazione del dovere di diligenza?

La collaborazione significativa con le parti interessate costituisce una componente importante per tutta la durata del processo di attuazione del dovere di diligenza. Collaborare con le parti interessate e i titolari dei diritti colpiti, o potenzialmente colpiti, può risultare particolarmente adeguato quando l'impresa:

- individua impatti negativi, effettivi o potenziali, nel contesto delle proprie attività.
- Conduce valutazioni delle relazioni commerciali, con riguardo agli impatti negativi, reali o potenziali.
- Formula risposte di prevenzione e mitigazione dei rischi di impatto negativo causati dall'impresa o a cui la stessa ha contribuito.
- Individua forme di rimedio per gli impatti negativi causati dall'impresa, o a cui la stessa ha contribuito, e mette a punto procedure per attivare misure rimediali.
- Segue e comunica il modo in cui gli impatti sui diritti umani, effettivi o potenziali, identificati nel contesto delle proprie attività, vengono affrontati.

In alcuni casi, la collaborazione con le parti interessate, o la loro consultazione, è un diritto in sé.⁸

➔ **PER ESEMPIO**, il diritto dei lavoratori di formare o di aderire a sindacati e il loro diritto alla contrattazione collettiva sono diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Per tale ragione, quando si collabora con i lavoratori su tali problematiche, è importante collaborare con i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori. Le relazioni industriali rappresentano altresì una forma di collaborazione con le parti interessate.

Per determinati tipi di impatto negativo che risultino in danni collettivi (come la corruzione che danneggia collettivamente le popolazioni della giurisdizione in cui ha luogo oppure le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono a danni collettivi e che oltrepassano i confini), potrebbe

8. Per esempio, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni prevede che gli Stati consultino e collaborino con le popolazioni indigene interessate, per ottenere il loro consenso libero, previo e informato (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) in alcune situazioni, ivi inclusa l'approvazione di progetti che colpiscono la loro terra e i loro territori e altre risorse (si vedano gli Articoli 19 e 32). La Convenzione dell'OIL n° 169, legalmente vincolante per i Paesi che l'hanno ratificata prevede che gli Stati contraenti si consultino con le popolazioni indigene con l'obiettivo di raggiungere un accordo o un consenso sulle misure proposte (si veda l'Articolo 6).



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

non essere possibile una collaborazione ampia con le parti interessate e i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti. In questi casi, potrebbe essere utile la collaborazione con rappresentanti credibili di parti interessate oppure con organizzazioni delegate (ad es. organizzazioni non governative, organi pubblici rappresentativi, ecc.).

Oltre a collaborare con le parti interessate, per le imprese potrebbe essere auspicabile consultare esperti su temi o contesti specifici (ad es. accademici, organizzazioni non governative, organizzazioni locali) per ricevere consigli nella messa a punto e implementazione delle attività legate al dovere di diligenza.

D11. Come un'impresa può collaborare con i portatori di interesse potenzialmente vulnerabili?

Individuare e tentare di rimuovere potenziali barriere alla collaborazione con le parti interessate (p.es. lingua, cultura, genere, squilibri di potere, divisioni all'interno di una comunità, ecc.) è importante per garantirne l'efficacia.

➔ **PER ESEMPIO**, condividere informazioni oralmente in una comunità con un basso tasso di alfabetismo.

Alcuni soggetti o gruppi potrebbero inoltre essere esposti a rischi elevati di vulnerabilità o emarginazione, per esempio a causa della stigmatizzazione sociale. Spesso le parti interessate più vulnerabili saranno anche quelle più significativamente colpite dalle attività di un'impresa. Per esempio, parti interessate come le donne, i bambini e le comunità socialmente emarginate potrebbero essere colpiti più significativamente o in modi diversi dall'attività di un'impresa e potrebbero necessitare di maggiori attenzioni nel contesto delle attività di collaborazione con le parti interessate.

Esistono molte risorse su come gestire le potenziali barriere alla collaborazione e su come collaborare con specifici gruppi di parti interessate vulnerabili.⁹

Le imprese possono collaborare a livello settoriale o intersettoriale e con i pertinenti stakeholders, per tutta la durata del processo di attuazione del dovere di diligenza, sebbene rimangono sempre responsabili e garanti dell'attuazione efficace del dovere di diligenza.

► (Si veda la Sezione I, *Caratteristiche del dovere di diligenza, Riquadro 2*)

D12. Come le imprese possono collaborare nel processo di attuazione del dovere di diligenza?

Molte delle raccomandazioni sul dovere di diligenza contenute nella Guida potrebbero essere attuate in collaborazione con altri soggetti, per esempio altri attori di settore, in collaborazione con i sindacati o attraverso iniziative condivise da più parti interessate.

➔ **PER ESEMPIO**, le imprese potrebbero collaborare o stipulare accordi direttamente con i sindacati per facilitare il coinvolgimento dei lavoratori nella messa a punto e

⁹ Si veda, per esempio, OCSE (2016c), *Allegato B-D*.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

nell'attuazione delle procedure sul dovere di diligenza, l'implementazione degli standard sui diritti dei lavoratori e la presentazione delle vertenze. I patti sindacali possono assumere varie forme e possono essere stipulati a livello di posto di lavoro, impresa, settore o a livello internazionale. Tali accordi comprendono contratti collettivi, accordi quadro internazionali, protocolli e memorandum di intese.

RIQUADRO 3. IL BUON GOVERNO SOCIETARIO, UTILE PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SUL DOVERE DI DILIGENZA

Il seguente elenco fornisce esempi di un buon governo societario, che può aiutare un'impresa a stabilire se l'iniziativa di collaborazione in cui è impegnata è credibile.

L'iniziativa:

- ha stabilito un meccanismo di gestione dei reclami funzionante, accessibile ed efficace, che permette alle parti interessate di sollevare questioni riguardanti le attività dell'iniziativa stessa, senza timore di ritorsioni. *
- Dispone di una procedura che permette la consultazione degli *stakeholders* e di esperti sugli obiettivi e sulle attività dell'iniziativa.
- Dispone di una procedura efficace per comunicare con *tempestività* i dettagli degli impatti negativi, effettivi o potenziali, alle imprese partecipanti, per sostenerle nella conduzione delle attività legate al dovere di diligenza.
- Dispone di una procedura di revisione regolare, che prevede di monitorare e valutare che l'iniziativa stessa raggiunga i propri obiettivi, ivi incluso, laddove necessario, l'aggiornamento delle sue politiche imprenditoriali, delle attività e di qualsiasi orientamento fornito alle imprese partecipanti.
- Ha tenuto conto delle aree in cui vi potrebbero essere conflitti di interesse, effettivi o potenziali, tra il personale che gestisce l'iniziativa e le imprese, e ha stabilito procedure per gestire tali potenziali conflitti.
- Fornisce pubblicamente i dettagli sulla propria struttura interna di governo societario, sul reclutamento di personale, le risorse e i meccanismi di vigilanza.
- Riferisce le sue valutazioni sul raggiungimento dei propri obiettivi in tema di pratiche di fornitura responsabili.
- Permette il riconoscimento reciproco, fermo restando un controllo di qualità adeguato, di altre iniziative legate al dovere di diligenza.

**Questo aspetto si riferisce ai meccanismi di vertenza relativi alle attività dell'iniziativa e non ai meccanismi di vertenza che le iniziative potrebbero stabilire per facilitare la fornitura di rimedi tra le parti interessate o i titolari dei diritti colpiti e i partecipanti all'iniziativa.*



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

La collaborazione può essere vantaggiosa per mettere in comune la conoscenza sui rischi di settore e le soluzioni; per accrescere la capacità di esercitare la propria influenza, nella misura possibile (cd. *leverage*), nell'ambito di relazioni commerciali comuni; nonché per rendere il dovere di diligenza più efficiente per tutti, per esempio attraverso il riconoscimento di valutazioni sulle relazioni commerciali e attraverso comuni forme di *reporting* sulle relazioni commerciali. La condivisione dei costi e i risparmi rappresentano spesso un vantaggio della collaborazione di settore. ►(Si vedano gli Allegati D18, D27-28, D37 e il Riquadro 5)

La partecipazione a un'iniziativa non trasferisce la responsabilità dall'impresa all'iniziativa, per gli impatti negativi che causa, a cui contribuisce o a cui è direttamente legata.

Quando un'impresa si impegna a collaborare alla conduzione del dovere di diligenza, dovrà in primo luogo valutare la qualità dell'iniziativa. Questo aspetto comprende:

- chiedere un parere alle parti interessate pertinenti, sulla credibilità dell'iniziativa.
- valutare se l'iniziativa e le sue procedure sono credibili, vale a dire se si allineano alle raccomandazioni della presente Guida.
- garantire che gli approcci collaborativi siano applicati e adattati all'impresa nelle modalità necessarie per dare luogo a un dovere di diligenza sufficientemente solido.
- essere partecipanti attivi nella collaborazione.
- applicare un buon governo societario quando la collaborazione avviene attraverso un'iniziativa formale. ►(Si veda il Riquadro 3)

D13. In base al diritto della concorrenza, la collaborazione tra imprese può presentare rischi?

Anche se in molti casi le imprese possono collaborare al dovere di diligenza senza infrangere il diritto in materia di concorrenza, le stesse imprese, e le iniziative di collaborazione in cui sono coinvolte, dovrebbero adottare misure proattive per comprendere le problematiche in materia di diritto della concorrenza nella propria giurisdizione ed evitare attività che possano essere considerate come una violazione di tale diritto.

➔ **PER ESEMPIO**, le imprese e le iniziative di collaborazione in cui sono coinvolte possono:

- chiedere pareri presso le autorità per la concorrenza, se dubitano che una particolare condotta o attività collaborativa possa essere contraria al diritto della concorrenza e, pertanto, dare luogo a rischi di natura legale.
- Stabilire misure di trasparenza sulle iniziative di collaborazione per mitigare i timori in tema di concorrenza. Le autorità per la concorrenza potrebbero essere più scettiche sulle iniziative o gli accordi tra i concorrenti se la loro conduzione è completamente privata. La trasparenza può inoltre aiutare a portare alla luce questioni potenzialmente problematiche e garantire, pertanto, che siano affrontate rapidamente.



DOMANDE PER SINTETIZZARE I PRINCIPI GENERALI DEL DOVERE DI DILIGENZA
PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

- Stabilire programmi di conformità in materia di antitrust. I consigli su come meglio formulare e applicare i programmi di conformità (cd. *compliance*) sono spesso forniti dalle autorità per la concorrenza nelle specifiche giurisdizioni.

Ciascuna giurisdizione avrà regole diverse per i temi legati al diritto della concorrenza, tuttavia, vi sono alcune domande orientative di cui le imprese potrebbero tenere conto nel valutare i timori legati al diritto della concorrenza in relazione alle iniziative di RBC.

➔ **PER ESEMPIO**

- La collaborazione o l'iniziativa comporta un accordo tra concorrenti?
- La collaborazione o l'iniziativa può essere vista, di per sé, come una violazione del diritto in materia di concorrenza? (vale a dire: comporta la fissazione dei prezzi, la turbativa d'asta (collusione nelle gare d'appalto), restrizioni nella produzione e divisione del mercato (o condivisione)?
- La collaborazione o l'iniziativa hanno un effetto anticoncorrenziale (vale a dire impatti sul mercato del consumo, come prezzi più elevati o disponibilità limitata di beni/ servizi), sebbene non sia il suo obbiettivo?
- Gli effetti a favore della concorrenza, portati dalla collaborazione o dall'iniziativa, superano nel complesso gli effetti anticoncorrenziali?
- La collaborazione o l'iniziativa generano effetti benefici di interesse pubblico che controbilanciano o annullano gli effetti negativi? ► (Si veda Capobianco, Gillard e Bijelic, 2015)



DOMANDE RELATIVE AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA



INTEGRARE LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE NELLE POLITICHE IMPRENDITORIALI E NEI SISTEMI DI GESTIONE

Elaborare, adottare e diffondere un pacchetto di politiche imprenditoriali nelle tematiche RBC, che esprimano l'impegno dell'impresa di aderire ai principi e agli standard contenuti nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, e i relativi piani di attuazione del dovere di diligenza, che saranno adeguati alle attività dell'impresa, alla sua catena di fornitura e alle altre relazioni commerciali. ► (Si veda la Sezione II, 1.1)

D14. Che cosa prevedono le politiche imprenditoriali in materia di condotta d'impresa responsabile? ► (Si veda la Sezione II, 1.1)

Come illustrato nella Guida, le politiche imprenditoriali conterranno gli impegni sulle problematiche trattate dalle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e affronteranno in maggior dettaglio gli impegni riguardanti i rischi più significativi dell'impresa.

Sarebbe bene che l'impresa utilizzasse le politiche di RBC per spiegare in che modo stabilisce le sue priorità in materia di dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (ovvero perché alcuni rischi sono ritenuti più significativi di altri).

Le politiche imprenditoriali in materia di RBC possono altresì sancire come un'impresa attuerà le proprie responsabilità, quale sarà il suo approccio verso il dovere di diligenza, verso la collaborazione con le parti interessate e verso le misure rimediale. A tale riguardo, potranno altresì delineare le aspettative dell'impresa sull'attuazione delle proprie misure d'intervento in materia di RBC, con riferimento ai lavoratori (ivi inclusi i suoi dipendenti, i lavoratori interinali e altri soggetti che svolgono lavori per l'impresa) e alle sue relazioni commerciali. ► (Si veda l'Allegato D18)

Le politiche dell'impresa in materia di RBC potrebbero altresì essere adattate ai diversi contesti o alle attività locali, per esempio, una società controllata di una grande multinazionale che opera in un Paese con rischi specifici per il lavoro potrebbe adattare le misure d'intervento per l'RBC della rispettiva casa madre per affrontare le problematiche specifiche al contesto.

D15. A quali competenze è possibile attingere nel definire le politiche imprenditoriali in tema di condotta d'impresa responsabile?

► (Si veda la Sezione II, 1.1)

Esistono già solidi modelli di politiche imprenditoriali per molti settori, nell'ambito delle iniziative di settore o condivise da più parti interessate. Un'impresa potrebbe scegliere di adottare o di partire da queste misure, fermo restando che siano conformi alle raccomandazioni della Sezione II, 1.1 della Guida e siano appropriate per il settore o la zona geografica dell'impresa.¹⁰

¹⁰ Per esempio, si veda OECD (2016a), "Model Supply Chain Policy for a Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas"; si veda anche OCSE (2017a), "Model Enterprise Policy for Responsible Agriculture Supply Chains".



INTEGRARE LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE NELLE POLITICHE IMPRENDITORIALI E NEI SISTEMI DI GESTIONE

La consultazione con le parti interessate pertinenti potrebbe essere utile nel mettere a punto la propria politica in materia di RBC. Ciò potrebbe essere particolarmente importante in contesti in cui non esistono ancora solidi modelli di politiche imprenditoriali. Al fine di sarebbe utile anche chiedere consiglio alle organizzazioni dei datori di lavoro, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni non governative pertinenti o alle iniziative condivise da più parti interessate. ►(Si veda l'Allegato D8-11)

Coinvolgere le principali unità di un'impresa nella realizzazione di politiche imprenditoriali può aiutare a individuare approcci realistici ed efficienti verso l'implementazione delle stesse.

►(Si veda l'Allegato D16)

Cercare di includere le politiche dell'impresa in materia di RBC nell'ambito degli organi di vigilanza della stessa. Integrare le politiche dell'impresa in tema di RBC nei sistemi di gestione, in modo che esse siano attuate nel normale svolgimento dell'attività, nel rispetto dell'indipendenza, l'autonomia e struttura giuridica di questi organi, come previsto dalle leggi e normative nazionali. ►(Si veda la Sezione II, 1.2)

D16. Di quali gruppi o unità operative sarà importante tenere conto nel formulare gli obiettivi e allinearli alle politiche imprenditoriali in tema di condotta d'impresa responsabile?

►(si veda la Sezione I, Caratteristiche del dovere di diligenza – aspetti essenziali; Sezione II, 1.2).

L'allineamento tra team e unità operative nell'attuazione pratica dipenderà fortemente dalle specifiche caratteristiche dell'impresa, come la natura delle sue attività, la sua dimensione e la natura dei rischi specifici cui è esposta. Le imprese possono valutare quali unità commerciali al loro interno potrebbero avere un impatto sull'osservanza delle politiche imprenditoriali in materia di RBC, per individuare quali dovranno essere coinvolte nel garantire l'allineamento degli obiettivi.

Tali unità potrebbero comprendere:

- Le unità che prendono decisioni sull'impresa ai vertici aziendali (ad es. consigli di amministrazione e organi direttivi).
- Le unità responsabili del rispetto dei requisiti (ad es. ufficio legale, *compliance*, risorse umane, dipartimenti che trattano questioni ambientali, gestione locale).
- Le unità che prendono decisioni su nuove relazioni commerciali (ad es. uffici di fornitura, acquisti, vendite, gestori di fondi di investimento). ►(Si veda la Tabella 5)
- Le unità responsabili dello sviluppo o della supervisione di prodotti e attività collegati al rischio (ad es. progettisti, direzioni operative e tecniche).
- Le unità responsabili delle vendite e del marketing di prodotti o servizi.

Tali unità potrebbero altresì essere coinvolte nell'effettiva conduzione di alcune fasi dell'approccio verso il dovere di diligenza (come la definizione di politiche imprenditoriali in materia di RBC e l'implementazione di sistemi di gestione o individuazione o prevenzione e mitigazione degli impatti).

In base alla struttura di un'impresa, sarà altresì importante garantire le filiali, gli esclusivisti in contratto di franchising o altri uffici locali siano allineati con gli impegni assunti e le procedure cruciali adottate dall'impresa, sebbene tali entità potrebbero dover adattare al contesto locale le rispettive misure d'intervento in materia di RBC. ►(Si veda l'Allegato D14)



INTEGRARE LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE NELLE POLITICHE
IMPREDITORIALI E NEI SISTEMI DI GESTIONE

**TABELLA 5. ESEMPI DI UFFICI E FUNZIONI POTENZIALMENTE PERTINENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA**

UFFICI E/O FUNZIONI COINVOLTI	PROBLEMATICHE*
Sostenibilità, responsabilità sociale d'impresa, approvvigionamento etico	Potenzialmente gran parte/la totalità delle tematiche trattate nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, poiché questi uffici/funzioni rappresentano spesso la direzione/il punto focale/il centro di coordinamento delle tematiche RBC
Ambiente e/o problematiche sociali	<ul style="list-style-type: none"> ● Ambiente ● salute e sicurezza ● diritti umani ● altre problematiche sociali che nessun altro ufficio/funzione affronta
Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> ● occupazione e relazioni industriali ● salute e sicurezza occupazionale ● diritti umani ● assunzioni
Rappresentanti dei lavoratori, rappresentanti sindacali	<ul style="list-style-type: none"> ● occupazione e relazioni industriali ● salute e sicurezza sul lavoro ● diritti umani
Attività, produzione	<ul style="list-style-type: none"> ● Ambiente ● salute e sicurezza sul lavoro ● diritti umani ● tutela dei consumatori
Affari legali	<ul style="list-style-type: none"> ● conformità alle leggi ● occupazione e relazioni industriali ● lotta alla concussion e alla corruzione ● diritti umani ● tutela dei consumatori ● divulgazione di informazioni ● contrattazioni commerciali
Compliance, questioni etiche/integrità	<ul style="list-style-type: none"> ● questioni di conformità più in generale ● lotta alla concussion e alla corruzione
Acquisti, catene di fornitura, relazioni commerciali	<ul style="list-style-type: none"> ● intera gamma di tematiche trattate nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, nell'ambito della catena di fornitura e delle relazioni commerciali ● screening, appalti e monitoraggio delle catene di fornitura/delle relazioni commerciali per queste problematiche



INTEGRARE LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE NELLE POLITICHE
IMPRENDITORIALI E NEI SISTEMI DI GESTIONE

**TABELLA 5. ESEMPI DI UFFICI E FUNZIONI POTENZIALMENTE PERTINENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA**

Vendite e marketing	<ul style="list-style-type: none">● diritti umani● tutela dei consumatori● divulgazione di informazioni
Sviluppo della comunità	<ul style="list-style-type: none">● collaborazione con le parti interessate● ambiente● salute e sicurezza della comunità● diritti umani● divulgazione di informazioni
Affari esterni, rendicontazione	<ul style="list-style-type: none">● collaborazione con le parti interessate● divulgazione di informazioni
Gestione del rischio	<ul style="list-style-type: none">● potenzialmente tutte le aree tematiche
Revisione contabile/Audit	<ul style="list-style-type: none">● potenzialmente tutte le aree tematiche
Vertici aziendali	<ul style="list-style-type: none">● potenzialmente tutte le aree tematiche
Consiglio di amministrazione/Proprietà	<ul style="list-style-type: none">● potenzialmente tutte le aree tematiche

** Elenco non esaustivo di problematiche trattate nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali che per l'ufficio/la funzione potrebbe essere particolarmente pertinente considerare nel ricoprire il rispettivo ruolo nell'ambito del dovere di diligenza o cui contribuire con le rispettive competenze*

D17. Sotto quali aspetti si differenziano il ruolo del consiglio di amministrazione e quello della dirigenza nel garantire l'integrazione della condotta d'impresa responsabile? ► (Si veda la Sezione II, 1.2)

I consigli di amministrazione saranno generalmente coinvolti nell'approvazione delle misure d'intervento in materia di RBC e potrebbero altresì essere coinvolti nell'adozione di delibere su di una strategia commerciale che potrebbe avere implicazioni per la RBC. Questi organi potrebbero inoltre intervenire in casi in cui le misure d'intervento in materia di RBC non vengono attuate e richiedere alla dirigenza di agire. Può essere utile nominare membri del consiglio con competenza e responsabilità nelle tematiche RBC. A tale proposito i Principi di governo societario del G20 e dell'OCSE hanno riconosciuto che un'importante responsabilità del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche è quello di sovrintendere al sistema di gestione del rischio e ai sistemi formulati per garantire che l'azienda rispetti le leggi applicabili, ivi incluse le leggi in materia fiscale, sulla concorrenza, sul lavoro, sull'ambiente, sulle pari opportunità, sulla lotta alla corruzione e sulla salute e sicurezza (OECD, 2015a, Ch.VI). La dirigenza, dal canto suo, sarà responsabile di elaborare una strategia per garantire che le politiche imprenditoriali in materia di RBC siano attuate.

Mentre il ruolo dei consigli di amministrazione e degli organi di gestione è distinto, nella pratica i vertici aziendali potrebbero essere membri dei consigli di amministrazione dell'impresa e ricoprire, pertanto, un doppio ruolo.



Integrare le aspettative e le politiche imprenditoriali in materia di RBC nella collaborazione con i fornitori e le altre relazioni commerciali. ► (Si veda la Sezione II, 1.3)

D18. Come le aspettative in ambito di condotta d'impresa responsabile possono essere integrate nelle relazioni commerciali?

► (Si veda la Sezione II, 1.3)

Oltre ad esprimere le aspettative riguardanti le relazioni commerciali nelle politiche dell'impresa in materia di RBC, è possibile adottare ulteriori misure per garantire che tali aspettative siano integrate nelle relazioni commerciali.

➔ **PER ESEMPIO**, come illustrato nella Guida, le aspettative sulle nuove relazioni commerciali possono essere comunicate e concordate attraverso accordi o documentazione formale (ad es. codici di condotta per i fornitori, contratti di joint venture, lettere d'intenti alle entità oggetto di investimento, ecc.). Tali accordi o documenti potrebbero contenere:

- Aspettative sull'adesione delle relazioni commerciali alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e/o la Guida o gli standard di allineamento.
- Aspettative sulla trasparenza, il monitoraggio e la rendicontazione da parte delle relazioni commerciali.
- Specifiche sulla possibilità e le modalità con cui ci si attende che le relazioni commerciali diffondano, a cascata, tali requisiti alle rispettive relazioni commerciali, attraverso la catena di fornitura o la catena del valore.
- Clausole di risoluzione di un contratto per mancato allineamento con le aspettative riguardanti le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Gli uffici preposti alle decisioni sulle nuove relazioni commerciali potrebbero valutare criteri di RBC, prima di accettare una nuova relazione commerciale. Ciò potrebbe avere luogo attraverso l'applicazione di procedure di preselezione, criteri per presentare le offerte o criteri di screening, che tengano conto delle tematiche RBC.

In molti casi, una relazione commerciale (come un fornitore) avrà molti clienti e potrebbe fornire servizi e prodotti a più di un settore. Alla luce di questa considerazione, in alcuni casi potrebbe non essere pratico oppure essere oneroso per un'impresa imporre le sue aspettative ai propri fornitori/relazioni commerciali, senza tener conto delle aspettative in conflitto, esistenti o potenziali, poste sulla relazione commerciale dagli altri suoi clienti/relazioni. Le imprese possono affrontare questa criticità:

- allineandosi agli standard internazionali e di settore in materia di aspettative di dovere di diligenza nella catena di fornitura.
- collaborando con altri attori di settore sulle aspettative comuni riguardanti le relazioni commerciali, ivi incluse politiche imprenditoriali comuni in materia di RBC e sistemi di reporting ► (Si veda l'Allegato D12)
- collaborando con le relazioni commerciali sulle modalità per ridurre i requisiti contraddittori e semplificarli, specificando iniziative, misure d'intervento o programmi aggiuntivi per il riconoscimento reciproco.

INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

Condurre un ampio esercizio esplorativo di analisi per individuare tutte le aree dell'attività, operative e relazionali, ivi incluso nelle rispettive catene di fornitura, in cui il rischio per la RBC sarà altamente e maggiormente significativo. ► (Si veda la Sezione II, 2.1)

D19. Che cosa si intende per delimitazione dell'ambito della valutazione (*scoping*) e quale ampiezza dovrebbe assumere tale compito per un'impresa?

► (Si veda la Sezione II, 2.1)

Un esercizio di analisi (*scoping*) indica un processo individuazione ex ante di aree generali di rischio significativo in seno alle attività di un'impresa (ad es. attività e linee di prodotto) e alle sue relazioni commerciali (ivi inclusi tutti gli stadi della catena di fornitura o di valore). Questo processo dovrà avere un'ampia portata e dovrà servire come esercizio iniziale per permettere di stabilire un ordine di priorità. La valutazione (in base alla Sezione II, 2.2), d'altro canto, si riferisce ad un processo più approfondito che intende individuare e valutare i rischi ai quali è stato assegnato un ordine di priorità, legati a una specifica attività o relazione commerciale. ► (Si veda l'Allegato D23-28)

La modalità con cui l'esercizio di analisi viene condotto nella pratica, in particolare con riguardo ai rischi tra le relazioni commerciali, varierà secondo le caratteristiche di un'impresa.

→ **PER ESEMPIO**, un investitore istituzionale potrebbe affidarsi a servizi di ricerca di mercato e altre risorse esterne (relazioni della società civile, mezzi di informazione, ecc.) per analizzare i rischi nel proprio portafoglio di investimento, mentre un dettagliante potrebbe mappare la struttura della propria catena di fornitura e individuare aree generali di rischio basato su specifiche aree geografiche, fattori settoriali, di prodotto e d'impresa.

Se l'impresa, tuttavia, viene a conoscenza (ad es. attraverso relazioni, collaborazione con le parti interessate, meccanismi di vertenza) del fatto che una linea di prodotto o una sotto componente è associata a particolari rischi, sarà importante tenere conto delle informazioni unitamente ad altre informazioni raccolte durante l'esercizio di analisi.

RIQUADRO 4. A CHE PUNTO DEL PROCESSO DI ANALISI E DI VALUTAZIONE SI INSERISCE LA MAPPATURA DELLA CATENA DI FORNITURA?

Durante il processo di analisi sarà importante per le imprese mappare le rispettive attività generali e la struttura delle catene di fornitura per individuare le attività, le zone geografiche, i prodotti o le relazioni commerciali a rischio più elevato. Via via che l'impresa perfeziona l'analisi queste aree a rischio più elevato, potrebbe condurre una mappatura più dettagliata delle sue singole, effettive relazioni commerciali, per individuare quelle che meritano un ulteriore approfondimento. (continua alla pagina seguente)



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

RIQUADRO 4. A CHE PUNTO DEL PROCESSO DI ANALISI E DI VALUTAZIONE SI INSERISCE LA MAPPATURA DELLA CATENA DI FORNITURA?

Per esempio, durante il suo esercizio di analisi, un'impresa automobilistica potrebbe rilevare che, sulla base di informazioni di settore conosciute, le batterie che utilizza implicano probabilmente rischi più significativi rispetto ad altre componenti. A questo punto, è improbabile che l'impresa disponga di informazioni dettagliate su specifici subfornitori e Paesi di origine per iniziare una valutazione dettagliata della propria catena di fornitura di batterie. L'impresa cercherà, piuttosto, di raccogliere informazioni aggiuntive sul luogo in cui vengono effettivamente prodotte le batterie che utilizza, mappando le fasi a rischio più elevato della catena di fornitura per questi prodotti, i probabili Paesi di origine dei materiali che compongono la batteria e la qualità e natura di ogni dovere di diligenza condotto dai subfornitori ad alto rischio. Solo in quel momento, l'impresa potrà passare ad assegnare un ordine di priorità alle singole relazioni commerciali, per una valutazione e azione approfondita.

Per esempio, dopo aver esaminato le proprie linee di prodotto, un'impresa che opera nel settore delle calzature potrebbe rilevare che vi sono rischi significativi associati alle sue calzature in cuoio, alla luce dei rischi lavorativi e ambientali collegati al processo di conciatura. L'impresa potrebbe quindi mappare specifiche relazioni commerciali (ad es. le concerie) collegate alla produzione dei suoi prodotti in cuoio, al fine di assegnare un ordine di priorità a singoli fornitori che operano in zone geografiche a rischio più elevato, per un'ulteriore valutazione.

D20. Che cosa si intende per rischi di settore, di prodotto, geografici e rischi a livello di impresa? ► (Si veda la Sezione II e la Sezione 2.1)

Valutare i rischi di settore, di prodotto, i fattori di rischio geografici e i rischi a livello di impresa potrebbe essere utile per l'analisi delle attività dell'impresa, nonché delle sue relazioni commerciali. Questi fattori di rischio sono determinati da impatti verificatisi nel passato e da nuove problematiche.

- I rischi di settore sono rischi prevalenti all'interno di un settore, a livello globale, in conseguenza delle caratteristiche del settore, delle sue attività, dei suoi prodotti e dei processi di produzione. Il settore estrattivo, per esempio, è spesso associato ai rischi ambientali di ampia portata e agli impatti sulle comunità locali. Nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, i rischi prevalenti sono quelli associati ai diritti sindacali, alla salute e sicurezza occupazionali e ai bassi salari, oltre che ad altri rischi.¹¹
- I rischi di prodotto sono rischi legati agli input o ai processi di produzione adottati nello sviluppo o utilizzo di prodotti specifici. Per esempio, i capi di vestiario decorati

11. Per maggiori informazioni sui rischi nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, si veda OECD (2017a); per maggiori informazioni sui rischi collegati al settore estrattivo, si veda OECD (2016c).



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

con perline o ricamati recano un rischio maggiore di occupazione informale e lavoro precario, mentre telefoni e computer possono contenere componenti ricavati dal settore estrattivo in aree di conflitto.

- I rischi geografici sono condizioni presenti in un Paese specifico che potrebbero rendere più probabili i rischi di settore. I fattori di rischio geografico possono generalmente essere quelli legati al quadro normativo (ad es. adesione a convenzioni internazionali), al governo societario (p.es. solidità degli ispettorati, stato di diritto, livello di corruzione), al contesto socio-economico (ad es. tassi di povertà e di istruzione, vulnerabilità e discriminazione di specifiche popolazioni) e al contesto politico (ad es. presenza di conflitti).
- I rischi a livello di impresa sono rischi associati a una specifica impresa, come un governo societario carente, una storia di cattiva condotta in ambito di diritti umani, diritto del lavoro, standard anticorruzione, standard ambientali oppure una carenza di cultura in materia di RBC.

D21. Quali sono esempi di fonti di informazioni per la ricerca documentale?

► *(Si veda la Sezione II e la Sezione 2.1)*

La maggior parte dei rischi di settore e di prodotto, nonché le situazioni in specifici Paesi, sono molto conosciuti o facilmente compresi, grazie a informazioni immediatamente disponibili. Per esempio, gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute, derivanti da processi tecnici e da prodotti sono in genere sufficientemente compresi all'interno dei vari settori.

Le relazioni fornite da organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), agenzie governative, sindacati, datori di lavoro e associazioni di categoria possono fornire informazioni preziose per tutto il processo di attuazione del dovere di diligenza, ma in particolare durante l'esercizio di analisi. Gli articoli pubblicati sui media possono altresì aiutare a comprendere una situazione sociale e politica, a livello locale, regionale e nazionale. ► *(Per un elenco di risorse documentali, si veda la Tabella dell'Allegato 5)*

È importante che le imprese vagolino l'accuratezza e la credibilità delle risorse a cui si affidano per reperire informazioni sul rischio: questo vale in particolar modo per le fonti indirette, come valutazioni approfondite precedenti e ricerche condotte da un partner, un'impresa acquisita o un'impresa di pari grado e altre fonti secondarie. Questo esercizio può essere condotto incrociando le informazioni per confrontarle con altre fonti, tenendo conto della natura, della provenienza delle informazioni e della data di pubblicazione, nonché consultando terze parti, come le organizzazioni della società civile, per le questioni su cui si è in dubbio. Le informazioni presentate in relazioni esterne non necessitano, tuttavia, di essere completamente verificate, affinché un'impresa le usi come punto di partenza per una ricerca più approfondita.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

TABELLA 5. ESEMPI DI UFFICI E FUNZIONI POTENZIALMENTE PERTINENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA

Fonti primarie

- Contratti, licenze, normativa e legislazione pertinente, politica d'impresa che descrive il regime giuridico e normativo applicabile al progetto o all'attività.
- Studi/valutazioni d'impatto di base commissionati da altre parti o condotti durante le prime fasi del progetto.
- Dati prodotti da organismi governativi, riguardanti occupazione, livelli di povertà, standard di salute ed istruzione, salari, condizioni di lavoro e salute e sicurezza occupazionali, ecc.
- Dati di censimento, dati reddituali e tassi di povertà (questi potrebbero essere inaffidabili in alcuni contesti di economie in via di sviluppo).
- Mappatura catastale e altre informazioni sul progetto o sull'attività.
- Indicatori principali raccolti attraverso sistemi di informazione geografica, mappe e altre fonti.
- Altri materiali esistenti o informazioni ereditate nel caso di acquisizioni (se reperibili).
- Archivi sulle vertenze e le domande presentate dalla comunità locale.

Fonti secondarie

- Studi e indici realizzati da accademici, istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), agenzie governative e organismi di settore.
- Studi e relazioni realizzati da organizzazioni intergovernative e istituzioni per lo sviluppo multilaterale e bilaterale.
- Studi e indici messi a punto da organizzazioni non governative e organizzazioni sindacali di settore, nazionali e internazionali.
- Informazioni su programmi di investimento a livello di comunità o su programmi di sviluppo relativi ad altri progetti di settore, nella zona o nella regione.
- Studi condotti dalle comunità, per esempio da popolazioni indigene o dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza, su temi di importanza primaria, che potrebbero essere pertinenti per il progetto di sviluppo.
- Rapporti disponibili, redatti da altre imprese che operano a livello locale o regionale.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

D22. Come è possibile fare fronte ai deficit informativi? ►(Si veda la Sezione II, 2.1 - 2.2)

Alcune strategie possono essere utili per affrontare la carenza di informazioni sui rischi collegati alle attività di un'impresa e alle sue relazioni commerciali, tenendo conto delle circostanze pertinenti e dei limiti reali.

→ PER ESEMPIO

- È possibile costituire meccanismi di reclamo e altre piattaforme di monitoraggio (ad es. comitati nazionali di monitoraggio) per allertare le imprese sugli impatti negativi, reali o potenziali, che potrebbero non aver individuato da sole.
►(Si veda l'Allegato D54)
- Le informazioni o le dichiarazioni sugli impatti negativi, effettivi o potenziali, non devono essere completamente verificati per dare luogo a un'ulteriore valutazione.
- Le imprese possono collaborare con parti interessate e con esperti chiave per meglio comprendere i rischi di settore, di prodotto e geografici, per esempio tramite tavole rotonde.

Partendo dalle aree di rischio significative, sopra identificate, condurre valutazioni iterative e sempre più approfondite delle attività, dei fornitori e delle altre relazioni commerciali a cui è stata assegnata una priorità, per individuare e vagliare gli impatti negativi specifici, effettivi e potenziali, sulla RBC. ►(Sezione II, 2.2)

D23. Come può un'impresa valutare i rischi di impatti negativi nelle proprie attività?

►(Si veda la Sezione II, 2.2)

In molti casi, le imprese conducono già autovalutazioni o partecipano a revisioni o audit esterni sui rischi primari nel rispettivo settore e, in alcuni contesti, tali valutazioni sono regolamentate dal diritto nazionale. Le ispezioni sul posto di lavoro e gli audit ambientali, necessari per ottenere una licenza, le valutazioni sull'impatto ambientale, i sistemi di gestione della conformità in materia di anticorruzione, le procedure "conosci la tua controparte" (KYC), le verifiche finanziarie, le valutazioni d'impatto sui diritti umani e le procedure di licenza per i prodotti, sono tutti esempi di valutazioni comuni sul rischio che un'impresa potrebbe già condurre o a cui potrebbe già collaborare, con le autorità competenti. Le società potrebbero modificare o integrare le valutazioni esistenti per rispecchiare gli standard internazionali e le raccomandazioni in materia di RBC.

Oltre alle valutazioni standard che un'impresa potrebbe già impiegare, potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni interne per comprendere i rischi potenziali o gli impatti negativi effettivi in relazione alle attività di un'impresa, per garantire l'allineamento alle aspettative in materia di RBC contenute nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

- **PER ESEMPIO**, un'impresa potrebbe commissionare esternamente uno studio sull'implementazione delle proprie politiche in tema di discriminazione e molestie sessuali.
- **PER ESEMPIO**, una società controllata potrebbe condurre valutazioni d'impatto ambientale per le sue attività e condividerle con la casa madre.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

D24. Come può un'impresa stabilire un ordine di priorità per valutare le proprie attività o i propri rapporti commerciali? ▶ (Si veda la Sezione II e la Sezione 2.2)

Per molte imprese, specialmente le più grandi, non sarà possibile valutare gli impatti negativi, reali o potenziali, in tutte le attività e le relazioni commerciali. Le imprese potrebbero assegnare priorità alla valutazione di attività o relazioni commerciali in cui il rischio di impatti negativi è più significativo.

▶ Per maggiori indicazioni sugli impatti più significativi, si veda la Sezione II, la Sezione 2.4 e l'Allegato D3.

Per determinare quest'ordine di priorità, occorre tenere conto di alcune considerazioni, quali ad esempio:

- Le attività o le operazioni di una relazione commerciale avvengono in un Paese ad alto rischio (ad es. presenza di un conflitto, presenza di gruppi vulnerabili, stato di diritto debole, tassi elevati di corruzione, ecc.).
- L'operazione o la relazione commerciale comporta un'attività o un processo produttivo ad alto rischio (caratterizzato da un elevato impiego di lavoro informale, l'utilizzo di sostanze chimiche nocive, l'utilizzo di macchinari pesanti, ecc.).
- I rischi sono stati individuati in una valutazione precedente.

È importante sottolineare che le relazioni commerciali sono classificate come "a rischio elevato", e alle stesse è assegnata una priorità per un'ulteriore valutazione, sulla base del loro profilo di rischio e non sulla base del loro rapporto con l'impresa.

➔ **PER ESEMPIO**, un'impresa di componenti elettroniche potrebbe etichettare le imprese da cui si rifornisce, che operano nell'estrazione dei minerali in regioni flagellate da un conflitto e in regioni a rischio elevato, come imprese ad "alto rischio", sebbene l'impresa di componenti elettroniche non abbia rapporti contrattuali diretti con tali relazioni commerciali.

Potrebbe essere, talvolta, necessario stabilire un ulteriore ordine di priorità tra le relazioni commerciali ad alto rischio. In questi casi, in una prospettiva di valutazione di tutte le relazioni commerciali ad alto rischio esistenti, l'impresa potrebbe dare priorità alla valutazione delle relazioni commerciali ad alto rischio che sono più significative in termini di percentuale di prodotti di cui l'impresa si rifornisce (o dei Paesi, in termini di percentuale di rifornimenti).

D25. Come possono le imprese condurre le valutazioni (assessment) dei rapporti commerciali il cui ordine di priorità è stato stabilito durante lo scoping?

▶ (Si veda la Sezione II e la Sezione 2.2)

Durante l'esercizio di analisi, l'impresa individua categorie ampie di rischi collegati alle proprie relazioni commerciali. La valutazione è un'analisi più dettagliata del rischio per il quale si è stabilito un ordine di priorità e viene dopo l'esercizio di analisi. Tra gli esempi di forme di valutazione si annoverano, tra l'altro, le autovalutazioni dei fornitori, le ispezioni in loco e gli audit. Il tipo di valutazione che un'impresa adotta sarà adattato alla natura del rischio.

➔ **PER ESEMPIO**

- Le ispezioni in loco potrebbero essere opportune per valutare i rischi legati alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sicurezza sui prodotti e alla performance ambientale (oltre che ad altri rischi).



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

- Gli esami della documentazione potrebbero essere opportuni quando si analizza la conformità di un'impresa agli standard sulla rendicontazione finanziaria.
- I colloqui con i lavoratori e gli incontri con i gruppi di discussione potrebbero essere adeguati quando si valutano i rischi sul lavoro e i diritti umani, in particolare rischi sensibili e generalmente non documentati. A riconoscimento del fatto che i lavoratori potrebbero non sentirsi a proprio agio nel condividere risposte sincere con i vertici aziendali, i colloqui e gli incontri con i gruppi di discussione potrebbero essere condotti, in alcuni casi, da parti terze di fiducia.
- La collaborazione con gli *stakeholders* e le consultazioni con le organizzazioni della società civile potrebbero essere appropriate quando si valutano gli impatti negativi delle attività dell'impresa sulle comunità locali.

D26. Che cosa può comportare una valutazione dei rapporti commerciali e a chi spetta questo compito? ► *(Si veda la Sezione II, 2.2)*

Per la maggior parte dei rischi, una valutazione comporterebbe i seguenti aspetti:

- Gli impatti negativi effettivi causati dai partner commerciali o ai quali gli stessi hanno contribuito (ad es. maneggiare in modo pericoloso sostanze chimiche; pagare tangenti a funzionari), ivi inclusi quelli associati a progetti imminenti o attività future.
- La capacità e disponibilità del partner commerciale a condurre il dovere di diligenza.
- L'adeguatezza del dovere di diligenza condotto, ivi incluse le misure che l'impresa o il partner commerciale implementa per prevenire e mitigare gli impatti negativi (ad es. politiche imprenditoriali, sistemi di gestione della conformità, valutazioni di subfornitori, potenziamento delle strutture, fornitura di accesso a meccanismi di vertenza).

È utile che i soggetti incaricati di condurre le valutazioni dimostrino le seguenti competenze:

- Competenza sui rischi pertinenti che l'impresa valuta (ad es. diritti umani, salute e sicurezza, corruzione), ivi inclusa una comprensione della metodologia migliore per individuare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, nel contesto locale.
- Conoscenza degli standard internazionali e nazionali in materia di impatti negativi.
- Capacità di condurre la valutazione nel contesto locale (ad es. competenze linguistiche).

Non è probabile che un singolo soggetto abbia le suddette competenze in tutte le aree di rischio e in tutti i contesti. Alla luce di questa difficoltà, le valutazioni potrebbero essere condotte da team che, complessivamente, sono in possesso di tutte le suddette competenze.

D27. Quando valutare le relazioni commerciali? ► *(Si veda la Sezione II, 2.2)*

Le imprese sono sollecitate a condurre valutazioni:

- delle relazioni commerciali ad alto rischio esistenti (vale a dire relazioni commerciali che implicano aree geografiche, prodotti o settori che sono stati individuati come ad alto rischio di impatto negativo) che non sono ancora state valutate.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

- Prima di formare nuove relazioni commerciali di primo livello, ad alto rischio.
▶ *(Si veda l'Allegato D18)*
- Quando il contesto tra le relazioni commerciali ad alto rischio è probabilmente cambiato.

In alcuni casi, i rischi di impatto negativo sono così importanti in una particolare regione che la valutazione di singole relazioni commerciali non porterà alla luce alcuna nuova informazione. In questo caso, l'impresa potrebbe scegliere di concentrarsi immediatamente sulla prevenzione e mitigazione degli impatti negativi.

➔ **PER ESEMPIO**, un'impresa potrebbe venire a conoscenza del fatto che le molestie sessuali nelle zone industriali di esportazione (EPZ) sono frequenti. Riconoscendo il grado di difficoltà nell'individuare incidenti specifici di molestie sessuali, l'impresa potrebbe scegliere di non valutare i fornitori prima, ma piuttosto incoraggiarli a condurre attività per prevenire le molestie sessuali (p.es. formazione degli organi direttivi).

In alcuni casi, potrebbero già esistere delle valutazioni affidabili delle relazioni commerciali. Laddove disponibili, le imprese sono incoraggiate a esaminarne i risultati, quindi a concentrare i propri sforzi per prevenire o mitigare gli impatti negativi individuati e monitorarne i progressi.

D28. Come possono le imprese valutare le relazioni commerciali non vincolate contrattualmente? ▶ *(Si veda la Sezione 2.2)*

Vi sono vari strumenti e approcci per valutare le relazioni commerciali ad alto rischio quando l'impresa non ha un rapporto contrattuale che sia di aiuto per superare gli ostacoli alla visibilità e alla capacità di esercitare la propria influenza.

➔ **PER ESEMPIO**, per migliorare la visibilità, le imprese potrebbero:

- richiedere ai partner coinvolti nelle relazioni commerciali di fornire le informazioni necessarie all'impresa per valutare i rischi collegati ai loro fornitori e relazioni commerciali, quali le informazioni relative ai subfornitori e subappaltatori o al Paese di origine. Le imprese potrebbero creare e utilizzare modelli comuni per l'elaborazione di rapporti, all'interno di un settore, per ridurre gli oneri che graverebbero sulle relazioni commerciali. ▶ *(Si veda l'Allegato D12)*
- Utilizzare un sistema esistente di tracciabilità o un regime di catena di custodia¹² per avere visibilità delle relazioni commerciali poste a monte della catena di fornitura. Questo aspetto è maggiormente pertinente per le imprese orientate ai prodotti con catene di fornitura fisiche.

Laddove possibile, al fine di valutare l'esistenza di impatti negativi nelle relazioni commerciali poste a monte della catena di fornitura, le imprese potrebbero:

- utilizzare valutazioni esistenti ed affidabili delle loro relazioni commerciali a monte della catena di fornitura, come le valutazioni condivise attraverso un'iniziativa

12. La tracciabilità è il processo mediante il quale le imprese monitorano i materiali e i prodotti lungo tutta la catena di fornitura.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

di collaborazione o trasmesse mediante un procedimento di diffusione delle informazioni a cascata oppure mediante clausole trasposte da contratti principali a contratti secondari (flow-down),¹³ contenute in accordi o contratti scritti.

- Se non esistono valutazioni credibili, tramite le informazioni raccolte attraverso rapporti di diffusione delle informazioni a cascata, clausole flow-down o tracciabilità, è possibile individuare relazioni commerciali condivise con altri attori del settore, al fine di condurre o commissionare valutazioni comuni dei partner commerciali.
- Valutare il processo di attuazione del dovere di diligenza delle relazioni commerciali che fungono da punti di controllo nella rispettiva catena di fornitura. ► (Si veda il Riquadro 5)

RIQUADRO 5. COLLABORAZIONE CON I PARTNER NELLE RELAZIONI COMMERCIALI CHE FUNGONO DA PUNTI DI CONTROLLO NELLA CATENA DI FORNITURA

Le imprese possono individuare i punti di controllo (talvolta definiti “colli di bottiglia”) tenendo conto di quanto segue:

- i punti chiave di trasformazione nella catena di fornitura, dove le informazioni sulla tracciabilità o sulla catena di custodia potrebbero essere raggruppate o perse.
- Il numero di attori, per esempio punti in cui vi sono relativamente poche imprese che elaborano o gestiscono una maggioranza di input che trasmettono a valle di una catena di fornitura.
- Il punto in cui le imprese hanno maggior capacità di esercitare la propria influenza, verso la parte finale della catena di fornitura.
- I punti in cui esistono già programmi e piani di revisione per influenzare questo tipo di sistemi ed evitare i duplicati.

Le “imprese che fungono da punto di controllo” avranno probabilmente una maggiore visibilità e/o capacità di esercitare la propria influenza sui rispettivi fornitori e relazioni commerciali a monte della catena di fornitura rispetto alle imprese più vicine ai consumatori o agli utenti finali. Condurre un dovere di diligenza sulle imprese che fungono da punto di controllo per stabilire se, a loro volta, conducono il dovere di diligenza, in linea con la presente Guida, offre una certa sicurezza sul fatto che i rischi di impatto negativo direttamente collegati ai fornitori siano stati individuati, prevenuti e mitigati. L'individuazione e la collaborazione con i punti di controllo può avvenire attraverso: l'inclusione di requisiti nei contratti con i fornitori e nelle relazioni commerciali che prevedano l'individuazione dei punti di controllo (su base confidenziale); la richiesta a fornitori/partner nelle relazioni commerciali di rifornirsi da imprese che fungono da punti di controllo e che soddisfano le aspettative della presente Guida, utilizzando sistemi di condivisione delle informazioni riservate sui fornitori e/o attraverso piani di settore per rivelare gli attori posti a monte della catena di fornitura.

13. La diffusione delle informazioni dal vertice verso la base indica una situazione in cui un'impresa divulga informazioni alle imprese che effettuano acquisti dalla stessa al livello immediatamente inferiore, che a loro volta le trasmettono al livello ad esse inferiore. Una clausola di tipo flow-down è una clausola contenuta in un contratto generale che viene inserita all'interno di contratti secondari.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

Valutare il coinvolgimento dell'impresa negli impatti negativi individuati, effettivi o potenziali, al fine di stabilire l'adeguatezza delle risposte. Valutare, nello specifico, l'eventualità che l'impresa: (a) abbia causato (o potrebbe causare) l'impatto negativo; (b) abbia contribuito (o potrebbe contribuire) all'impatto negativo; o (c) l'eventualità che l'impatto negativo sia (o potrebbe essere) collegato direttamente alle sue attività, prodotti o servizi, in virtù di una relazione commerciale. ►(Si veda la Sezione II, 2.3)

D29. Che cosa si intende per impatti negativi "causati" dall'impresa, impatti ai quali l'impresa "ha contribuito" o che sono "direttamente collegati" alle attività dell'impresa, ai prodotti o servizi dell'impresa in virtù di un rapporto commerciale? ►(Si veda la Sezione II, 2.3)

Causa: un'impresa "causa" un impatto negativo se le sue attività,¹⁴ da sole, sono sufficienti a produrre l'impatto.

→ **PER ESEMPIO**, se un'impresa discrimina le donne o le minoranze etniche nelle sue pratiche di assunzione o se un'impresa paga una tangente a un funzionario pubblico estero.

Contributo: un'impresa "contribuisce a" un impatto se le sue attività, congiuntamente alle attività di altre entità, causano l'impatto oppure se le attività dell'impresa causano, facilitano o incentivano un'altra entità a causare un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, pertanto sono esclusi i contributi di rilevanza minore o trascurabile.

La natura sostanziale del contributo, nonché la comprensione del momento in cui le azioni dell'impresa possono aver causato, facilitato o incentivato un'altra entità a causare un impatto negativo, può comportare la considerazione di molteplici fattori. È bene tenere conto dei seguenti fattori:

- la misura in cui un'impresa potrebbe incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un'altra entità, vale a dire il grado con cui l'attività ha accresciuto il rischio che si verifichi l'impatto.
- La misura in cui un'impresa potrebbe o avrebbe dovuto conoscere l'impatto negativo o il potenziale di impatto negativo, vale a dire il grado di prevedibilità.
- La misura in cui eventuali attività dell'impresa abbiano effettivamente mitigato l'impatto negativo o diminuito il rischio che si verifichi l'impatto.

La mera esistenza di una relazione commerciale, o di attività che creano le condizioni generali in cui sia possibile il verificarsi di impatti negativi, non configura necessariamente un contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sostanzialmente il rischio di impatto negativo.

→ **PER ESEMPIO**, si consideri un operatore al dettaglio che fissi un tempo di risposta molto breve per la consegna di un prodotto, nonostante, in base alle esperienze passate per prodotti simili, che sappia che il tempo di produzione non è fattibile e che limiti l'utilizzo di subappalti pre-approvati.

- Il fatto di fissare un tempo di risposta più breve di quanto fattibile e di limitare il ricorso a subappalti ha aumentato il rischio di ricorrere ad eccessive ore di lavoro straordinario per l'impresa produttrice.

14. In OECD (2011), Capitolo IV, paragrafo 42, si legge: "le attività possono comprendere sia azioni che omissioni".



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

- Il grado di prevedibilità dell'impatto può essere elevato, perché l'operatore al dettaglio sapeva che in passato quei tempi di risposta, per prodotti simili, non erano stati possibili e che tempi di risposta brevi causano abitualmente straordinari eccessivi nel settore.
- Se non sono state adottate misure di mitigazione per diminuire il rischio che l'impatto si verifichi, l'operatore al dettaglio potrebbe aver contribuito ad un uso eccessivo di lavoro straordinario a livello dell'impresa produttrice.

➔ **PER ESEMPIO**, si consideri un investitore private equity che investe in una acciaieria.

L'investitore è membro del consiglio di amministrazione dell'acciaieria e interagisce regolarmente con i rispettivi organi direttivi. L'investitore vota contro l'installazione di costosi macchinari per il trattamento dei deflussi provenienti dallo stabilimento. A causa della mancanza di un trattamento dei deflussi, l'acqua potabile di una comunità locale risulta contaminata.

- Incoraggiare la direzione del progetto a evitare di installare impianti che potrebbero prevenire o mitigare gli impatti ambientali sulle fonti idriche aumenta il rischio di impatti negativi.
- Il grado di prevedibilità potrebbe essere elevato se, tra i professionisti nel campo della gestione ambientale nel settore dell'acciaio, è risaputo che sono necessari macchinari per il trattamento dell'acqua, al fine di evitare la contaminazione dell'acqua potabile.
- Se l'investitore avesse condotto una *due diligence* e avesse sostenuto un piano alternativo per il trattamento dei deflussi, il rischio di contaminazione dell'approvvigionamento idrico e la prevedibilità di tale impatto sarebbero stati minori e l'investitore sarebbe stato estraneo a un comportamento configurabile come contributo.

Direttamente legato (directly linked): il concetto di "direttamente legato" è definito dalla relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività dell'impresa attraverso un'altra entità (vale a dire una relazione commerciale). Il "directly link" non viene definito da rapporti contrattuali diretti, per esempio l'"approvvigionamento diretto".

➔ **PER ESEMPIO**, se un'impresa si rifornisce di cobalto da miniere in cui si impiega lavoro minorile e utilizza poi il materiale nei suoi prodotti, tale impresa può essere direttamente collegata all'impatto negativo (vale a dire il lavoro minorile). In questo caso, l'impresa non ha causato o contribuito all'impatto negativo stesso, ciononostante può esservi un legame diretto tra i prodotti dell'impresa e l'impatto negativo, attraverso le relazioni commerciali con entità che la riforniscono di cobalto (vale a dire con le imprese di impianti metallurgici per la separazione dei metalli dal minerale, con le imprese dedite al commercio di minerali e con le imprese titolari di miniere che impiegano lavoro minorile).

Il rapporto che un'impresa ha con l'impatto negativo non è statico, può cambiare, per esempio con l'evolversi delle situazioni e in base al grado con cui il dovere di diligenza e le misure adottate per affrontare i rischi e gli impatti individuati diminuiscono il rischio che si verifichino gli impatti.

Generalmente un'impresa ha maggiori probabilità di causare un impatto negativo nel contesto delle attività associate alle sue operazioni ed ha maggiori probabilità di essere direttamente legata agli impatti negativi che sono causati dalle sue relazioni commerciali. Il contributo può configurarsi nel contesto dell'attività legata alle attività dell'impresa oppure attraverso una relazione commerciale.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA


Le suddette caratterizzazioni non intendono annullare eventuali questioni di responsabilità giuridica. Al fine di sostanziare una responsabilità giuridica, il diritto nazionale potrebbe prevedere approcci specifici o norme per determinare il rapporto con un impatto. In base al diritto nazionale in materia di lotta alla corruzione, le imprese che risultano colpevoli di reati penali di corruzione, per esempio, saranno probabilmente ritenute causa dell'impatto, oppure si riterrà che vi abbiano contribuito.

D30. Perché il modo con cui un'impresa è coinvolta negli impatti negativi assume rilevanza? ►(Si veda la Sezione II, 2.3)

Il rapporto di un'impresa con un impatto negativo (vale a dire se l'impresa lo abbia causato, vi abbia contribuito o vi sia direttamente legata in virtù di una relazione commerciale) rappresenta una considerazione importante, perché stabilisce il modo con cui l'impresa dovrà rispondere all'impatto e se vi sia altresì una responsabilità di fornire misure rimediali o collaborare alle stesse.

►(Si veda la Figura 2)

FIGURA 2. Addressing adverse impacts



Nota: OECD (2011), Capitolo IV contiene un elenco di linee guida più specifiche per affrontare gli impatti negativi sui diritti umani.



INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI NEGATIVI, EFFETTIVI E POTENZIALI, ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ, I PRODOTTI O I SERVIZI DELL'IMPRESA

Attingendo dalle informazioni ottenute sugli impatti negativi effettivi o potenziali, quando necessario, stabilire un ordine di priorità dei rischi di impatto negativo più rilevanti, sulla base della severità e della probabilità che l'impatto si verifichi, e adottare le azioni necessarie. La prioritizzazione è importante quando non è possibile affrontare tutti gli impatti negativi effettivi e/o potenziali. Dopo aver identificato e affrontato gli impatti maggiormente significativi, l'impresa dovrebbe procedere ad affrontare gli impatti meno significativi. ▶ Si veda Sezione II, 2.4.

D31. Come può un'impresa stabilire un ordine di priorità per le proprie azioni quando tenta di prevenire e mitigare gli impatti negativi in seno alle proprie attività e ai propri rapporti commerciali?

▶ Si veda la Sezione I, *Caratteristiche dell'adue diligence – Il dovere di diligenza può comportare l'assegnazione di priorità (basate sul rischio); Sezione II, 2.4*

Nello stabilire un ordine di priorità d'azione la rilevanza del danno effettivo o potenziale è il fattore più importante¹⁵. Riconoscendo, tuttavia, che le imprese potrebbero essere esposte a una varietà di impatti negativi significativi, l'imminenza del danno può essere considerata come secondo elemento.

➔ **PER ESEMPIO**, se si viene a conoscenza del fatto che una fabbrica presenta un rischio imminente di incendio a causa di un impianto elettrico pericoloso, la priorità dovrebbe essere quella di assicurare che l'edificio venga messo in sicurezza e che i lavoratori siano informati su come comportarsi in caso di incendio, prima di affrontare un rischio di contaminazione idrica che, potenzialmente, è altrettanto grave, ma che non si prevede si concretizzi entro i prossimi cinque anni.

15. Nei casi di assegnazione delle priorità dei rischi per i diritti umani, la gravità di un impatto potenziale dovrà avere la precedenza sulla sua probabilità.

PORRE FINE A, PREVENIRE E MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI

Cessare le attività che causano o contribuiscono agli impatti negativi nelle tematiche RBC, sulla base della valutazione dell'impresa circa il suo coinvolgimento con tali impatti. Mettere a punto e attuare piani appositi per prevenire e mitigare gli impatti negativi potenziali (futuri).

► (Si veda la Sezione II, 3.1)

D32. Qual è la differenza tra prevenire gli impatti negativi e mitigarli?

► (Si veda la Sezione II, 3.1)

Prevenzione indica le attività intese a evitare in primo luogo il verificarsi di un impatto negativo (p.es. che riducono il rischio che si verifichi un impatto negativo); mentre mitigazione indica le attività che riducono l'impatto quando questo si verifica. La prevenzione è l'obiettivo principale del dovere di diligenza.

→ PER ESEMPIO

- Con riguardo alla salute e alla sicurezza sul lavoro, la rimozione del pericolo è riconosciuta come il modo migliore per prevenire, in primo luogo, infortuni e malattie.
- L'installazione di impianti per il trattamento dell'acqua può mitigare gli impatti della contaminazione idrica, diminuendo il livello di agenti contaminanti nell'acqua.

→ PER ESEMPIO

- Impegnarsi in azioni collettive in aree ad alto rischio per formare le entità locali a desistere dal sollecitare tangenti e migliorare la capacità del governo locale di monitorare e applicare le leggi in materia di lotta alla corruzione può contribuire a prevenire la corruzione in futuro.
- Collaborare nei procedimenti penali sulla corruzione e concussione e segnalare regolarmente i funzionari che abbiano sollecitato tangenti può mitigare l'impatto



della corruzione.

D33. Un'impresa come dovrebbe prevenire e mitigare gli impatti effettivi o potenziali che potrebbe causare o ai quali potrebbe contribuire?

►(Si veda la Sezione II, 3.1)

Le imprese dovrebbero, in primo luogo, cessare qualsiasi attività che causi o contribuisca a impatti negativi effettivi.

Vi sono alcune misure che un'impresa potrebbe adottare per prevenire o mitigare gli impatti negativi futuri in seno alle proprie attività.

→ PER ESEMPIO

- Misure di adattamento/modifica: l'adattamento o la modifica di aspetti delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa possono, talvolta, essere necessari per prevenire o mitigare gli impatti, per esempio variare il percorso di un oleodotto per evitare potenziali rischi per la salute delle comunità locali; modificare i processi produttivi per evitare l'utilizzo di sostanze tossiche.
- Potenziamento delle strutture: alcuni impatti potrebbero essere prevenuti solo investendo nel miglioramento di strutture e attrezzature. Tali investimenti possono riguardare illuminazione, ventilazione, accesso alle uscite di sicurezza, nuovi macchinari, tecnologia per controllare gli impatti negativi, ecc.
- Politiche imprenditoriali: la messa a punto di politiche aziendali e dei relativi protocolli di attuazione può essere, di per se stessa, un mezzo per prevenire il verificarsi degli impatti. Una politica aziendale che vieta, per esempio, la discriminazione durante le procedure di assunzione e le procedure collegate può prevenire la discriminazione.
►(Si veda la Sezione II 1.1-1.2)
- Formazione: la formazione efficace di lavoratori, dipendenti e organi direttivi può contribuire a prevenire il verificarsi di impatti negativi. La formazione può riguardare un'ampia varietà di temi, quali, a titolo non esaustivo, politiche e protocolli aziendali, leggi e obblighi, gestione sicura dei macchinari, sostanze chimiche, ecc., nonché aumento della consapevolezza su come individuare i rischi. ►(Si veda la Sezione II, 1.2(f); 1.3(d))
- Sistemi di segnalazione: questa misura comporta l'individuazione di avvertimenti, o indicatori dei rischi, e la messa a punto di procedure che l'impresa dovrà seguire nel caso in cui vengano rilevati rischi di causare un impatto negativo, o contribuirvi.
- Affrontare le questioni sistemiche: alle imprese rimane la responsabilità di affrontare gli impatti negativi che causano o a cui contribuiscono, anche quando operano in contesti dove prevalgono questioni sistemiche. Se è vero che risolvere le questioni sistemiche a livello della società non compete all'impresa, quest'ultima potrebbe rilevare che affrontare tali criticità può essere efficace per prevenire o mitigare gli impatti negativi. *Per ulteriori informazioni su come affrontare le questioni sistemiche.*
►(Si veda il Riquadro 6)



RIQUADRO 6. AFFRONTARE LE QUESTIONI SISTEMICHE

Le questioni sistemiche indicano problemi o criticità prevalenti all'interno di un contesto e dettati da cause di fondo che esulano dal controllo immediato dell'impresa, ma che, nondimeno, aumentano il rischio di impatti negativi in seno alle attività o alla catena di fornitura della stessa. Possono emergere rischi sistemici da carenze di *governance* e dal mancato adempimento, da parte dei Governi, degli obblighi di applicare le leggi e di tutelare i diritti umani. Alcuni esempi di questioni sistemiche possono essere: uno scarso accesso all'istruzione e tassi elevati di povertà, che possono aumentare il rischio di lavoro minorile; ampia diffusione della concussione e corruzione all'interno del governo; discriminazione sistematica delle minoranze e diffuse molestie e abusi nei confronti di donne e bambine all'interno della società. Sebbene le imprese non siano responsabili degli errori dei governi, la decisione di condurre attività in contesti in cui esistono rischi sistemici aumenterà la natura e la portata del dovere di diligenza. Vi sono alcuni percorsi che le imprese possono intraprendere per affrontare i rischi legati alle questioni sistemiche. Per esempio, le imprese potrebbero:

- Collaborare tra settori diversi – I rischi sistemici riguardano spesso numerosi settori all'interno di un dato contesto. Le imprese potrebbero, pertanto, scegliere di coordinarsi e collaborare con settori diversi per potenziare l'efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione. In tal modo il problema non risulterebbe semplicemente rimbalzato da un settore a un altro. *
- Coinvolgere i governi – Posto che esistano limitazioni di natura giuridica e pratica, nei contesti in cui i governi non adempiono al proprio obbligo di tutela le imprese potrebbero far leva sulla capacità di esercitare la propria influenza sui governi (locali o nazionali) per incoraggiarli ad attuare il cambiamento, per esempio attraverso una migliore applicazione di leggi e normative o la facilitazione della RBC. Il coinvolgimento potrebbe comprendere una serie di misure, come lettere aperte all'amministrazione; coinvolgimento attraverso iniziative condivise da più parti interessate; partecipazione al dialogo, ecc. Le imprese potrebbero altresì collaborare con i governi nazionali per incoraggiarli a farsi sostenitori della RBC.
- Individuare le iniziative esistenti efficaci – Per i rischi comuni all'interno di un settore, le imprese potrebbero avere la possibilità di attingere dagli approcci raccomandati sulla prevenzione e mitigazione, messi a punto da governi, associazioni di categoria, iniziative condivise da più parti interessate o imprese di pari grado del settore. Individuare le iniziative esistenti e i rispettivi obiettivi aiuterà l'impresa a capire come avvalersi delle strategie esistenti per prevenire e mitigare i rischi sistemici. Un'impresa potrebbe, per esempio, avere la possibilità di ricorrere ai meccanismi di reclamo, esistenti all'interno della comunità.

Può trascorrere molto tempo prima che gli impegni volti ad affrontare le questioni sistemiche portino a risultati concreti, tuttavia, ciò non dovrebbe indebolire o scoraggiare le azioni mirate a rispondere alle questioni sistemiche. Le imprese che operano in contesti in cui sono presenti questioni sistemiche che causano impatti negativi nelle rispettive attività e nella catena di fornitura dovrebbero essere, nondimeno, preparate a mostrare trasparenza nelle loro decisioni e nelle motivazioni per rimanere in tali contesti, nonché valutare se sono in grado di continuare responsabilmente a operare in tali contesti o a rifornirsi dagli stessi, nell'ambito degli impegni volti ad affrontare le questioni sistemiche. In molti casi, saranno necessari maggiori sforzi per monitorare e prevenire gli impatti negativi nelle attività o nelle catene di fornitura dell'impresa, cercando di affrontare più questioni sistemiche allo stesso tempo.

* Per esempio, nei contesti in cui vi è il rischio sistemico di lavoro minorile, eliminare il lavoro minorile dal settore potrebbe semplicemente indirizzare i minori verso occupazioni in altri settori. Si incoraggia, a tal fine, l'adozione di approcci multisettoriali.



Sulla base delle priorità stabilite dall'impresa, mettere a punto e attuare piani per cercare di prevenire o mitigare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, nelle tematiche RBC, che sono direttamente collegati alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'impresa, in virtù delle sue relazioni commerciali. ►(Si veda la Sezione II, 3.2)

D34. Come può un'impresa tentare di prevenire e mitigare gli impatti, effettivi o potenziali, direttamente collegati alle proprie attività, prodotti o servizi, in virtù di una relazione commerciale? ►(Si veda la Sezione II, 3.2)

L'aspettativa che le imprese cerchino di prevenire o mitigare gli impatti negativi direttamente collegati alle proprie attività, prodotti o servizi, in virtù di una relazione commerciale non intende trasferire la responsabilità dall'entità che causa un impatto negativo, o vi contribuisce, all'impresa con cui detta entità ha una relazione commerciale.¹⁶ La responsabilità dell'impatto rimane in capo all'entità o alle entità che causano gli impatti, o vi contribuiscono.¹⁷ Se è vero, tuttavia, che tale entità potrebbe non essere in grado di affrontare l'impatto da sola, l'impresa dovrà cercare di persuadere il partner commerciale a prevenire o mitigare gli impatti negativi. ►(Si veda la Sezione I, *Caratteristiche del dovere di diligenza -Il dovere di diligenza non trasferisce le responsabilità*)

A questo riguardo, le azioni che potrebbero essere intraprese per cercare di prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati a una relazione commerciale comprendono:

- Modificare le operazioni o le attività imprenditoriali per prevenire e mitigare gli impatti collegati alle relazioni commerciali dell'impresa. ►(Si veda l'Allegato D35)
- Avvalersi, per quanto possibile, della capacità di esercitare la propria influenza sul cambiamento delle pratiche dell'entità che causa gli impatti negativi. ►(Si veda l'Allegato D36-37)
- Offrire sostegno ai partner commerciali nella prevenzione o mitigazione degli impatti negativi. ►(Si veda l'Allegato D38)
- Interrompere la relazione commerciale. ►(Si veda l'Allegato D39)
- Affrontare le questioni sistemiche. ►(Si veda il Riquadro 6)

D35. Come può un'impresa modificare le proprie operazioni o attività per prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati ai propri rapporti commerciali?

►(Si veda la Sezione II, 3.2)

Molti dei sistemi di gestione che un'impresa stabilisce in base alla Sezione II, 1.1 della Guida sono mirati a prevenire e mitigare gli impatti nella sua catena di fornitura, sia, in primo luogo, diminuendo la probabilità di essere coinvolti in relazioni commerciali a rischio elevato, sia aumentando la capacità dell'impresa di esercitare la propria influenza sui nuovi fornitori/sulle nuove relazioni commerciali. Tali sistemi comprendono misure volte a innestare le aspettative in materia di RBC nelle relazioni commerciali, come per esempio stabilire criteri di preselezione o di presentazione delle offerte fondati sugli standard di RBC.

16. OECD (2011), *Capitolo II, paragrafo 12.*

17. *Id.*



PORRE FINE A, PREVENIRE E MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI

Le ulteriori misure che un'impresa può adottare per prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati alle relazioni commerciali comprendono l'adattamento o la modifica di aspetti delle proprie attività, prodotti o servizi.

A titolo di esempio, integrare considerazioni in tema di dovere di diligenza nel processo di progettazione dei prodotti, tenendo conto dei potenziali rischi per l'RBC che un prodotto comporta, oltre ad altre considerazioni come fattibilità, costo e domanda, e stabilire se portare un prodotto dalla progettazione allo sviluppo può evitare rischi in futuro.

D36. Come un'impresa può esercitare un "effetto leva" (*leverage*) per far pesare la propria influenza? ► *(Si veda la Sezione II, 3.2(c)-(e))*

La capacità di esercitare la propria influenza viene ritenuta presente "laddove l'impresa abbia l'abilità di influenzare il cambiamento nelle pratiche illegittime dell'entità che causa il danno".¹⁸ Quale sarà l'approccio adeguato per avvalersi di tale capacità dipenderà dall'impatto in questione, dal grado di capacità di esercitare la propria influenza che un'impresa possiede nei confronti della sua relazione commerciale, nonché da altre caratteristiche specifiche per il settore e/o la natura della relazione commerciale. Le imprese potranno altresì portare avanti una serie di approcci nell'applicare la capacità di esercitare la propria influenza.

➔ **PER ESEMPIO**, avvalersi della capacità di esercitare la propria influenza, in base al settore e alla specifica situazione, può comprendere quando segue:

- La collaborazione con la relazione commerciale per sollecitarla a prevenire e/o mitigare gli impatti attraverso lettere, e-mail, telefonate o incontri di persona con la relazione commerciale, a livello operativo, di vertici aziendali e/o di consiglio di amministrazione, per esprimere le proprie vedute sulle tematiche RBC.
- Inserire le aspettative in tema di RBC e di dovere di diligenza specificamente nei contratti commerciali.
- Collegare gli incentivi commerciali, come l'impegno a contratti di lungo termine e ordini futuri – alla performance in fatto di RBC.
- Per gli investitori, partecipare e intervenire alle assemblee generali annuali, per esprimere il proprio parere sulle questioni concernenti l'RBC e utilizzare i diritti di voto per esprimere il proprio parere sulle tematiche RBC, richiedendo informazioni e collaborando con le società partecipate, per ottenere le informazioni pertinenti e chiarire le aspettative.
- Collaborare con gli organi legislativi e i decisori politici nelle tematiche RBC, per attuare il cambiamento nelle pratiche illecite dell'entità che causa il danno.
- Comunicare la possibilità di interrompere la relazione se le aspettative in fatto di RBC non sono rispettate (ad es. attraverso clausole contrattuali, politiche aziendali, riunioni con gli organi direttivi dei partner commerciali).

Un'impresa potrebbe talvolta incontrare limiti all'utilizzo della capacità di esercitare la propria influenza oppure potrebbe non disporre di una capacità propria in tal senso. ► *(Si veda l'Allegato D37)*

18. OECD (2011), *Commentario sulle misure d'intervento generali, paragrafo 19.*



D37. Come si può affrontare la carenza di capacità di influenza?

Quando non dispone di una capacità di esercitare influenza sulle proprie relazioni commerciali, un'impresa potrebbe cercare, per quanto possibile, di accrescere tale capacità.

→ **PER ESEMPIO**, l'impresa potrebbe:

- Introdurre le aspettative in fatto di RBC e di dovere di diligenza nei contratti commerciali.
- Fissare incentivi commerciali collegati ai criteri di RBC.
- Stabilire relazioni più a lungo termine con i propri fornitori e le proprie relazioni commerciali.

Le imprese che non dispongono di capacità di influenza sulle proprie relazioni commerciali potrebbero aumentare tale capacità, per quanto fattibile, comunicando le aspettative comuni e svolgendo attività in collaborazione.

→ **PER ESEMPIO**

- Le imprese che si riforniscono dallo stesso fornitore potrebbero elaborare e condividere un pacchetto comune di requisiti di RBC per il fornitore. Analogamente, le imprese che si riforniscono dallo stesso fornitore potrebbero avvalersi della capacità combinata di esercitare la loro influenza per sollecitare i fornitori che condividono a implementare azioni correttive, tenendo nella dovuta considerazione il diritto in materia di concorrenza. ► (Si veda l'Allegato D13)
- Le imprese di un settore potrebbero cooperare, a livello settoriale o regionale, per individuare e collaborare con i fornitori che operano nei punti di controllo comuni della catena di fornitura del settore.
- Gli investitori di minoranza potrebbero redigere una lettera comune a una società partecipata, segnalando, laddove pertinente, le aspettative in fatto di RBC e sollecitando la società a prevenire/mitigare gli impatti.

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali riconoscono altresì che “vi sono limitazioni pratiche sull'abilità delle imprese di attuare il cambiamento nella condotta dei rispettivi fornitori.”¹⁹ Le leggi in materia di governo societario possono, inoltre, limitare l'abilità di un'impresa di controllare o influenzare la condotta, come tra azionisti e società partecipate, consigli di amministrazione e organi direttivi e case madri e rispettive società controllate e/o joint venture. Il grado di capacità che un'impresa possiede di esercitare la propria influenza sulla relazione commerciale che causa l'impatto negativo è utile per valutare come persuadere l'entità ad agire, tuttavia, le imprese hanno la responsabilità di condurre il dovere di diligenza ed esercitare con efficacia qualsiasi capacità di influenza di cui dispongano.

19. OECD (2011), *Commentario sulle misure d'intervento generali*, paragrafo 21.



D38. Come può un'impresa supportare una relazione commerciale nel prevenire o mitigare gli impatti negativi? ► *(Si veda la Sezione II, 3.2(b) e 3.2(g))*

Un'impresa potrebbe supportare le sue relazioni commerciali nell'implementare le misure in base alla Sezione II, 3.2 della Guida.

➔ **PER ESEMPIO**, un'impresa potrebbe:

- Associarsi ai fornitori/alle relazioni commerciali per mettere a punto e attuare piani di azioni correttive legati a tempistiche e orientati al risultato.
- Fornire una guida tecnica a fornitori/relazioni commerciali, per esempio con formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, ecc.
- Facilitare la partecipazione di fornitori/relazioni commerciali in più ampie iniziative di settore o regionali, per prevenire gli impatti.
- Facilitare i collegamenti dei fornitori/delle relazioni commerciali con i fornitori locali di servizi.
- Facilitare l'accesso al finanziamento per fornitori/relazioni commerciali per aiutare a implementare piani di azioni correttive, per esempio, attraverso il finanziamento diretto, prestiti a interessi contenuti, garanzie di rifornimento continuativo e assistenza nel garantire i finanziamenti.

D39. Come può un'impresa affrontare l'interruzione di un rapporto commerciale?

► *(Si veda la Sezione II, 3.2(h))*

Come indicato nella Guida, l'interruzione di una relazione commerciale può essere appropriata, come soluzione ultima, dopo tentativi falliti di prevenire o mitigare impatti gravi; quando gli impatti negativi sono irrimediabili; nei casi in cui non vi è alcuna prospettiva ragionevole di cambiamento; o quando vengono individuati impatti negativi o rischi gravi e l'entità che causa l'impatto non intraprende alcuna azione immediata per prevenirli o mitigarli. La possibilità concreta di interruzione della relazione commerciale è necessaria in molti casi, affinché la capacità di un'impresa di esercitare la propria influenza sia efficace. In queste situazioni, le imprese dovranno anche valutare e affrontare i potenziali impatti negativi di una decisione in tal senso. Se un'impresa stabilisce che l'interruzione sia l'azione più opportuna ha la possibilità di intraprendere una serie di azioni per assicurarsi che tale processo di interruzione avvenga in modo responsabile. ► *(Si veda la Sezione II, 3.2(h))*

➔ **PER ESEMPIO**, l'impresa:

- Dovrà osservare le leggi nazionali, gli standard internazionali sul lavoro e i termini dei contratti collettivi.
- Potrà formulare misure articolate e crescenti per l'interruzione anticipata della relazione commerciale.
- Potrà fornire informazioni dettagliate a supporto della decisione di interruzione all'organo di gestione e al sindacato, nel caso ve ne sia uno.
- Laddove sia fattibile, è importante fornire sufficiente preavviso dell'interruzione al partner commerciale.²⁰

20. *Nei casi in cui siano stati individuati gravi impatti negativi o in cui l'impresa non ritenga fattibile prevenire o mitigare l'impatto negativo, potrebbe non essere possibile, per l'impresa, fornire un preavviso sufficiente alla propria relazione commerciale.*



PORRE FINE A, PREVENIRE E MITIGARE GLI IMPATTI NEGATIVI

In alcuni casi potrebbe non essere possibile o praticabile, per un'impresa, porre fine a una relazione commerciale.

→ PER ESEMPIO

- quando il termine della relazione commerciale è fissato da un contratto o da considerazioni pratiche (ad es. nel caso di un investimento in un portafoglio collettivo; nel caso in cui i clienti di un gestore di investimenti non convengano sull'opportunità di un disinvestimento; nel caso di un contratto a termine).
- Quando il fornitore è una partner commerciale di importanza primaria²¹ (ad es. un minerale raro, di importanza fondamentale per il prodotto principale, disponibile solo da un gruppo ristretto di fornitori che operano in un contesto a rischio elevato).

In questi casi è consigliabile che le imprese riferiscano sulla situazione internamente; continuino a monitorare la relazione commerciale, per esempio attraverso il mantenimento di una banca dati di conoscenze, e riesaminino la loro decisione di continuare la relazione quando le circostanze cambiano o nell'ambito di una strategia di lungo termine dell'impresa per rispondere sistematicamente a tutti gli impatti negativi. L'impresa può avere altresì interesse a spiegare la decisione di non porre fine alla relazione commerciale, come questa decisione si allinei con le sue politiche imprenditoriali e priorità, quali azioni stia intraprendendo per tentare di esercitare un'influenza per mitigare gli impatti e come continuerà a monitorare la relazione commerciale in futuro.

D40. Come può un'impresa tentare di prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati a relazioni commerciali non vincolate contrattualmente?

▶(Si veda la Sezione II, 3.2)

Vi sono alcuni modi con cui un'impresa può cercare di prevenire e mitigare gli impatti negativi collegati alle relazioni commerciali con cui non vi è un rapporto contrattuale.

→ PER ESEMPIO, l'impresa potrebbe:

- richiedere ai partner commerciali con i quali ha un vincolo contrattuale di orientare le loro attività verso partner commerciali che hanno superato una procedura di preselezione.
- Orientare il rifornimento o altre forme di attività imprenditoriale verso partner commerciali che operano nei punti di controllo nella catena di fornitura e hanno in atto procedure credibili sul dovere di diligenza per i rispettivi fornitori (nel contesto delle catene di fornitura). ▶(Si veda il Riquadro 5)
- Individuare e lavorare direttamente con partner commerciali a rischio elevato con i quali l'impresa non ha un rapporto contrattuale in essere, per prevenire e mitigare gli impatti in modo simile alle attività descritte alla D34 che precede.
- Monitorare l'attuazione e l'efficacia delle attività di dovere di diligenza dell'impresa, ad es. le misure per individuare, prevenire, mitigare e, laddove opportuno, sostenere le misure rimediali per far fronte ad impatti negativi, ivi incluso nelle relazioni commerciali. Avvalersi delle lezioni apprese durante il monitoraggio per migliorare queste pratiche in futuro. (Si veda la Sezione II, 4.1)

21. Una relazione potrebbe essere ritenuta fondamentale se fornisce un prodotto o un servizio essenziale per l'attività dell'impresa e per il quale non esista una fonte alternativa ragionevole.

MONITORARE L'IMPLEMENTAZIONE E I RISULTATI

D41. Quali sono le informazioni di cui si tiene traccia in fase durante l'esercizio del dovere di diligenza? ► (Si veda la Sezione II, 4.1)

Il monitoraggio comporta, in primo luogo, verificare se è stata data una risposta efficace agli impatti negativi. Oltre a monitorare le risposte agli impatti negativi individuati, le imprese potrebbero esaminare la rispettiva procedura del dovere di diligenza su scala più ampia, o le iniziative condivise da più parti interessate pertinenti, per assicurarne l'efficacia. Ciò può avvenire con cadenza periodica oppure avere luogo quando le attività di monitoraggio rilevano che non si affrontano in modo efficace gli impatti negativi.

Fissare adeguati indicatori qualitativi e quantitativi può risultare utile per il monitoraggio.

→ **PER ESEMPIO**, tra gli indicatori pertinenti sono compresi:

- La percentuale di parti interessate colpite che ritengono che gli impatti negativi siano stati affrontati adeguatamente.
- La percentuale/il numero di punti di azione concordati che sono stati implementati secondo le tempistiche pianificate.
- La percentuale di parti interessate colpite che ritengono accessibili, equi ed efficaci i canali per presentare le vertenze.
- Il tasso di problematiche ricorrenti relative agli impatti negativi individuati.

Gli indicatori possono essere specifici per il contesto e variare in base agli obiettivi e azioni associate alla procedura dell'impresa sul dovere di diligenza.

D42. Come può un'impresa seguire l'implementazione e i risultati?

► (Si veda la Sezione II, 4.1)

Il modo in cui un'impresa segue l'implementazione e i risultati, ivi incluso se gli impatti sono stati affrontati con efficacia, varierà in base al contesto in cui l'impresa opera, alla sua dimensione e ai rischi a cui è esposta attraverso le sue attività e le sue relazioni commerciali. In molti casi, un'impresa dovrà esaminare una varietà di input per ottenere un quadro completo sull'eventualità che gli impatti vengano affrontati, ivi inclusi dati di valutazione, dati tratti dai meccanismi di vertenza e riscontri delle parti interessate.

→ **PER ESEMPIO**, se l'impresa cerca di monitorare il modo in cui affronta il lavoro minorile collegato ai suoi fornitori diretti, in Paesi diversi, potrà tenere conto di quanto segue:

- a livello di sito produttivo, l'impresa potrà:
 - monitorare la progressione dei singoli fornitori sul piano dell'implementazione di piani di azioni correttive per eliminare il lavoro minorile.
 - Raccogliere riscontri dai lavoratori, dai rappresentanti dei lavoratori e dai sindacati sull'effettiva realizzazione di interventi di contrasto del lavoro minorile in ciascun sito.



MONITORARE L'IMPLEMENTAZIONE E I RISULTATI

- Monitorare come vengono gestiti i casi identificati di lavoro minorile ed il modo in cui vengono gestiti (vale a dire qual è il rimedio predisposto).
- A livello globale, l'impresa potrà riesaminare i dati di valutazione, le vertenze segnalate e i rapporti affidabili, raccolti su base annuale tra tutti i suoi fornitori a rischio elevato o riferiti a zone geografiche a rischio elevato, per analizzare le tendenze e il progresso in fatto di prevenzione e mitigazione del lavoro minorile.

La frequenza con cui un'impresa segue i progressi è correlata, alla natura e alla gravità dell'impatto negativo monitorato, reale o potenziale. Per esempio, per gli impatti più gravi vi è un'urgenza maggiore di stabilire che gli impatti negativi vengano affrontati con efficacia.

In molti casi, le attività per seguire l'implementazione e i risultati possono essere integrate nelle esistenti procedure pertinenti per il monitoraggio e il resoconto interno.

D43. Quali sono all'interno di un'impresa i soggetti coinvolti nel monitoraggio dell'implementazione e dei risultati? ► *(Si veda la Sezione II, 4.1)*

La responsabilità del monitoraggio dell'implementazione e dei risultati potrà essere assegnata, in misura adeguata, a diversi soggetti tra i vari uffici e le unità operative dell'impresa.

→ PER ESEMPIO

- l'ufficio approvvigionamenti di un'impresa potrebbe avere la principale responsabilità di monitorare l'implementazione delle valutazioni sui fornitori e delle corrispondenti misure relative ad azioni correttive.
- Il dipartimento acquisti di un'impresa potrebbe avere la responsabilità principale di monitorare i ritardi nell'assegnazione delle commesse, la modifica o la cancellazione degli ordini, tutte pratiche che potrebbero contribuire ad un aumento del rischio per i lavoratori dei rispettivi fornitori.
- Il personale operativo potrebbe chiedere un riscontro alle parti interessate e ai titolari dei diritti colpiti, sull'eventualità che gli impatti siano stati affrontati (ad es. consultando le comunità locali; raccogliendo riscontri dai soggetti partecipanti a riunioni e forum; prendendo nota delle questioni affrontate attraverso procedure rimediali).

La supervisione dei vertici aziendali sui progressi nell'attività di implementazione e sui risultati raggiunti può fornire un quadro più completo dei progressi realizzati complessivamente dall'impresa nell'ambito della sua organizzazione.

A titolo esemplificativo, i sistemi di raccolta delle informazioni a livello locale (ad es. i dati sulla valutazione dei fornitori), poi aggregati presso un ufficio centralizzato (ad es. la sede o l'ufficio regionale) possono contribuire a individuare tendenze su scala più ampia ed essere usati quale base per condividere le lezioni apprese in tutta l'impresa.



D44. Come può un'impresa rispondere agli esiti del proprio monitoraggio?

► (Si veda la Sezione II, 4.1 (e)-(f))

Il monitoraggio permette all'impresa di capire se i sistemi che ha posto in essere le permettono con efficacia di evitare e di affrontare gli impatti negativi nelle sue attività e nella sua catena di fornitura e se sia possibile modificare tali sistemi per renderli più efficaci.

→ PER ESEMPIO

- se la valutazione del fornitore di un'impresa non rileva alcun rischio per la sicurezza in caso di incendi e se il fornitore poi ha un incendio, l'impresa potrà rispondere esaminando la modalità con cui valuta la sicurezza dei propri fornitori in caso di incendi.
- Se un'impresa implementa misure interne di formazione e altre misure di controllo sul pagamento di tangenti per ottenere licenze, e, attraverso resoconti esterni, apprende che il pagamento di tangenti per ottenere licenze persiste, l'impresa potrà rivedere i propri controlli interni per meglio prevenire e mitigare le infrazioni future.

Quando le procedure o l'approccio di un'impresa in fatto di dovere di diligenza non sono efficaci, potrebbe essere utile condurre una valutazione interna per capirne le ragioni. Nel corso di questo processo, potrebbe essere utile consultare i dipendenti coinvolti nel processo di attuazione del dovere di diligenza e le pertinenti parti interessate esterne. Stabilire una supervisione da parte dei vertici del monitoraggio contribuisce altresì a garantire che si tenga conto delle lezioni apprese e che i sistemi sul dovere diligenza possano essere continuamente migliorati.

D45. Come assegnare un ordine di priorità alle attività di monitoraggio?

► (Si veda la Sezione II, 4.1)

Stabilire un ordine di priorità per le attività di monitoraggio dovrebbe allinearsi alle decisioni in fatto di priorità prese nel contesto della prevenzione e mitigazione. In altre parole, le imprese dovrebbero assegnare priorità al monitoraggio degli impatti negativi che hanno valutato essere i più rilevanti e agire per prevenirli e mitigarli. Una valutazione più ampia della procedura del dovere di diligenza può essere intrapresa o può essere innescata quando non siano stati affrontati con efficacia gli impatti significativi. (Si veda l'Allegato D3 e D31)

COMUNICARE IL MODO IN CUI SI AFFRONTANO GLI IMPATTI

Comunicare all'esterno le informazioni pertinenti sulle politiche imprenditoriali, le procedure e le attività legate al dovere di diligenza condotte per individuare e affrontare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, ivi inclusi i risultati e gli esiti di tali attività. ► (Si veda la Sezione II, 5.1)

D46. Quali sono le modalità adeguate per comunicare con il pubblico e i portatori di interesse colpiti da impatti negativi? ► (Si veda la Sezione II, 5.1)

Come indicato nella Sezione II, 5.1 della Guida, vi è flessibilità circa la forma di comunicazione pubblica, fermo restando che le informazioni siano di facile accesso per il pubblico. Alcune giurisdizioni o borse valori, inoltre, potrebbero prevedere requisiti specifici di reporting, con riguardo al dovere di diligenza.

Quando un'impresa causa impatti sui diritti umani, o vi contribuisce, dovrà comunicare le informazioni pertinenti ai titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti, in modo puntuale, sensibile dal punto di vista culturale e accessibile. Accessibilità delle informazioni indica non solo l'accessibilità fisica, ma anche che tali informazioni siano comprensibili e divulgate in tempi, forma, lingua e luogo tali da garantire, nel migliore dei modi, la visibilità ed efficacia di utilizzo ai soggetti a cui sono rivolte. Queste informazioni dovranno essere "sufficienti per dimostrare l'adeguatezza della risposta di un'impresa allo specifico impatto sui diritti umani" e "a loro volta, non dovranno porre rischi per le parti interessate colpite, il personale o per i requisiti legittimi di riservatezza commerciale."²²

La forma di comunicazione dovrà essere inoltre accessibile per il pubblico cui si rivolge.

➔ **PER ESEMPIO**, le imprese potrebbero scegliere di comunicare attraverso:

- incontri di persona
- dialoghi online
- consultazione con i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti
- rapporti pubblici formali²³
- condivisione dei risultati di verifiche o valutazioni con i sindacati
- intermediari adeguati

Nell'individuare la forma adeguata di comunicazione con gli *stakeholders*, potrebbe essere utili porsi le seguenti domande orientative:

- Chi sono i destinatari?
- Come i destinatari accedono alle informazioni?
- Quali barriere all'accessibilità potrebbero esistere per determinati gruppi emarginati o vulnerabili? Qual è la capacità dei destinatari (in termini di lingua, alfabetismo, ubicazione, tempo, disponibilità, competenza tecnica)?
- Vi sono questioni di riservatezza o sicurezza?

22. UN (2011), *Principio 21, Commentario*.

23. *Id.*



COMUNICARE IL MODO IN CUI SI AFFRONTANO GLI IMPATTI

- Che cosa gli *stakeholders* e i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti hanno indicato di ritenere importante e utile in termini di contenuto delle informazioni e metodi di condivisione delle stesse?

Le imprese potrebbero altresì voler comunicare con le parti interessate e i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti in caso di impatti negativi importanti, causati nelle relazioni commerciali o a cui le stesse abbiano contribuito.

In queste situazioni, le forme appropriate di comunicazione potrebbero comprendere:

- Condividere i risultati delle verifiche o valutazioni in tema di lavoro, diritti umani o ambiente con i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti, rispettando al tempo stesso i requisiti di riservatezza.
- Comunicare con i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti, in collaborazione con i partner commerciali pertinenti.
- Comunicare con i titolari dei diritti colpiti o potenzialmente colpiti attraverso iniziative condivise da più parti interessate o iniziative di settore che possano avere un contatto più stretto con i titolari dei diritti.

D47. In caso di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, in che modo è comunque possibile comunicare le informazioni pertinenti?

► (Si veda la Sezione II, 5.1)

La comunicazione dovrebbe tenere conto delle questioni di riservatezza commerciale e di altre questioni di concorrenza o sicurezza.

→ PER ESEMPIO

- La legislazione nazionale può talvolta vietare la divulgazione di alcune informazioni o definire aree in cui l'informazione commerciale è protetta dalla riservatezza.
- I contratti tra l'impresa e i propri partner nelle relazioni commerciali potrebbero impedire la divulgazione di talune informazioni (ad es. l'identità dei clienti).
- Le considerazioni sulla riservatezza commerciale potrebbero vietare la divulgazione di alcune informazioni (ad es. informazioni sui prezzi, relazioni con i fornitori)
- Quando vi sono rischi potenziali per le parti interessate o per il personale (ivi incluso derivanti dalla divulgazione di informazioni personali) potrebbe non essere possibile una divulgazione completa dell'informazione.



COMUNICARE IL MODO IN CUI SI AFFRONTANO GLI IMPATTI

In determinate circostanze, tuttavia, divulgare le informazioni potrebbe essere cruciale per la responsabilità dell'azienda di rispettare i diritti umani.

→ PER ESEMPIO

- Informare i lavoratori sulla loro esposizione a sostanze nocive
- Divulgare i risultati dei test sui prodotti o ambientali, necessari per una tutela efficace dei diritti alla vita o alla salute.
- Divulgare le informazioni sulle sostanze nocive, necessarie per un'efficace trattamento medico a seguito di un disastro industriale.

Alcuni approcci potrebbero essere utili per comunicare le informazioni, nella misura del possibile, rispettando al tempo stesso le preoccupazioni di riservatezza.

→ PER ESEMPIO

- Limitare l'accesso a informazioni sensibili ai soggetti autorizzati dal fornitore di informazioni.
- Rendere anonima la fonte delle informazioni.
- Fornire una spiegazione o giustificazione valida, laddove possibile, sul motivo per cui le informazioni non siano state condivise.
- Utilizzare tecnologie di terzi o tecnologie innovative per permettere la divulgazione di informazioni fondamentali, tutelando al tempo stesso i dati commercialmente sensibili, per esempio, divulgare talune informazioni in formato aggregato o senza identificare specifiche relazioni commerciali.
- Ritardare il reporting fino a quando le persone non corrano più alcun rischio, per esempio dopo aver gestito una vertenza o un rischio.
- Fornire garanzie attraverso altri metodi, invitando, per esempio, una terza parte indipendente ad esaminare le procedure sul dovere di diligenza dell'impresa rendendone pubblici i risultati o condividendoli con i soggetti parte di una iniziativa collaborativa rilevante.

OFFRIRE MISURE RIMEDIALI O COLLABORARE ALLE STESSE LADDOVE OPPORTUNO

D48. Qual è il legame tra misura rimediale e dovere di diligenza?

► (Si veda la Sezione II, 6)

L'offerta di un rimedio non è una componente del dovere di diligenza, ma una procedura separata, fondamentale, che il dovere di diligenza dovrebbe permettere e sostenere. Le procedure di vertenza e di rimedio interagiscono con il dovere di diligenza e, in ultima istanza, potrebbero sostenerlo, fornendo canali tramite cui l'impresa può acquisire consapevolezza e fornire una risposta agli impatti sulla RBC. Gli input e i riscontri provenienti dalle procedure di rimedio possono aiutare a rafforzare l'individuazione di impatti negativi, reali e potenziali, mettendo in luce problematiche che potrebbero non aver ricevuto attenzione sufficiente e fornendo input su come rispondere con efficacia agli impatti negativi. I seguenti esempi e spiegazioni non intendono, tuttavia, fornire una panoramica completa dei rimedi.

Quando l'impresa rileva di aver causato impatti negativi effettivi, o di avervi contribuito, affrontare tali impatti fornendo misure rimediali o collaborare alle stesse. ► (Si veda la Sezione II, 6.1)

D49. Che cosa si intende per "misura rimediale" e per "rimedio"?

► (Si veda la Sezione II, 6.1 e 6.2)

"Misura rimediale" e "rimedio" indicano sia le procedure per fornire un rimedio a un impatto negativo sia gli esiti sostanziali (vale a dire il rimedio) in grado di contrastare o "correggere" l'impatto negativo.

D50. In che modo un'impresa può individuare forme di rimedio adeguate?

► (Si veda la Sezione II, 6.1)

Il tipo di rimedio o l'insieme di rimedi adeguati dipenderà dalla natura e dalla portata dell'impatto negativo (Si veda la Sezione II, 6.1(b)). La Sezione II 6.1(b) della Guida enuncia forme adeguate di rimedio, tuttavia, il seguente elenco potrebbe essere altresì utile per stabilire forme di rimedio appropriate:

- Standard esistenti – In alcuni casi esistono standard o leggi nazionali e internazionali che definiscono forme di rimedio adeguate.
- Precedenti – Nei casi in cui non esistono standard nazionali e internazionali, l'impresa potrebbe cercare di conformarsi a quanto previsto per casi simili.
- Preferenze delle parti interessate – La prospettiva delle parti colpite su ciò che può costituire un rimedio adeguato è importante per gli impatti sui diritti umani.



OFFRIRE MISURE RIMEDIALI O COLLABORARE ALLE STESSE LADDOVE OPPORTUNO

Laddove opportuno, mettere a disposizione o collaborare a legittimi meccanismi di rimedio, attraverso cui le parti interessate e i titolari dei diritti che hanno subito un impatto possono presentare vertenze e richiedere che siano gestite in collaborazione con l'impresa.

► (Si veda la Sezione II, 6,2)

D51. Che cosa si intende per «meccanismi legittimi per le misure rimediale»?

► (Si veda la Sezione II, 6,2)

I meccanismi legittimi per le misure rimediale possono comprendere procedure statali o non statali, attraverso cui è possibile presentare un reclamo/ricorso contro gli impatti negativi legati all'impresa e cercare rimedi.²⁴

→ PER ESEMPIO

- Procedure legali, come i procedimenti giudiziari, i contenziosi e l'arbitrato rappresentano esempi comuni di procedure statali che permettono il rimedio.
- Meccanismi statali, non giudiziari, come organi governativi specializzati, agenzie per la tutela dei consumatori, organi di vigilanza normativa, agenzie di tutela ambientale.
- Punti di contatto nazionale, previsti nelle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, sono meccanismi statali, non giudiziari, attraverso cui è possibile presentare problematiche sull'implementazione delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, per istanze specifiche. ► (Si veda il Riquadro 8)
- Meccanismi di gestione dei reclami, che aderiscono ai criteri centrali di legittimità, accessibilità, prevedibilità, equità, compatibilità con le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, trasparenza e dialogo.
- Accordi quadro internazionali tra società e sindacati, meccanismi condivisi da più parti interessate, meccanismi di vertenza a livello di comunità, contratti collettivi e meccanismi di reclamo all'interno della catena di fornitura dell'impresa sono tutti esempi di procedure non statali che mettono a disposizione misure rimediale.

RIQUADRO 7. IL RUOLO DELLO STATO NEL GARANTIRE L'ACCESSO A RIMEDI EFFICACI

Nel quadro del proprio dovere di proteggere dagli abusi sui diritti umani perpetrati dalle imprese, gli Stati debbono adottare misure adeguate a garantire, con mezzi giudiziari, amministrativi, legislativi o altri strumenti appropriati, che, quando tali abusi hanno luogo nei rispettivi territori e giurisdizioni, i soggetti colpiti abbiano accesso a rimedi efficaci. Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali non intendono stabilire concetti giuridici sulla responsabilità, ivi incluso per le imprese. I tribunali nazionali ricorreranno ai rispettivi concetti e controlli nel valutare la responsabilità dei danni e i rimedi adeguati. Se, tuttavia, le imprese scelgono di operare in Paesi che non ottemperano al proprio dovere di protezione, questo non le esonera dalla loro responsabilità di fornire rimedi, laddove abbiano causato un impatto negativo o vi abbiano contribuito.

24. OECD (2011) Capitolo, IV, Paragrafo 46.



RIQUADRO 8. I PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali prevedono meccanismi interni non giudiziari di gestione delle vertenze, tramite i Punti di contatto nazionale (National Contact Point – NCP). I PCN sono costituiti dai Paesi aderenti alla Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e sulle imprese multinazionali. Essi hanno il mandato di promuovere le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali: portando avanti attività promozionali; gestendo richieste di informazioni e contribuendo alla risoluzione di problematiche che emergono con riguardo all'implementazione delle Linee guida, con il sistema delle istanze specifiche.* Ogni soggetto singolo o organizzazione può presentare un'istanza specifica nei confronti di un'impresa (caso) al Punto di contatto nazionale del Paese in cui l'impresa opera oppure ha sede, con riguardo alle attività che svolge l'impresa in qualsiasi parte del mondo. I PCN facilitano l'accesso a procedure consensuali e non-conflittuali, come la conciliazione o la mediazione, per assistere le parti nella gestione dei problemi. Questi organi hanno l'obbligo di pubblicare le decisioni finali emesse a conclusione delle procedure di istanza specifica e possono altresì fornire raccomandazioni basate sulle circostanze dell'istanza specifica.

**L'espressione "istanza specifica" si riferisce a quella utilizzata nelle Linee guida destinate alle imprese multinazionali per designare questioni pratiche che potrebbero insorgere nell'applicazione delle Linee Guida.*

D52. Che cosa significa "collaborare alle misure rimediale attraverso meccanismi legittimi"? ► (Si veda la Sezione 6.2)

Se un'impresa ha causato un impatto negativo, o vi ha contribuito, questa potrà avvalersi dei vari sistemi previsti dalla Sezione II, 6.2(a)-(c) della Guida, per stabilire se ha causato l'impatto negativo, o vi ha contribuito, e per fornire rimedio.

Se l'impresa, tuttavia, non ha causato un impatto negativo, né vi ha contribuito, ma piuttosto è collegata direttamente all'impatto, questa potrà ancora assumere un ruolo nelle procedure di rimedio, nonostante non possa fornire direttamente il rimedio. L'impresa potrà, per esempio, avvalersi della capacità di esercitare la propria influenza, per quanto possibile, sul suo partner nella relazione commerciale per obbligarlo a partecipare alle procedure di rimedio. Laddove pertinente, l'impresa potrà fornire informazioni in grado di facilitare le indagini o il dialogo.

D53. In quali circostanze sono appropriate le varie procedure per attivare le misure rimediale? ► (Si veda la Sezione II. 6.2)

La procedura adeguata per accedere al rimedio dipenderà da numerosi fattori, tra cui obblighi giuridici, preferenze delle parti interessate, disponibilità di meccanismi, natura dell'impatto negativo e luogo in cui questo si verifica (ovvero in seno alle attività dell'impresa o nella sua catena di fornitura).



OFFRIRE MISURE RIMEDIALI O COLLABORARE ALLE STESSE LADDOVE OPPORTUNO

→ **PER ESEMPIO**

- In alcuni casi, le imprese potrebbero avere l'obbligo di partecipare a procedure giudiziarie di livello statale, o potrebbero essere soggette a procedimenti penali.
- Nell'ambito delle proprie operazioni, i sistemi di gestione dei reclami interni possono rappresentare per l'azienda uno strumento efficace per fornire rimedi quando tali sistemi rispettano i principali criteri di legittimità, accessibilità, prevedibilità, equità, compatibilità con le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e trasparenza, nonché quando sono basati sul dialogo e sulla collaborazione, nell'ottica di trovare soluzioni condivise.²⁵
- Le opzioni disponibili potrebbero essere più limitate nel caso in cui il reclamo nascesse all'interno della catena di fornitura di un'impresa (anziché in seno alle sue attività). Le imprese potrebbero stabilire o partecipare a procedure fattibili e adeguate alle circostanze, sia nel caso in cui ciò comporti l'elaborazione di meccanismi propri di gestione dei ricorsi all'interno della catena di fornitura, il partecipare a meccanismi di gestione dei ricorsi condivisi da più parti interessate oppure l'aderire ad accordi quadro internazionali.

D54. Qual è la differenza tra un sistema di segnalazione preventiva e una procedura per attivare le misure rimediali? ► *(Si veda la Sezione II, 6.2)*

L'obiettivo di un sistema di allarme preventivo è quello di individuare i rischi (o gli impatti effettivi) legati alle attività dell'impresa o alle sue relazioni commerciali.

→ **PER ESEMPIO**, un'impresa potrà creare una linea di assistenza ai lavoratori, per dare loro l'opportunità di sottoporre problematiche che hanno ripercussioni sui rispettivi diritti, come le condizioni di salute e la sicurezza. L'obiettivo di una procedura di riparazione è quello di offrire la possibilità di approntare un rimedio per i soggetti danneggiati.

→ **PER ESEMPIO**, un lavoratore potrà avanzare un reclamo nei confronti della dirigenza per licenziamento irregolare.

Il lavoratore e l'impresa vengono convocati per stabilire una compensazione adeguata (ad es. reintegro, risarcimento, ecc.).

Un singolo sistema, come il meccanismo delle vertenze, può funzionare sia come sistema di allarme preventivo, sia per fornire procedure di riparazione.

25. OECD (2011) *Capitolo, IV, Paragrafo 46.*



APPENDICE

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

adottata il 30 maggio 2018

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5(b) della Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

VISTE la Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali [C(76)99/FINAL]; la Decisione del Consiglio sulle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali [C(2000)96/FINAL] (nel prosieguo la "Decisione sulle Linee guida"); la Convezione sull'azione di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; la Raccomandazione del Consiglio sulla Guida sul dovere di diligenza per le catene di approvvigionamento responsabili nel settore dei minerali provenienti da aree caratterizzate dalla presenza di conflitti [C/MIN(2011)12/FINAL]; la Raccomandazione del Consiglio sul quadro d'intervento per gli investimenti [C(2015)56/REV1]; la Raccomandazione del Consiglio sulla Guida OCSE-FAO per le catene di fornitura responsabili nel settore dell'agricoltura [C(2016)83]; la Raccomandazione del Consiglio sulla Guida per il dovere di diligenza per una collaborazione significativa con le parti interessate nel settore estrattivo [C(2016)100] e la Raccomandazione del Consiglio sulla Guida OCSE per il dovere di diligenza per catene di fornitura responsabili nei settori dell'abbigliamento e delle calzature [C(2017)63];

CONSIDERATO che i Ministri dei Paesi membri dell'OCSE hanno incoraggiato l'OCSE a elaborare una serie di linee guida generali sul dovere di diligenza che possano essere applicate ad ogni settore [C/MIN(2017)9/FINAL];

RICORDANDO che l'obiettivo comune dei Governi che raccomandano l'osservanza delle Linee guida destinate alle imprese multinazionali (nel prosieguo, le "Linee guida") è quello di promuovere la condotta d'impresa responsabile;

RICORDANDO ALTRESÌ che la Decisione sulle Linee guida prevede che il Comitato per gli investimenti, in cooperazione con i Punti di contatto nazionale, porti avanti un'agenda proattiva in collaborazione con le parti interessate, volta a promuovere l'osservanza effettiva, da parte delle imprese, dei principi e degli standard contenuti nelle Linee guida, con riferimento a specifici prodotti, regioni, settori o industrie;

CONSIDERATI gli impegni della comunità internazionale, volti a promuovere la condotta d'impresa responsabile su scala mondiale, per rafforzare e armonizzare l'applicazione degli standard in materia di diritti umani, occupazione, ambiente e lotta alla corruzione, nonché a sostenere un equo terreno di confronto per le imprese, che tenga conto degli impatti sulla società e sull'ambiente;



APPENDICE

RICONOSCENDO che la condotta d'impresa responsabile in tutti i settori dell'economia è fondamentale per lo sviluppo sostenibile;

OSSERVANDO che le Linee guida raccomandano alle imprese di attuare il dovere di diligenza basato sul rischio per individuare, prevenire e mitigare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, in ambito di divulgazione di informazioni, diritti umani, occupazione e relazioni industriali, ambiente, concussione e corruzione e interessi dei consumatori nelle rispettive attività, catene di fornitura e altre relazioni commerciali;

RICONOSCENDO che i Governi, le imprese, i sindacati, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali possono attingere alle rispettive competenze e ruoli per promuovere e sostenere la condotta d'impresa responsabile, ivi incluso nelle catene di fornitura;

VISTA la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile [C(2018)42/ADD1] (nel prosieguo, "la Guida"), che può essere modificata, laddove opportuno, dal Comitato per gli investimenti, in particolare via via che le pratiche sul dovere di diligenza si evolvono e diventano più efficaci nell'evitare e affrontare gli impatti negativi sulla società e sull'ambiente;

VISTI i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi concernenti le imprese multinazionali e la politica sociale, che contengono raccomandazioni sul dovere di diligenza alle quali la presente Guida intende allinearsi;

RICONOSCENDO la preziosa collaborazione tra l'OCSE e le pertinenti organizzazioni inter-governative, per sviluppare e applicare questa Guida

RILEVANDO che il dovere di diligenza è un processo continuativo e reattivo; che comporta processi e obiettivi molteplici; che dovrebbe essere, in primo luogo, volto a prevenire gli impatti negativi sulla società e sull'ambiente ed essere basato sul rischio, adeguato alle circostanze di un'impresa, adattato per fare fronte alle limitazioni che emergono nel collaborare con le relazioni commerciali e supportato da una collaborazione significativa con le parti interessate;

Su proposta del Comitato per gli investimenti;

- I. **RACCOMANDA** che i Paesi membri e i non membri che aderiscono alla presente Raccomandazione (nel prosieguo, i "Paesi aderenti") e, laddove pertinente, i rispettivi Punti di contatto nazionale (nel prosieguo, i "PCN") promuovano attivamente l'utilizzo della Guida da parte delle imprese che operano nei o dai rispettivi territori, con l'obiettivo di garantirne l'osservanza agli standard di condotta responsabile riconosciuti a livello internazionale, al fine di prevenire gli impatti negativi associati alle rispettive attività e contribuire a uno sviluppo sostenibile;
- II. **RACCOMANDA**, in particolare, che i Paesi aderenti adottino misure per sostenere e monitorare attivamente l'adozione del quadro di riferimento per il dovere di diligenza fissato nella Guida, in base al quale le imprese che operano nei o dai rispettivi territori dovranno:



APPENDICE

1. integrare la condotta d'impresa responsabile nelle rispettive politiche imprenditoriali e sistemi di gestione;
 2. individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, associati alle rispettive attività, prodotti o servizi;
 3. porre fine a, prevenire e mitigare gli impatti negativi;
 4. controllare l'implementazione e i risultati;
 5. comunicare come affrontano gli impatti; e
 6. fornire misure rimediali o collaborare alle stesse, laddove opportuno;
- III. RACCOMANDA** che i Paesi aderenti e, laddove pertinente, i PCN, con il sostegno del Segretariato dell'OCSE, garantiscano la massima diffusione possibile della Guida e il suo utilizzo attivo da parte delle imprese, nonché promuovano l'utilizzo della Guida quale risorsa per le parti interessate come le associazioni di categoria, i sindacati, le organizzazioni della società civile, le iniziative condivise da più parti interessate e le iniziative di settore, e riferiscano regolarmente al Comitato per gli investimenti sulle attività di monitoraggio, diffusione e implementazione;
- IV. INVITA** i Paesi aderenti e il Segretario Generale a diffondere la presente Raccomandazione;
- V. INVITA** i Paesi non aderenti a tenere in giusta considerazione la presente Raccomandazione e ad aderirvi;
- VI. INCARICA** il Comitato per gli investimenti di monitorare l'attuazione della Raccomandazione e a riferire al Consiglio non oltre cinque anni dalla sua adozione e, laddove opportuno, successivamente a tale data.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Capobianco, Gillard and Bijelic (2015), "Competition law and responsible business conduct", Background Note for the 2015 Global Forum on Responsible Business Conduct, OECD, Paris, <https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2015GFRBC-Competition-background-note.pdf>.

OIL (2017), ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 5th Edition, www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm.

OIL (1998), ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm.

OIL (1981), Occupational Safety and Health Convention, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:NO::P12100_ILO_CODE:C155.

OECD (2017a), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector, <https://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm>.

OECD (2017b), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, <http://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm>.

OECD (2016a), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, <https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm>.

OECD (2016b), OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, <https://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm>.

OECD (2016c), OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholders Engagement in the Extractive Sector, <http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm>.

OECD (2016d), Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence, www.oecd.org/tad/xcred/environmental-social-due-diligence.htm

OECD (2015a), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm.

OECD (2015b), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm.

OECD (2015c), Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. www.oecd.org/investment/pfi.htm.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

OECD (2015e), OECD Recommendation of the Council on Public Procurement, www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/.

OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, <https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>.

OECD (2009), OECD Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (2009), www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyrecommendation2009.htm.

ONU (2011), UN Guiding Principles on Business and Human Rights, <https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles>.



GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER LA CONDOTTA D'IMPRESA RESPONSABILE

Le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali riconoscono e incoraggiano il contributo positivo che le imprese possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e riconoscono altresì che le attività imprenditoriali possono dare luogo a impatti negativi per l'occupazione, i diritti umani, l'ambiente, la lotta alla corruzione, i consumatori e il governo societario.

La presente Guida intende aiutare le imprese a comprendere e implementare il dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e intende altresì promuovere un'intesa comune su tale condotta tra i governi e i portatori di interesse.

<https://mneguidelines.oecd.org/>

